



RESPONSIBLE
JEWELLERY
COUNCIL

GUIDA ALLA NORMA SULLA CATENA DI CUSTODIA

COC Standards Guidance
Italian

DICEMBRE 2017



CHAIN
OF
CUSTODY

IL RESPONSIBLE JEWELLERY COUNCIL

Il Responsible Jewellery Council (RJC) è un'organizzazione di normazione e certificazione senza scopo di lucro istituita nel 2005.

La nostra visione prevede l'istituzione di una filiera globale responsabile, capace di promuovere la fiducia nel settore mondiale della gioielleria e dell'orologeria.

INFORMAZIONI SULLA PRESENTE GUIDA

La norma sulla Catena di Custodia (CdC) di RJC definisce una linea per le aziende che trattano e commerciano oro e platinoidi atta a garantire la tracciabilità e un approvvigionamento responsabile. La Certificazione CdC è volontaria e integra la Certificazione a fronte del Codice di Procedura (COP) di RJC, obbligatoria per tutti i soci membri. La presente guida alla norma CdC ("la guida") fornisce unicamente informazioni e consigli di carattere generale circa la norma CdC e non sostituisce la consulenza giuridica. Si tratta di un "documento vivente", pertanto RJC si riserva il diritto di sottoporre a revisione la presente guida in base all'esperienza acquisita e a prassi corrette che dovessero via via affermarsi. La guida presente nel sito Internet di RJC annulla e sostituisce ogni altra versione. L'indirizzo del sito Internet è: www.responsiblejewellery.com.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

È esclusa ogni e qualsivoglia garanzia, attestazione o avallo riguardo alla precisione o alla completezza della presente guida e di altri documenti o fonti di informazione citati a riferimento nella guida. La conformità alla norma non è intesa a sostituire, violare o alterare, né sostituisce, viola o in qualsiasi altro modo altera i requisiti di ogni e qualsivoglia statuto, legge, regolamento, ordinanza nazionale, regionale o locale o altro requisito.

La guida fornisce informazioni circa l'attuazione della norma CdC di RJC e non deve essere considerata come un documento completo ed autorevole sugli argomenti trattati. La conformità alla norma CdC è interamente volontaria e non è intesa a creare, stabilire o riconoscere, né crea, stabilisce o riconosce, alcun obbligo imponibile a norma di legge o diritto rispetto a membri o firmatari di RJC. I non membri non avranno alcun motivo di azione legale contro RJC e/o i suoi membri o firmatari per mancata osservanza della norma CdC.

RICHIESTE DI INFORMAZIONI O COMMENTI

Saremo lieti di ricevere comunicazioni e commenti riguardo al presente documento. Per contattarci:

Indirizzo e-mail: consultation@responsiblejewellery.com

Telefono: +44 (0)207 321 0992

Document reference/name (Riferimento/titolo documento):

RJC CoC 2017 Standard and Guidance Italian Translation
(RJC CdC 2017 - Norma e Guida alla norma sulla catena di custodia - Traduzione italiana)

Translated by (Traduzione a cura di):

Sparkling Lengua

Date Released (Data pubblicazione):

April 2018 (aprile 2018)

The official language of the RJC Certification system is English. In the case of inconsistency between versions, reference should default to the official language version. Please refer to www.responsiblejewellery.com for the official language version.

La lingua ufficiale del sistema di certificazione RJC è l'inglese. In caso di discrepanza tra le versioni, il riferimento d'obbligo deve essere la versione nella lingua ufficiale. Per ottenerla, visitare www.responsiblejewellery.com.

SOMMARIO

IL RESPONSIBLE JEWELLERY COUNCIL	2
ABBREVIAZIONI	5
INTRODUZIONE	6
A. Informazioni circa la norma sulla Catena di Custodia di RJC	6
B. Informazioni sulla presente guida	7
C. Contenuto	7
D. Applicazione della norma CdC	7
E. Inizio della Catena di Custodia	8
F. Le AEA e la Catena di Custodia	9

PARTE I: PRINCIPI DI DUE DILIGENCE E KNOW YOUR COUNTERPARTY/ CONOSCI LA TUA CONTROPARTE (KYC) PER L'APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE

(CdC 1) DUE DILIGENCE	10
A. Applicabilità e definizioni	10
B. Background	10
C. Approccio all'attuazione consigliato	11
(CdC 2) KNOW YOUR COUNTERPARTY/CONOSCI LA TUA CONTROPARTE (KYC)	24
A. Applicabilità e definizioni	24
B. Background	24
C. Approccio all'attuazione consigliato	25

PARTE II: GESTIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA

(CdC 3) SISTEMI DI GESTIONE E RESPONSABILITÀ	28
A. Applicabilità e definizioni	28
B. Background	28
C. Approccio all'attuazione consigliato	29
(CdC 4) CONTROLLI INTERNI SUI MATERIALI	31
A. Applicabilità e definizioni	31
B. Background	31
C. Approccio all'attuazione consigliato	31
(CdC 5) TERZISTI ESTERNI E AZIENDE DI SERVIZI	34
A. Applicabilità e definizioni	34
B. Background	34
C. Approccio all'attuazione consigliato	34

PARTE III: SISTEMI DI CONFERMA DELL'IDONEITÀ DEI MATERIALI

(CdC 6) MATERIALE IDONEO DA ATTIVITÀ ESTRATTIVA	37
A. Applicabilità e definizioni	37
B. Background	37
C. Approccio all'attuazione consigliato	39
(CdC 7) MATERIALE IDONEO RICICLATO	50
A. Applicabilità e definizioni	50
B. Background	50
C. Approccio all'attuazione consigliato	51
(CdC 8) MATERIALE IDONEO ESISTENTE	56
A. Applicabilità e definizioni	56
B. Background	56
C. Approccio all'attuazione consigliato	56

PARTE IV: RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE SULLA CATENA DI CUSTODIA

(CdC 9) DICHIARAZIONI DI MATERIALE IDONEO	57
A. Applicabilità e definizioni	57
B. Background	57
C. Approccio all'attuazione consigliato	58
(CdC 10) DOCUMENTI DI TRASFERIMENTO CdC	61
A. Applicabilità e definizioni	61
B. Background	61
C. Approccio all'attuazione consigliato	61
(CdC 11) DICHIARAZIONI SUI PRODOTTI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE	65
A. Applicabilità e definizioni	65
B. Background	65
C. Approccio all'attuazione consigliato	65
APPENDICI	68
GLOSSARIO	77
RIFERIMENTI DI GLOSSARIO	80
ULTERIORI INFORMAZIONI E RISORSE	80
INIZIATIVE E NORMATIVE CHIAVE	80

ABBREVIAZIONI

AEA	Miniere, o attività estrattive, artigianali e su piccola scala
AML	Riciclaggio di denaro
CAHRA	Conflict-affected and high-risk area (area di conflitto e ad alto rischio)
CCCMC	China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers and Exporters (Camera di commercio cinese degli importatori e degli esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici)
CdC	Catena di Custodia
COP	Codice di procedura
EITI	Extractive Industries Transparency Initiative (Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive)
GAFI	Gruppo d'azione finanziaria
ICMM	International Council on Mining and Metals (Consiglio internazionale sull'estrazione di minerali e metalli)
IRG	Iniziativa di rendicontazione globale
ISO	International Organization for Standardization (Organizzazione internazionale per la normazione)
KYC	Know Your Counterparty/Conosci la tua Controparte
LBMA	London Bullion Market Association
LSM	Attività estrattiva su larga scala
MAC	Mining Association of Canada (Associazione delle industrie estrattive canadesi)
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
PGM	Platinoidi
RDC	Repubblica Democratica del Congo
RJC	Responsible Jewellery Council
SFI	Società Finanziaria Internazionale
TSM	Towards Sustainable Mining
UN GC	Global Compact delle Nazioni Unite
UN VP	United Nations Voluntary Principles on Security and Human Rights (Principi volontari su sicurezza e diritti umani delle Nazioni Unite)
WGC CFGS	World Gold Council Conflict-Free Gold Standard (Norma del World Gold Council per l'oro da aree esenti da conflitto)

INTRODUZIONE

A Informazioni circa la norma sulla Catena di Custodia di RJC

La Catena di Custodia (CdC) è una sequenza documentata di custodia del materiale nei vari passaggi che compongono la filiera. La norma CdC di RJC, messa a punto nel 2012, definisce i requisiti per la realizzazione di una CdC dei metalli preziosi prodotti, lavorati e commercializzati in modo responsabile attraverso tutta la filiera della gioielleria, e garantita in ogni sua fase da soggetti terzi (si veda la Figura 1).

Tale norma integra il Codice di Procedura (COP) di RJC per la promozione di prassi operative responsabili, la cui certificazione è obbligatoria per tutti i membri commerciali di RJC (ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.responsiblejewellery.com). La norma CdC stabilisce i requisiti per ottenere la certificazione, che per i soci membri di RJC ha carattere volontario.

La certificazione CdC costituisce un valido sistema per le aziende operanti nella filiera dei metalli preziosi che desiderano distinguersi a beneficio di clienti, consumatori e altre parti in causa, perché consente di aggiungere valore ai prodotti di gioielleria e contribuisce a proteggere e valorizzare i marchi del settore.


Ben sapendo che le aziende che operano lungo la filiera della gioielleria hanno esigenze diverse relativamente agli approcci all'approvvigionamento e alla provenienza responsabile garantiti da terzi, RJC ha previsto la possibilità di includere nell'ambito della certificazione COP anche le dichiarazioni di provenienza, che possono essere adattate per rispondere a specifiche esigenze di filiera. Questa possibilità è rivolta alle entità che trattano materiali al di fuori dell'ambito della norma CdC, tra cui diamanti, gemme colorate e argento.¹

RIQUADRO 1: IN BREVE

La certificazione CdC:

- consente la tracciabilità del materiale separato lungo la filiera;
- ha inizio con le fonti responsabili che rispondono ai criteri di idoneità;
- richiede un audit da parte di terzi in ogni fase della filiera;
- ha carattere volontario e si applica a oro e platinoidi (platino, palladio, rodio);
- mira a promuovere l'approvvigionamento responsabile da miniere artigianali e su piccola scala (AEA).

Figura 1: Panoramica della norma CdC di RJC



¹ Rendiamo noto che, in occasione della revisione della norma CdC di RJC prevista per il 2018, gemme colorate e argento verranno inclusi nell'ambito del Codice di Procedura.

B Informazioni sulla presente guida


La presente guida intende fornire indicazioni utili ai soci membri di RJC che richiedono la certificazione CdC e ai revisori terzi che conducono verifiche indipendenti. Si rivolge inoltre alle aziende operanti nella filiera della gioielleria e ad altre parti in causa desiderose di approfondire la conoscenza delle norme di RJC e le modalità di attuazione di un sistema di gestione CdC.

La norma CdC di RJC stabilisce quali sono le responsabilità delle aziende, ma non fornisce disposizioni sulla messa in atto di sistemi e procedure. Le linee guida contenute nel presente documento sono dunque da intendersi come non vincolanti e ad uso puramente informativo e consultivo. Il punto di riferimento definitivo è la norma CdC di RJC.

C Contenuto

La norma CdC di RJC si articola in quattro sezioni e comprende undici disposizioni (si veda la Figura 2). La prima sezione riguarda i requisiti generali dell'approvvigionamento responsabile da aree di conflitto e ad alto rischio (CAHRA), mentre le altre tre vertono su aspetti specifici relativi alla gestione di validi sistemi CdC.

Figura 2: Contenuto della norma CdC di RJC



Terminologia chiave:

- **Entità:** l'attività, struttura o impresa responsabile dell'attuazione della norma CdC
- **Materiale idoneo:** oro o platinoidi che rispettano i criteri di idoneità della norma CdC
- **Materiale CdC:** oro o platinoidi dichiarati idonei da un'entità certificata CdC e corredati di adeguata documentazione CdC

Altre definizioni del caso vengono fornite all'inizio di ciascun capitolo della presente guida. Per un elenco completo dei termini, si veda il glossario al termine del presente documento.

D Applicazione della norma CdC

Ai fini della certificazione CdC, il numero di disposizioni di cui è richiesto l'adempimento varia in base al tipo di azienda: impresa estrattiva, azienda di affinazione, dettagliante, commerciante o produttore. La Tabella 1 mostra tutte le disposizioni di cui alla norma CdC obbligatorie, facoltative (ove applicabile) e non applicabili in base al tipo di azienda. Si tratta di un elenco puramente indicativo, in quanto in ultima analisi sarà l'ambito di certificazione dei singoli richiedenti a stabilire le disposizioni applicabili caso per caso.

Tabella 1: Disposizioni di cui alla norma CdC obbligatorie e facoltative (ove applicabile) per tipo di azienda

Disposizioni della norma CdC	Entità estrattive	Aziende di affinazione*	Dettaglianti Commercianti Produttori
1. Due diligence	Obbligatoria	Obbligatoria	Obbligatoria
2. Know Your Counterparty/ Conosci la tua Controparte (KYC)	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio
3. Sistemi di gestione	Obbligatori	Obbligatori	Obbligatori
4. Controlli interni sui materiali	Ove applicabile	Obbligatori	Obbligatori
5. Terzisti esterni	Ove applicabile	Ove applicabile	Ove applicabile
6. Materiale idoneo da attività estrattiva	Obbligatorio	Ove applicabile	Non applicabile
7. Materiale idoneo riciclato	Non applicabile	Obbligatorio	Ove applicabile
8. Materiale idoneo esistente	Non applicabile	Ove applicabile	Ove applicabile
9. Dichiarazioni circa il materiale idoneo	Obbligatorie	Ove applicabile	Ove applicabile
10. Documenti di trasferimento CdC	Obbligatori	Obbligatori	Obbligatori

* Importante: queste disposizioni si applicano anche ai collezionisti

E Inizio della Catena di Custodia

Posto che il richiedente soddisfi i due prerequisiti (si veda il Riquadro 2), il punto di partenza della CdC coincide con l'**inizio della filiera della gioielleria**, quando vengono effettuate le dichiarazioni di idoneità CdC. Tuttavia, l'esatta collocazione del punto d'inizio varia in base al tipo di materiale in questione:

- Per il **materiale da attività estrattiva**, la CdC ha inizio sul sito minerario, e le dichiarazioni di idoneità CdC devono essere rilasciate dalle entità estrattive. Se il materiale da attività estrattiva viene prodotto in base a una norma riconosciuta relativa ad AEA responsabili o a uno schema per attività estrattive ammesso, oppure se si tratta di un sottoprodotto di miniera, la dichiarazione può essere rilasciata dalla prima struttura della filiera di approvvigionamento del materiale. Può trattarsi di un'azienda di affinazione, di uno stabilimento di arricchimento o di un collezionista di minerali concentrati.
- Per il **materiale riciclato**, la filiera di approvvigionamento della gioielleria parte dall'entità che converte o affina il materiale fino a ottenere una qualità commerciabile e le condizioni necessarie per la sua reimmissione nella catena del valore. In genere si tratta di un'azienda di affinazione o di un produttore di leghe, ma può trattarsi anche di un collezionista.
- Per il **materiale esistente**, può collocarsi all'inizio della CdC qualsiasi struttura in grado di dimostrare che il materiale rispetta i necessari criteri. In genere si tratta di un'azienda di affinazione o di un produttore di leghe, ma può trattarsi anche di un collezionista o di un produttore di gioielli.²

RIQUADRO 2: PREREQUISITI

Prima di iniziare a redigere le dichiarazioni di idoneità o di analizzare i sistemi che ne costituiscono il fondamento, attraverso la norma CdC occorre utilizzare le prassi di due diligence e KYC per confermare l'idoneità del materiale, vale a dire:

- nel caso di materiale da attività estrattiva, garantire attività di due diligence documentate per attestare che il materiale non ha contribuito in alcun modo agli effetti negativi associati alle aree di conflitto e ad alto rischio²;
- nel caso di materiale riciclato, garantire che siano state condotte attività KYC finalizzate a prevenire che le fonti di materiale illegale vengano camuffate da fonti di materiale riciclato.

² RJC consiglia di raccogliere ulteriori informazioni e rafforzare l'attenuazione del rischio per il materiale non CdC come descritto nella sezione sulla due diligence. Tuttavia, il materiale CdC può essere dichiarato idoneo solo se le attività di raccolta delle informazioni e di attenuazione del rischio si sono concluse.


F Le AEA e la Catena di Custodia

La crescente attenzione verso la due diligence per i minerali provenienti da aree di conflitto e ad alto rischio ha condotto a una gestione del rischio più severa lungo la filiera della gioielleria, destando il timore che aziende e privati operanti nella filiera evitino l'approvvigionamento presso le miniere artigianali e su piccola scala (AEA), spingendo questi produttori verso filiere più informali, se non addirittura illegali.

La norma CdC di RJC è stata concepita per promuovere l'approvvigionamento responsabile da AEA e contiene due disposizioni riguardanti in particolare le AEA e i loro criteri di idoneità per il materiale CdC:

- una disposizione per il materiale da AEA operanti su concessioni minerarie di siti di maggiori dimensioni (6.1b); e
- una disposizione per materiale da AEA prodotto in base a una norma riconosciuta (6.1c), come quelle per l'oro di Fairmined e Fairtrade.

Figura 3: Analisi e flusso del materiale CdC



PARTE I: PRINCIPI DI DUE DILIGENCE E KNOW YOUR COUNTERPARTY/CONOSCI LA TUA CONTROPARTE (KYC)
PER L'APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE

(CdC 1) DUE DILIGENCE

A Applicabilità e definizioni

La presente disposizione si applica a tutti i soci membri che richiedono la certificazione CdC e a tutto l'oro e i platinoidi da loro trattati.

Il **conflitto** comprende aggressione armata, violenza diffusa e/o violazione diffusa dei diritti umani.

Le **aree di conflitto e ad alto rischio (CAHRA)** sono aree caratterizzate dalla presenza di conflitti o altri rischi di danni alle persone. L'aggressione armata può presentarsi sotto varie forme, ad esempio un conflitto a carattere internazionale o non internazionale, che coinvolge due o più stati, oppure guerre di liberazione, rivolte, guerre civili, e così via. Le aree ad alto rischio possono comprendere aree caratterizzate da instabilità politica o repressione, debolezza delle istituzioni, insicurezza, dissesto delle infrastrutture civili e violenza diffusa. Tali aree sono spesso caratterizzate da diffuse violazioni dei diritti umani e del diritto nazionale e internazionale³. Può trattarsi di una regione, di un paese, di un'area interna a un paese oppure che attraversa uno o più confini nazionali. Le attività situate in queste aree non sono necessariamente complici del conflitto.

Esente da conflitto è un'espressione utilizzata per descrivere materiale che, come confermato da opportune indagini di due diligence, non ha provocato alcun impatto negativo associato alle aree di conflitto e ad alto rischio. Tali impatti negativi comprendono gravi violazioni dei diritti umani o dei lavoratori, sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non statali o forze di sicurezza private che controllano illegalmente i siti minerari, e corruzione o altre dichiarazioni non veritiere e fraudolente circa l'origine dei metalli preziosi.

La **due diligence basata sul rischio** costituisce un livello di controllo della filiera commisurato ai rischi reali o potenziali individuati.

RIQUADRO 3: LA DUE DILIGENCE E ALTRI CONCETTI CHIAVE

Nell'ambito della norma CdC di RJC, per due diligence si intendono indagini ragionevoli condotte da un'azienda al fine di individuare e valutare i rischi correlati ad aree di conflitto e ad alto rischio. Si tratta in ogni caso di un processo attivo, che deve condurre alla preparazione di un programma di approvvigionamento responsabile che sia:

- **continuo:** perfettamente ed efficacemente integrato nei sistemi di gestione e nelle procedure quotidiane dell'azienda;
- **proattivo:** concepito e attuato al fine di individuare e attenuare i rischi e prevenire danni o altri risultati negativi. Prevede la messa a punto di una strategia e di una politica a sostegno delle attività di approvvigionamento responsabile. Comporta inoltre l'avvio proattivo di indagini e altre azioni quando le realtà dell'approvvigionamento (come fornitori, materiale e fonti) cambiano;
- **reattivo:** capace di avviare tempestivamente a lacune, discrepanze o rischi (reali o potenziali che siano) individuati grazie a un audit, al meccanismo di denuncia o nel corso delle normali attività aziendali. Può comportare una revisione delle procedure, la sospensione dei rapporti con alcuni fornitori o la separazione e la conservazione del materiale in questione.

All'interno della filiera si trovano aziende di ogni tipo e dimensione, con strutture e livelli di complessità diversi, e che possono ricoprire vari ruoli. Il livello di dettaglio del programma di due diligence di un'azienda deve essere commisurato al potenziale di rischio presente in filiera.

B Background

Aziende di ogni tipo ricorrono alla due diligence per informare i responsabili del processo decisionale circa la gestione del rischio. Nell'ambito della norma CdC, per due diligence si intendono indagini condotte al fine di valutare i rischi correlati ad aree di conflitto e ad alto rischio. Tali rischi comprendono gravi violazioni dei diritti umani, tortura, lavoro forzato od obbligatorio, crimini di guerra, sostegno a gruppi armati non statali o forze di sicurezza pubbliche o private che controllano illegalmente i siti minerari, corruzione o altre dichiarazioni non veritiere e fraudolente circa l'origine dei minerali, riciclaggio di denaro ed evasione fiscale. La due diligence è un processo finalizzato a ridurre al minimo l'esposizione di un'azienda a tali rischi nella fase di approvvigionamento dei minerali.

Le aziende che impiegano o si approvvigionano di minerali provenienti da aree di conflitto e ad alto rischio possono contribuire efficacemente al miglioramento del tenore di vita, alla crescita economica e alla prosperità sociale in tali zone. La due diligence fornisce informazioni atte a facilitare gli adempimenti lungo la filiera favorendo l'impegno nei confronti dei fornitori e l'adozione di misure di attenuazione del rischio.

³ Linee guida OCSE alla due diligence per filiere responsabili di minerali da aree di conflitto e ad alto rischio (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas).

Le linee guida OCSE sulla due diligence per le filiere di approvvigionamento responsabile di minerali da aree di conflitto e ad alto rischio ("le linee guida OCSE") forniscono alle aziende che attuano la due diligence raccomandazioni specifiche, strutturate in un quadro normativo di cinque fasi, allo scopo di incoraggiare le aziende a rispettare i diritti umani ed evitare di contribuire al conflitto attraverso le proprie decisioni e prassi di acquisto del materiale. L'ambito di applicazione delle linee guida OCSE è globale, pertanto è valido per qualsiasi tipo di minerale.

La sezione 1.2 illustra i concetti chiave, definisce le aspettative minime e fornisce esempi pratici per l'attuazione delle singole fasi. **Il presente documento non sostituisce le linee guida OCSE, ma è piuttosto da intendersi come una documentazione di supporto per la messa in atto di dette linee guida.**

Tabella 2: Applicabilità delle cinque fasi del quadro normativo OCSE alle aziende che richiedono la certificazione CdC

Linee guida OCSE	Applicazione	
	Progettazione di sistemi e processi	Attuazione
Fase 1: Sistemi di gestione efficaci	Tutte le aziende	Tutte le aziende
Fase 2: Individuazione e valutazione dei rischi di filiera	Tutte le aziende	Tutte le aziende
Fase 3: Gestione del rischio	Aziende con approvvigionamento presso aree di conflitto o ad alto rischio	Solo in presenza di indicatori di rischio nella Fase 2
Fase 4: Verifica della due diligence da parte di terzi	Condotta da un revisore accreditato RJC	Condotta da un revisore accreditato RJC
Fase 5: Rendicontazione sulla due diligence	Tutte le aziende	Tutte le aziende

MIGLIORAMENTO CONTINUO

Ai sensi delle linee guida OCSE, le aziende sono tenute a migliorare continuamente i propri programmi di due diligence, oltre che a rafforzare gli sforzi operati dal settore per combattere conflitti, corruzione e violazioni dei diritti umani.

A questo scopo, tutte le aziende devono monitorare prestazioni ed efficacia del proprio sistema di gestione della due diligence. Per alcuni processi ciò implica una valutazione continua, ad esempio riesaminare l'efficacia di specifiche misure di attenuazione del rischio, o individuare nuove aree per l'approvvigionamento e conseguenti risposte, oltre a una revisione completa dell'intero sistema almeno una volta l'anno.

FLESSIBILITÀ

La due diligence viene attuata da aziende di ogni tipologia e dimensione, pertanto, logicamente, varia anche la complessità dei programmi di approvvigionamento responsabile e di due diligence. Nelle pagine a seguire la presente guida fornirà, ove applicabile, esempi pratici e consigli appositamente rivolti alle diverse tipologie di aziende che richiedono la certificazione CdC di RJC. Importante: relativamente alle disposizioni 1.1 e 1.2, i collezionisti certificati CdC devono rispettare tutti i requisiti per le aziende di affinazione.

C Approccio all'attuazione consigliato

CdC 1.1: POLITICHE DI DUE DILIGENCE

Le entità devono adottare e comunicare ai propri fornitori e al pubblico una politica per la filiera di approvvigionamento di oro e platinoidi da aree di conflitto e ad alto rischio. Tale politica deve essere conforme all'Appendice II delle linee guida OCSE sulla due diligence per le filiere di approvvigionamento responsabile di minerali da aree di conflitto e ad alto rischio.

Punti da considerare:

- Stabilire una politica per la filiera che dichiari chiaramente la posizione dell'azienda in merito all'approvvigionamento responsabile da aree di conflitto e ad alto rischio. L'Appendice 1 riporta un modello di politica per la filiera consigliata (basato sull'Appendice II delle linee guida OCSE).
- Risolvere, ove applicabile, tutti i rischi individuati nell'Appendice II delle linee guida OCSE.
- Cercare di coinvolgere nello sviluppo della politica il personale interessato dalla sua attuazione, consultando, ad esempio, il personale dei reparti addetti allo sviluppo delle procedure aziendali, all'approvvigionamento di materiale, alla produzione, alle comunicazioni e così via. Si consiglia inoltre di consultare i principali fornitori, clienti e altre parti in causa esterne all'azienda. L'adozione di un approccio inclusivo, infatti, offre maggiori probabilità per l'implementazione pratica della politica.

- Utilizzare la politica come strumento di comunicazione per chiarire a fornitori e altre parti in causa la posizione e le aspettative dell'azienda:
 - rendendo la politica accessibile al pubblico (ad esempio pubblicandola sul sito Internet aziendale o nella documentazione istituzionale);
 - inviandola ai fornitori diretti mediante contratti o altre notifiche; e,
 - subordinatamente alle risorse disponibili, formando i fornitori e sviluppando la loro capacità di comprendere e rispettare al meglio i requisiti dell'azienda.

CdC 1.2: ADESIONE ALLE LINEE GUIDA OCSE

Le entità devono applicare i principi di due diligence relativi alle filiere di oro e platinoidi con modalità adeguate alle proprie dimensioni e alle circostanze in cui operano:

- le entità operanti nella catena del valore dell'oro devono rispettare le linee guida OCSE, nonché le raccomandazioni contenute nel supplemento alle linee guida OCSE destinato al settore dell'oro, nella misura in cui si applicano alle loro attività;
- le entità operanti nella catena del valore dei platinoidi devono rispettare le linee guida OCSE.

La sezione seguente, basandosi sul quadro normativo in cinque fasi delle linee guida OCSE sulla due diligence della filiera, fornisce consigli e suggerimenti per l'implementazione delle singole raccomandazioni OCSE (1A, 1B e così via). In particolare, la sezione fa riferimento al supplemento alle linee guida OCSE destinato al settore dell'oro, ugualmente rivolto alle aziende che operano nella catena del valore dei platinoidi, se non altrimenti specificato.

FASE 1 DELLE LINEE GUIDA OCSE: PREDISPOSIZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE EFFICACI


1A. Politica per la filiera

- Si veda la disposizione 1.1.

1B. Sistemi di gestione a supporto della due diligence

- Il sistema di gestione della due diligence inquadra e coordina attività, documenti e risultati relativi a più funzioni correlate tra loro attraverso la predisposizione di politiche, processi, procedure e sistemi. Può comprendere tutti o solo alcuni dei seguenti strumenti: procedure, liste di controllo, documenti orientativi, iniziative di formazione e database elettronici.
- Per essere efficace, un sistema di gestione della due diligence deve permettere di identificare le parti in causa e le fonti dell'azienda, oltre che di identificare e valutare i rischi associati. All'atto pratico, ciò implica:
 - predisporre un sistema comprendente una serie di componenti principali, come la raccolta di dati e documentazione, il monitoraggio degli adempimenti e così via (si veda la Figura 4);
 - integrare il sistema in tutte le diverse unità che, nella pratica, attuano e sostengono la filiera. Tale processo può variare in base all'azienda;
 - assegnare risorse sufficienti ad assicurare una conduzione e un monitoraggio efficienti del sistema.

Figura 4: Principali componenti di un efficace sistema di gestione della due diligence




- Designare un membro del personale responsabile della conduzione del sistema. Ove possibile, il responsabile deve essere adeguatamente qualificato ed esperto, e in grado di:
 - guidare lo sviluppo e la messa in atto della politica per la filiera;
 - coordinare e comunicare l'attuazione della politica all'intera organizzazione;
 - garantire l'adozione della politica da parte di tutti i fornitori coinvolti;
 - riesaminare le relazioni con i fornitori alla luce dei livelli di rischio;
 - condurre attività di formazione interna ed esterna;
 - esaminare e proporre miglioramenti al sistema di due diligence;
 - far fronte ai rischi individuati nella filiera;
 - redigere ogni anno una relazione pubblica sulla due diligence.
- Compatibilmente con le risorse disponibili è possibile delegare alcune delle mansioni di cui sopra ad altre persone, ma la responsabilità ultima deve ricadere su un solo membro del personale.
- Registrare tutte le decisioni prese in relazione al sistema di due diligence attraverso, ad esempio, verbali di riunioni, promemoria o resoconti interni, parimenti utilizzabili come prove nel corso delle verifiche.

1C. Predisporre un sistema che garantisca trasparenza, raccolta delle informazioni e controllo della filiera

- Per poter individuare e valutare i rischi è necessario innanzitutto conoscere la filiera e identificare i fornitori attraverso la raccolta di informazioni e documenti di diverso tipo, in base alla posizione occupata lungo la filiera (si veda la Figura 5)⁴:
 - le **entità a valle del ciclo** devono richiedere ai propri diretti fornitori l'identità delle aziende di affinazione a monte del ciclo, e ricevere prova che tali aziende abbiano condotto le attività di due diligence come da raccomandazioni delle linee guida OCSE;
 - le **imprese estrattive e le aziende di affinazione** che si approvvigionano presso siti minerari devono conoscere con chiarezza i siti di origine del materiale.
- Alcuni esempi del tipo di documenti e di prove da raccogliere sono riportati nell'Appendice 2 della presente guida.

Figura 5: Come individuare l'origine dell'oro e/o dei platinoidi in base al tipo di azienda



⁴ Per un elenco completo delle informazioni da raccogliere, consultare le linee guida OCSE (Fase 1).

- Ai sensi della certificazione CdC, le informazioni da produrre come prova d'origine variano in base al tipo di materiale (si veda la Tabella 3).

Tabella 3: Informazioni necessarie per stabilire l'origine di vari tipi di materiale

Tipo di materiale	Definizione	Informazioni necessarie per stabilirne l'origine
Oro/platinoidi da attività estrattiva	Oro/platinoidi provenienti da siti minerari e non ancora sottoposti ad affinazione.	Imprese estrattive e aziende di affinazione devono fornire indicazioni circa il paese e il sito minerario di origine.
Oro/platinoidi riciclati	Oro o platinoidi (come prodotti al consumatore finale o materiali usati, prodotti contenenti metalli preziosi, metalli derivati da rottami e scarti di lavorazione e materiali risultanti dalla fabbricazione di prodotti) già precedentemente affinati e successivamente sottoposti a un nuovo processo di affinazione o altra lavorazione intermedia a valle, per iniziare un nuovo ciclo di vita come oro/platinoidi riciclati.	Le aziende di affinazione che sono soci membri di RJC devono confermare che l'oro ricevuto è materiale riciclato, e raccogliere informazioni sufficienti ad escludere con ragionevole certezza che siano state rilasciate dichiarazioni false finalizzate a occultare l'origine dell'oro (oro da attività estrattiva nella filiera del materiale riciclato).
Oro/platinoidi esistenti	Oro/platinoidi affinati con data di produzione verificabile antecedente al 1° gennaio 2012.	Non è necessario determinare l'origine dei materiali, salvo quando vi siano validi elementi di prova per dubitare dell'autenticità dello status di materiale esistente (si veda la Fase 2 delle linee guida OCSE).

- Tutte le aziende, indipendentemente dalla tipologia, sono tenute a conservare per lo meno i documenti interni di magazzino e sulle transazioni utili a ricostruire tutti i movimenti in entrata e in uscita di oro e/o platinoidi. Nella fattispecie, è necessario raccogliere:
 - informazioni circa la forma, il tipo e il peso del materiale in entrata;
 - i dati dei fornitori, ivi incluse le informazioni KYC (si veda la Disposizione 2).
- Esistono vari modi di raccogliere queste informazioni nella pratica:
 - ove applicabile, utilizzare liste di controllo e moduli per raccogliere le informazioni presso i fornitori;
 - raccogliere le informazioni direttamente durante le riunioni; si tratta di un approccio forse più praticabile per le aziende di piccole dimensioni.
- Compatibilmente con le risorse disponibili, può essere utile il ricorso a un software per la gestione dei dati elettronici che semplifichi le operazioni di mappatura della catena e di raccolta delle informazioni.

RIQUADRO 4: DOMANDE E RISPOSTE: RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI

Come spiegare ai fornitori le aspettative dell'azienda?

Adottare uno o tutti gli approcci illustrati di seguito:

- Citare chiaramente la politica per la filiera in tutti i contratti commerciali e gli accordi scritti.
- Contattare tutti i fornitori per discutere con loro della politica e dei requisiti, e dare loro la possibilità di porre domande e chiedere eventuali chiarimenti. In questo modo si avrà anche l'occasione di valutare eventuali esigenze formative o di sviluppo delle capacità.
- Mettere a punto moduli e liste di controllo che riportino in modo chiaro le informazioni e i documenti necessari, e condividerli con i fornitori.
- Assistere i fornitori nello sviluppo di una loro strategia di gestione del rischio che sia conforme alla politica per la filiera.

Cosa fare se i fornitori non sono in grado o non vogliono fornire le informazioni necessarie?

Le ragioni per cui un fornitore non è in grado o non vuole fornire le informazioni richieste possono essere molteplici. Alcune sono di facile risoluzione, mentre altre potrebbero richiedere interventi più complessi, o persino la sospensione o l'estinzione del rapporto commerciale. Di seguito alcuni esempi di problemi e potenziali soluzioni:

- **il fornitore non comprende quanto gli viene richiesto:** parlare nuovamente con il fornitore per spiegare quali sono le informazioni necessarie e le relative motivazioni. Ove applicabile, offrire interventi formativi;
- **il fornitore non riesce a reperire le informazioni dai propri fornitori a monte:** offrire assistenza attraverso l'organizzazione di incontri congiunti con i fornitori a monte della filiera, allo scopo di rafforzare il messaggio. Offrire assistenza ai fornitori nell'organizzazione del sistema di gestione per ottenere una mappatura più efficace della filiera;
- **il fornitore non vuole fornire le informazioni richieste per motivi di riservatezza commerciale:** discutere della possibilità di stilare un accordo di riservatezza che regoli la condivisione di informazioni, e rassicurare il fornitore circa il preciso uso che verrà fatto delle informazioni fornite. Accertarsi che il fornitore comprenda chiaramente che la mancata comunicazione delle informazioni richieste può portare, in ultima istanza, alla risoluzione del rapporto commerciale.

1D. Forte impegno nei confronti dei fornitori

- Cercare di stabilire rapporti a lungo termine con i fornitori, preferendoli a rapporti a breve termine o contratti *una tantum*. Come sottolineato dall'OCSE, un solido rapporto azienda-fornitore agevola l'esecuzione della due diligence per la filiera.
- Assicurarsi che tutti i fornitori conoscano la politica adottata per la filiera e, qualora insorgano problemi, collaborare attivamente alla loro risoluzione prima di sospendere o concludere il rapporto. A tal fine, potrebbe essere necessario intraprendere attività di formazione o altre attività di sviluppo delle capacità che consentano ai fornitori di presentare tutte le informazioni e le garanzie richieste.


1E. Un meccanismo di denuncia efficace

- Secondo le linee guida OCSE, un meccanismo di denuncia è *“un sistema di allarme precoce per sensibilizzare ai rischi, che consenta alle parti interessate, inclusi gli informatori, di esprimere le proprie preoccupazioni in merito alle circostanze dell'estrazione, del commercio e del trattamento di minerali in aree di conflitto o ad alto rischio e della loro esportazione da tali zone. Ciò consente di avvisare le aziende dei rischi presenti nella filiera, al di là delle attività di valutazione dei fatti e dei rischi da esse intraprese.”*
- Tale meccanismo è parte essenziale del sistema di gestione dell'azienda, e in quanto tale:
 - fornisce a tutte le parti in causa un percorso da seguire per esprimere preoccupazione circa le aziende, le organizzazioni, le persone o le attività appartenenti alla filiera; e
 - sostituisce uno strumento atto a individuare e risolvere eventuali problematiche della filiera che potrebbero altrimenti passare inosservate (e nel lungo termine causare potenzialmente danni all'immagine aziendale ed effetti negativi sui diritti umani, ad esempio).
- In fase di predisposizione e attuazione di un meccanismo di denuncia per la filiera, assicurarsi di:
 - rendere il meccanismo facilmente accessibile a chiunque desideri farne uso, prevedendo diversi modi di presentazione delle denunce: tramite posta elettronica, posta tradizionale, telefono e di persona;
 - proteggere chi decide di presentare denunce consentendo di mantenere l'anonimato;
 - mantenere un registro accurato e aggiornato di tutte le denunce e delle contromisure intraprese;
 - istituire un processo e una procedura trasparenti per rispondere alle denunce; e rispondere a tutte le denunce in modo rapido ed efficiente;
 - per ogni denuncia, intraprendere interventi correttivi monitorabili e valutabili. Qualora una denuncia venga accantonata senza che siano prese contromisure, assicurarsi di registrare accuratamente ed esaustivamente le giustificazioni del caso e i particolari di eventuali indagini.
- Un esempio di meccanismo di denuncia è riportato nell'Appendice 3 e delinea una semplice procedura utilizzabile dalle aziende di piccole dimensioni.

Monitoraggio e revisione del sistema di gestione

- Sebbene di per sé non costituisca una raccomandazione OCSE, la necessità di provvedere periodicamente al monitoraggio e alla revisione del sistema di gestione della due diligence è implicita nel quadro normativo in cinque fasi, oltre che indispensabile per realizzare il concetto chiave OCSE di “miglioramento continuo”.
- Si pensi al processo di revisione come a un processo ciclico, che ha inizio con la valutazione degli adempimenti, prosegue con l’individuazione e la risoluzione di eventuali problemi per mezzo di opportuni interventi correttivi, seguite da rendicontazione e verifica dell’impatto di tali interventi, per poi ritornare alla valutazione, con cui il ciclo ha nuovamente inizio (si veda la Figura 6).

Figura 6: Processo di revisione del sistema di gestione



- Per garantire l’efficacia del processo, ricordarsi:
 - di condurre almeno una valutazione all’anno;
 - di designare un membro del personale responsabile del processo di due diligence aziendale (ma consentire il coinvolgimento di altri membri del personale e altri reparti, ove opportuno);
 - attuare un monitoraggio commisurato alla complessità del sistema di gestione; e,
 - ove applicabile, predisporre un piano d’azione formale comprendente gli interventi preventivi e correttivi del caso.

FASE 2 DELLE LINEE GUIDA OCSE: INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO ALL'INTERNO DELLA FILIERA

La fase verte sul riconoscimento delle fonti di basso e alto rischio presenti nella filiera, e sulla valutazione dei rischi associati a ciascuna fonte. Il processo si differenzia leggermente a seconda che riguardi le aziende a valle del ciclo oppure imprese estrattive o aziende di affinazione (si veda la Figura 7).

Figura 7: Il processo di individuazione e valutazione dei rischi all'interno della filiera per tipo di azienda



2A e 2B. Attività a rischio

- Le linee guida OCSE definiscono le fonti di basso e alto rischio in base alla presenza o meno di "indicatori di rischio" che segnalano un potenziale rischio di impatti negativi in filiera (ad esempio gravi violazioni dei diritti umani o attività che finanziano, alimentano o agevolano il conflitto).
- Tali indicatori si suddividono a grandi linee in tre diverse tipologie (si veda la Tabella 4), e la presenza di anche uno solo di essi all'interno della filiera obbliga l'azienda ad indagini approfondite e, ove necessario, a intraprendere interventi volti ad attenuare tali rischi.

Tabella 4: Elenco degli indicatori di rischio OCSE (ripreso dal supplemento alle linee guida OCSE destinato al settore dell'oro)

Tipo di indicatore di rischio	Descrizione dell'indicatore di rischio
Località di origine e transito di oro/platinoidi	Loro e/o i platinoidi hanno origine da o sono stati trasportati attraverso un'area di conflitto o ad alto rischio.
	Viene dichiarato che l'oro e/o i platinoidi hanno origine da un paese con riserve o scorte note limitate, probabili risorse o livelli di produzione attesi di oro e/o platinoidi limitati (vale a dire che i volumi di oro/platinoidi dichiarati per quel paese contrastano con le riserve note o i livelli di produzione attesi).
	Viene dichiarato che l'oro e/o i platinoidi hanno origine da un paese per il quale esiste la certezza o il ragionevole sospetto del transito di oro e/o platinoidi provenienti da aree di conflitto o ad alto rischio.
	Viene dichiarato che l'oro e/o i platinoidi hanno origine da materiale riciclabile/scarti o fonti miste e sono stati affinati in un paese per il quale esiste la certezza o il ragionevole sospetto del transito di oro e/o platinoidi provenienti da aree di conflitto o ad alto rischio.
Indicatori di rischio dei fornitori	I fornitori, o altre aziende note a monte della filiera, operano in una delle summenzionate località di origine e transito di oro/platinoidi contrassegnate a rischio, oppure hanno un azionista o altri interessi in fornitori di oro/platinoidi provenienti da una o più delle summenzionate località di origine e transito di oro/platinoidi contrassegnate a rischio.
	È noto che negli ultimi 12 mesi i fornitori o altre aziende a monte della filiera si sono approvvigionati di oro/platinoidi provenienti da una località di origine e transito di oro/platinoidi a rischio.
Circostanze per l'apposizione di indicatori di rischio	Eventuali anomalie o circostanze inusuali vengono individuate attraverso le informazioni raccolte nella Fase 1 delle linee guida OCSE, dando adito al ragionevole sospetto che l'oro possa contribuire a conflitti o gravi abusi associati all'estrazione, al trasporto e al commercio di oro/platinoidi.

- Esaminare e valutare periodicamente l'esposizione al rischio dell'azienda, in particolare nell'avvio di rapporti di collaborazione con nuovi fornitori, oppure qualora i fornitori esistenti modifichino le proprie prassi di approvvigionamento:
 - le **imprese estrattive e le aziende di affinazione** devono individuare eventuali indicatori di rischio all'interno della filiera e avviare le opportune indagini. Tuttavia, qualora si sia ragionevolmente stabilito che la filiera non presenta alcun indicatore di rischio, le fonti di oro e/o platinoidi possono essere considerate a basso rischio, e gli interventi necessari saranno limitati alla verifica dell'efficacia e del buon funzionamento del sistema di gestione aziendale (descritto nella Fase 1 delle linee guida OCSE);
 - le **aziende a valle del ciclo** devono in primo luogo individuare le aziende di affinazione presenti in filiera, quindi compiere sforzi ragionevoli e in buona fede volti a ottenere prova delle attività di due diligence messe in atto da tali aziende, al fine di verificare se hanno individuato (o avrebbero ragionevolmente potuto individuare) indicatori di rischio all'interno delle proprie filiere. Ci si può basare sulle prove generate durante la Fase 1 OCSE e su qualsiasi altra informazione raccolta tramite coinvolgimento diretto dei fornitori;
 - per individuare un indicatore di rischio, le linee guida OCSE consigliano di "esaminare il contesto delle singole località di origine e trasporto dell'oro, affidandosi a prove provenienti da fonti affidabili, e compiere sforzi in buona fede atti a stabilire determinazioni sensate in base alla definizione di aree di conflitto e ad alto rischio".
- All'atto pratico, si tratta di prendere in esame tutti i paesi, le regioni e le aree di approvvigionamento (o previste per l'approvvigionamento) e stabilire se si tratta o meno di aree di conflitto e ad alto rischio (si veda il Riquadro 5).

RIQUADRO 5: DEFINIZIONE DI AREA DI CONFLITTO O AD ALTO RISCHIO (CAHRA)

Negli anni '90 e 2000, relativamente all'estrazione di stagno, tantalio, tungsteno e oro, le aree CAHRA si limitavano essenzialmente alla Repubblica Democratica del Congo (RDC) e paesi limitrofi. Ciò fu in parte il risultato dell'attenzione data a questa regione in primo luogo dai gruppi per la difesa dei diritti umani, e successivamente dall'art. 1502 della legge Dodd-Frank degli Stati Uniti sulla riforma di Wall Street e la tutela del consumatore (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act), in base al quale le aziende statunitensi e alcune aziende estere devono rivelare se utilizzano cosiddetti "minerali da conflitto" provenienti da questi paesi.

Tuttavia per l'OCSE la definizione di area di conflitto o ad alto rischio non si limita ad un determinato paese, zona o tipo di minerale, ma è piuttosto di portata globale, analogamente alla definizione del futuro regolamento UE sui minerali da conflitto, che entrerà in vigore nel 2019. Pertanto, nella valutazione delle aree di conflitto o ad alto rischio da cui approvvigionarsi, le aziende dovranno ragionare sia su scala nazionale che subnazionale.

- Si consiglia di usufruire di tutti gli strumenti e gli approcci a disposizione, quali:
 - analisi delle relazioni sulle ricerche condotte da governi, organizzazioni internazionali e ONG, relazioni dell'ONU, mappe dei conflitti e altra letteratura pertinente;
 - utilizzo dell'elenco delle risorse online stilato dalla [Responsible Minerals Initiative](#) (già Conflict-Free Sourcing Initiative).
- Assicurarsi di possedere o di avere accesso a qualsiasi competenza, risorsa e sistema necessario a svolgere efficacemente il compito. Valutare se richiedere la valutazione da parte di un soggetto qualificato al fine di stabilire se nelle aree in cui viene estratto o trasportato il materiale della filiera prevale il conflitto.
 - **Nota:** ai sensi delle linee guida OCSE, la conduzione della due diligence è di responsabilità dell'entità, indipendentemente dal fatto che partecipi o meno a iniziative e programmi esterni inerenti la filiera. L'entità non deve dunque affidare a terzi, incluso RJC, alcun aspetto dell'attività di due diligence (eccezion fatta per la verifica da parte di terzi).
- In ogni caso, si consiglia di conservare un registro delle informazioni e delle prove su cui ci si è basati per determinare le fonti di alto e basso rischio della filiera.

2C. Esame e mappatura del rischio

- Dopo aver individuato tutti gli indicatori di rischio occorre individuare i rischi associati a ciascuno di essi. Le modalità adottate variano in base alla posizione occupata all'interno della filiera:
 - le **aziende a valle del ciclo** devono valutare le prassi di due diligence delle aziende di affinazione presenti in filiera;
 - le **imprese estrattive o le aziende di affinazione** devono stilare una mappa delle circostanze concrete per tutte le filiere a rischio, sia esistenti che previste (si veda il Riquadro 6);
 - in ogni caso, evitare di dismettere automaticamente una fonte ritenuta ad alto rischio: in primo luogo coinvolgere i fornitori e, ove possibile e appropriato, adottare strategie di attenuazione del rischio prima di sospendere o concludere il rapporto.

RIQUADRO 6: MAPPATURA DELLE CIRCOSTANZE CONCRETE

La mappatura delle circostanze concrete di una filiera a rischio prevede essenzialmente quattro tipi di attività:

- i. **Un'analisi approfondita del contesto** di tutte le località a rischio e delle prassi di due diligence dei fornitori a rischio. Questa deve includere:
 - ricerche documentali su estrazione, trasporto e commercio di oro/platinoidi e relativo impatto sul conflitto, sui diritti umani e sui danni ambientali nel paese d'origine;
 - il coinvolgimento delle parti interessate, ad esempio consultando i governi locali e centrali, le organizzazioni della società civile, le reti di comunità, e così via;
 - metodi atti a stabilire se i fornitori a monte della filiera dispongono di politiche e sistemi in atto conformi alle linee guida OCSE (ad esempio ricerche documentali, visite in loco, verifica casuale dei registri acquisti, revisioni procedurali per gli acquisti, AEA e finanziamento di attività di antiterrorismo).
- ii. **Valutazioni sul posto dell'oro e/o dei platinoidi da attività estrattiva** che coinvolgono team di persone impegnate nella redazione e nell'aggiornamento delle informazioni sulle modalità di estrazione, commercio, movimentazione ed esportazione dei minerali adottate dai fornitori.
 - Predisporre un team di valutazione congiunto insieme ad altre aziende che operano in aree simili, oppure crearne uno tramite un meccanismo o un'iniziativa di settore o costituita da più parti in causa.
 - Se non si riesce o non si desidera istituire un team congiunto, condurre valutazioni sul posto indipendenti.
- iii. **Determinazione dell'origine (LSM o AEA)**, vale a dire stabilire se l'oro e/o i platinoidi da attività estrattiva provengono da un'impresa estrattiva su larga scala (LSM) o da un'AEA.
 - Raccogliere ulteriori prove delle circostanze concrete di estrazione, commercio, gestione ed esportazione, come indicato nelle linee guida OCSE.
- iv. **Recarsi in loco presso i fornitori di oro e/o platinoidi riciclati** adottando un approccio basato sul rischio e dando priorità alle persone, ai luoghi e alle transazioni che presentano i rischi maggiori.
 - I fattori di rischio in questo caso possono riguardare il valore o il luogo della transazione, il tipo di materiale, la presenza di circostanze insolite e il tipo di fornitore.

2D. Valutazione del rischio

- Dopo la mappatura delle circostanze concrete per tutte le filiere a rischio, occorre valutare le informazioni raccolte per stabilire il livello di rischio.
- Ricerare prove di non conformità tra la politica per la filiera e le circostanze concrete relative a estrazione, trasporto e/o commercio di oro/platinoidi.
- All'atto pratico, si tratta di individuare la presenza di impatti negativi correlati ad aree di conflitto e ad alto rischio, come da Appendice II delle linee guida OCSE (si veda il Riquadro 7).

RIQUADRO 7: EFFETTI NEGATIVI CORRELATI ALLE AREE DI CONFLITTO E AD ALTO RISCHIO (CAHRA)

- Gravi abusi associati all'estrazione, al commercio e al trasporto di minerali
 - qualsiasi forma di tortura, trattamento crudele, disumano e degradante
 - qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligatorio
 - le peggiori forme di lavoro minorile
 - altre gravi violazioni e abusi dei diritti umani, quale la violenza sessuale diffusa
 - crimini di guerra o altre gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, crimini contro l'umanità o genocidio
- Sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non governativi
- Sostegno diretto o indiretto a forze di sicurezza private o pubbliche che controllano illegalmente i siti minerari, le rotte di trasporto e gli attori a monte della filiera (ivi inclusa la tassazione illegale)
- Corruzione attiva o dichiarazione falsa sull'origine dell'oro/dei platinoidi
 - riciclaggio di denaro sporco
 - evasione fiscale e mancato pagamento di tariffe e royalty ai governi

FASE 3 DELLE LINEE GUIDA OCSE: IDEAZIONE E ATTUAZIONE DI UNA STRATEGIA DI RISPOSTA AI RISCHI INDIVIDUATI

- Se durante la Fase 2 delle linee guida OCSE sono stati individuati rischi, occorre ideare e mettere in atto una strategia di gestione del rischio che consenta di reagire in modo rapido e adeguato ai cambiamenti nelle filiere a rischio, e di prevenire o attenuare gli impatti negativi, potenziali o effettivi, già presenti in filiera.
 - **Nota:** questo vale anche nel caso in cui non vi siano prove dirette che il rischio sia attualmente associato a un effettivo impatto negativo.
- Attenersi alle raccomandazioni OCSE (3A-3E) per mettere a punto una strategia di gestione del rischio in modo autonomo o tramite iniziative congiunte.

3A. Rendicontazione dei risultati

- Condividere i risultati della valutazione del rischio con i quadri superiori designati. Includere:
 - un elenco delle informazioni raccolte grazie alla valutazione;
 - dettagli sui rischi effettivi e potenziali individuati all'interno della filiera.

3B. Maggiore impegno nei confronti dei fornitori

- Incrementare l'impegno nei confronti dei fornitori ad alto rischio e potenziare i sistemi interni di trasparenza, raccolta delle informazioni e controllo della filiera dell'oro e/o dei platinoidi.
- Le aziende a valle del ciclo devono esaminare e aggiornare periodicamente le informazioni in loro possesso circa l'identità delle aziende di affinazione e i relativi risultati della due diligence di cui alla Fase 2 delle linee guida OCSE.
- Per le imprese estrattive e le aziende di affinazione, invece, maggiore impegno significa:
 - predisporre un sistema di tracciabilità per raccogliere e gestire le informazioni disaggregate;
 - potenziare le prassi per la sicurezza fisica lungo la filiera;
 - separare fisicamente tutti i materiali per i quali è stato individuato il rischio di associazione a conflitti e gravi violazioni dei diritti umani;
 - inserire nei contratti commerciali e negli accordi scritti con i fornitori il diritto di effettuare controlli a sorpresa.

3C. Un piano di gestione dei rischi

- Illustrare in un piano di gestione dei rischi la risposta dell'entità agli impatti negativi (in linea con l'Appendice II delle linee guida OCSE). Si ricordi che:
 - qualora nella filiera sia stato effettivamente individuato un impatto negativo, è necessario intraprendere le misure atte a risolvere il problema e attenuare tale impatto;
 - gli interventi che si decide di intraprendere dipendono dal tipo di impatto individuato (si veda la Tabella 5);
 - gli impatti di maggiore gravità richiedono contromisure immediate, ad esempio la risoluzione del rapporto con il fornitore o la sospensione temporanea del commercio finché l'impatto non risulti attenuato;
 - se non è stato individuato alcun effettivo impatto negativo, ma ne esiste la potenzialità, occorre intraprendere misure preventive adeguate.
- Nel decidere come rispondere al rischio, consultare le raccomandazioni di cui all'Appendice II e Appendice III delle linee guida OCSE (comprendenti indicazioni su quando escludere, sospendere o risolvere un rapporto commerciale).

Tabella 5: Impatti negativi e risposta adeguata (in base alle raccomandazioni di cui all'Appendice II delle linee guida OCSE)

Effetto negativo	Risposta adeguata
Gravi abusi associati all'estrazione, al commercio e al trasporto di minerali	Sospendere o risolvere immediatamente il rapporto con i fornitori. Attenuare ove possibile.
Sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non governativi	Sospendere o risolvere immediatamente il rapporto con i fornitori. Attenuare ove possibile.
Sostegno diretto o indiretto a forze di sicurezza private o pubbliche che controllano illegalmente i siti minerari, le rotte di trasporto e gli attori a monte della filiera (ivi inclusa la tassazione illegale)	Proseguire, o sospendere solo temporaneamente, il rapporto con i fornitori, ma implementare misure di attenuazione misurabili. Se tali misure risultano inefficaci, sospendere o risolvere il rapporto.
Corruzione attiva o dichiarazione falsa sull'origine dell'oro/dei platinoidi	Proseguire, o sospendere solo temporaneamente, il rapporto con i fornitori, ma implementare misure di attenuazione misurabili. Se tali misure risultano inefficaci, sospendere o risolvere il rapporto.

- Durante l'elaborazione di adeguate misure di attenuazione, rivolgersi alle aziende e alle persone presenti in filiera in grado di attenuare nel modo più efficace e diretto i rischi individuati.
- Ove possibile, consultare tutte le parti in causa interessate prima di concordare una strategia di attenuazione del rischio.
- **Nota:** qualora si disponga di informazioni insufficienti, errate o fraudolente circa l'origine dell'oro e dei platinoidi presenti in filiera (o rischi associati), consultare la bozza di documento OCSE sulle migliori prassi (<https://www.oecd.org/daf/inv/mne/3T-Best-Practice-Paper-1.pdf>)⁵, che potrebbe fornire suggerimenti in merito.

3D e 3E. Attuazione e seguito

- Mettere in atto il piano di gestione dei rischi mediante l'esecuzione di tutte le azioni di attenuazione e prevenzione stabilite.
- Effettuare un monitoraggio continuo della situazione della filiera per verificare andamento ed efficacia del piano attuato.
- Adottare una strategia di gestione del rischio flessibile, in grado di adattarsi a tutti gli eventuali cambiamenti nella filiera, ricordando che tali cambiamenti potrebbero comportare la necessità di ripetere, in tutto o in parte, quanto già intrapreso per individuare, prevenire o attenuare gli impatti negativi.
- Se, dopo tutti gli sforzi di attenuazione ragionevolmente compiuti, non siano ancora stati ottenuti i risultati auspicati, potrebbe essere necessario risolvere il rapporto con il fornitore.

FASE 4 DELLE LINEE GUIDA OCSE: ESECUZIONE DI UNA VERIFICA INDIPENDENTE DA PARTE DI TERZI SULLE PRASSI DI DUE DILIGENCE

- Questa fase verrà condotta da un revisore accreditato da RJC durante la certificazione CdC.

FASE 5 DELLE LINEE GUIDA OCSE: RENDICONTAZIONE ANNUALE SULLA DUE DILIGENCE DELLA FILIERA

5A. Rendiconti annuali

- La pubblicazione periodica di rendiconti costituisce un efficace strumento di trasparenza perché genera fiducia nelle misure intraprese per la gestione e il monitoraggio dei rischi nella filiera.
- Pubblicare, ad esempio sul sito Internet aziendale o nella documentazione istituzionale, almeno un rendiconto all'anno sulle prassi e i sistemi di due diligence messi in atto.
- Il livello di dettaglio del rendiconto deve essere commisurato al livello di rischio presente in filiera. Ad esempio, le entità che non si approvvigionano presso aree di conflitto o ad alto rischio non sono tenute a includere informazioni relative alla Fase 3 delle linee guida OCSE.
- I requisiti di rendicontazione variano in base al tipo di azienda (si veda la Tabella 6 per un elenco delle informazioni chiave che i vari tipi di azienda devono includere nel rendiconto annuale).

⁵ Il documento è stato redatto per le aziende operanti nella filiera dello stagno, del tantalio e del tungsteno, ma gli approcci suggeriti sono validi anche per la filiera dell'oro e/o dei platinoidi.

Tabella 6: Requisiti di rendicontazione annuale ai sensi della Fase 5 delle linee guida OCSE (e della certificazione CdC di RJC)

Categoria	Includere informazioni su:
Imprese estrattive e aziende di affinazione	
Fase 1: predisposizione di sistemi di gestione efficaci	Politica per la filiera
	Organigramma dirigenziale e responsabilità relative al programma di due diligence
	Sistemi di controllo interni e procedure di raccolta delle informazioni
	Sistema di conservazione dei dati e procedure di identificazione dell'origine del materiale
Fase 2: individuazione e valutazione del rischio all'interno della filiera	Sistemi per l'individuazione delle località a rischio
	Descrizione degli indicatori di rischio nella filiera
	Misure intraprese per mappare le filiere a rischio
	Metodi, prassi e informazioni prodotte dai team di valutazione sul posto
Fase 3: ideazione e attuazione di una strategia di risposta ai rischi individuati (ove applicabile)	Rischi effettivi e potenziali individuati (non per i fornitori potenziali)
	Metodi utilizzati per rafforzare i sistemi di controllo interni al fine di raccogliere informazioni affidabili dalle filiere a rischio
	Misure intraprese per gestire i rischi, ivi incluso il coinvolgimento delle parti in causa interessate
	Sforzi compiuti per monitorare e tenere traccia degli adempimenti riguardanti l'attenuazione del rischio
	Numero di istanze in cui il socio membro ha deciso di risolvere il rapporto con i fornitori
	Tutte le istanze di attenuazione del rischio e risultati dopo sei mesi delle misure intraprese
Ulteriori requisiti di rendicontazione per le aziende di affinazione	
Fase 4: esecuzione di una verifica indipendente da parte di terzi sulle prassi di due diligence	Sintesi della relazione di verifica, prestando la dovuta attenzione ai requisiti di riservatezza commerciale e ad altre problematiche inerenti la sicurezza in materia di concorrenza
Aziende a valle del ciclo	
Fase 1: predisposizione di sistemi di gestione efficaci	Politica per la filiera
	Organigramma dirigenziale e responsabilità relative al programma di due diligence
	Sistemi di conservazione dei dati
Fase 2: individuazione e valutazione del rischio all'interno della filiera	Misure intraprese per individuare le aziende di affinazione della filiera
	Valutazione delle prassi di due diligence dell'azienda di affinazione fornitrice
	Metodologia di valutazione del rischio nella filiera aziendale
	Rischi effettivi o potenziali individuati
Fase 3: ideazione e attuazione di una strategia di risposta ai rischi individuati (ove applicabile)	Misure intraprese per gestire i rischi, ivi incluso il coinvolgimento delle parti in causa interessate
	Sforzi compiuti per monitorare e tenere traccia degli adempimenti riguardanti l'attenuazione del rischio
	Tutte le istanze di attenuazione del rischio e risultati dopo sei mesi delle misure intraprese

CdC 1.3: REQUISITI PER LE AZIENDE DI AFFINAZIONE

Le aziende di affinazione devono porre in essere sistemi di controllo interni sui materiali che consentano la riconciliazione dei movimenti di magazzino in entrata e in uscita in un determinato periodo. Le aziende di affinazione dell'oro, inoltre, devono raccogliere e condividere ogni anno con RJC, entro i limiti della riservatezza commerciale, informazioni circa il sito minerario di origine dell'oro da attività estrattiva.

Punti da considerare:

- Porre in essere e attuare sistemi per i controlli interni sui materiali che rendano possibile una CdC per ciascuna transazione in oro e/o platinoidi. Ciò implica individuare e documentare ogni singola transazione del materiale.
- **Per ogni movimento in entrata** (ricezione di oro e/o platinoidi), registrare:
 - la data di ricezione fisica del materiale, o la data di inserimento nel sistema di controllo aziendale;
 - forma, tipo e descrizione fisica del materiale;
 - peso e saggio del materiale (con determinazioni che possono essere fornite dalla controparte, dall'azienda di affinazione o da una terza parte);
 - un codice di riferimento interno univoco assegnato a ciascun movimento in entrata, per barra, lingotto o lotto di materiale accettato. Assicurarsi che il codice coincida con quello utilizzato per tutte le altre informazioni raccolte tramite due diligence in merito al medesimo movimento in entrata.
- **Relativamente a tutti i movimenti in uscita** (invio di oro e/o platinoidi), registrare e rendere identificabile il prodotto mediante:
 - nome e/o timbro o logo dell'entità;
 - anno di affinazione o di fabbricazione;
 - un riferimento univoco (ad esempio numero di serie, identificazione elettronica o altro mezzo idoneo).
- Assicurarsi che il peso complessivo dell'oro ricevuto e presente in magazzino durante il periodo di verifica sia riconciliabile con i movimenti in entrata e in uscita di tale periodo. A questo scopo:
 - predisporre un processo di riconciliazione dei materiali ricevuti, presenti in inventario, perduti, esternalizzati e venduti;
 - registrare il contenuto totale di oro e/o platinoidi nel materiale in oro ricevuto durante il periodo di verifica, e il contenuto totale di oro e/o platinoidi nei prodotti in oro spediti durante il periodo di verifica (in modo che la riconciliazione dei totali sia dimostrabile e siano giustificabili eventuali perdite);
 - indagare sulle eventuali discrepanze riscontrate tra il contenuto totale di oro e/o platinoidi nel materiale ricevuto e in quello spedito, e registrare il risultato delle indagini.
- Le aziende di affinazione devono inoltre condividere con RJC i dettagli sul sito minerario di origine (si veda il Riquadro 8).

RIQUADRO 8: CONDIVISIONE DEI DATI CON RJC

Tutte le aziende di affinazione dell'oro che richiedono la certificazione CdC devono comunicare ogni anno a RJC i dati in loro possesso circa il sito minerario di origine, ivi inclusi:

- un elenco di tutti i siti minerari di origine della totalità dell'oro ricevuto. Al momento della certificazione CdC, l'elenco deve riferirsi al periodo di verifica, successivamente andrà comunicato su base annua;
- l'identità dei siti minerari di origine situati in aree di conflitto e ad alto rischio (CAHRA);
- una sintesi dei criteri di definizione delle aree di conflitto e ad alto rischio (in base all'attuazione della disposizione 1).

I dati verranno utilizzati nei materiali formativi di RJC e per mantenere l'integrità del riconoscimento reciproco con il programma di approvvigionamento esente da conflitto della Responsible Minerals Initiative e il programma di approvvigionamento responsabile della London Bullion Market Association (LBMA).

(CdC 2) KNOW YOUR COUNTERPARTY/ CONOSCI LA TUA CONTROPARTE (KYC)

A Applicabilità e definizioni

La presente disposizione si applica a tutte le entità e a tutto il materiale in oro e/o platinoidi da loro trattato.

Il **titolare effettivo** è la persona fisica a cui appartiene in ultima analisi una controparte, o che controlla tale controparte, e/o la persona per conto della quale viene effettuata una transazione. Sono incluse anche le persone che esercitano il controllo definitivo su una data persona giuridica o accordo legale.

Le **fonti illegali** sono fonti di materiale che contravvengono al diritto applicabile. Comprendono tutte le fonti coinvolte in attività estrattive illegali o riciclaggio di oro o denaro, oltre a tutte le fonti utilizzate per finanziare conflitti, attività terroristiche o criminose.

I **principi KYC** richiedono alle imprese di determinare l'identità di tutte le organizzazioni con cui trattano, di conoscere chiaramente i loro rapporti d'affari e, entro limiti ragionevoli, di individuare e reagire a schemi di transazione insoliti o sospetti. Stabiliti al fine di combattere il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento del terrorismo, i principi KYC si applicano sia ai fornitori che ai clienti (ma non ai consumatori finali).

Il **riciclaggio di denaro sporco** è il procedimento mediante il quale i proventi finanziari della criminalità vengono camuffati per occultare la loro origine illegale.

Una **persona politicamente esposta** è una persona a cui è affidata (o era affidata) un'importante carica pubblica. Dato il suo status e la sua influenza, si trova in una posizione di cui è possibile abusare per commettere reati quali riciclaggio di denaro e reati presupposti correlati, quali corruzione e concussione, oltre ad attività legate al finanziamento del terrorismo.⁶

B Background

Per loro stessa natura i metalli preziosi sono particolarmente ricercati dalle organizzazioni criminali che desiderano legalizzare i propri beni: hanno un valore intrinseco, sono facili da contrabbandare e vengono venduti e acquistati ovunque nel mondo. Per questo motivo, chiunque tratti queste merci di valore elevato, ivi incluse varie parti della filiera della gioielleria, è esposto ad attività quali riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo, soprattutto se i controlli sono troppo deboli per impedirne il commercio in forma anonima.

Ecco perché è necessario stabilire politiche e procedure KYC per il settore della gioielleria. Esse svolgono un ruolo di importanza cruciale nell'ambito della due diligence per quanto riguarda la valutazione, l'attenuazione e la rendicontazione dei rischi presenti in filiera. Permettono inoltre di assicurarsi che le aziende evitino fonti di materiale illegale e attività potenzialmente criminose.

Per essere efficace, un programma KYC deve comprendere sia i fornitori che i clienti (e ove richiesto dal diritto locale, anche i consumatori finali).⁷ Ai sensi della norma CdC di RJC, il programma deve consentire di determinare l'identità di tutte le organizzazioni con cui si fanno affari, di conoscere e comprendere i rapporti commerciali, e infine di individuare e reagire a transazioni insolite o sospette.

Inoltre, poiché il riciclaggio di denaro è un'attività criminosa, è necessario assicurarsi di conoscere le leggi e le norme antiriciclaggio in vigore in tutte le giurisdizioni in cui si opera. Se si effettuano transazioni internazionali occorre conoscere e rispettare il diritto applicabile vigente nelle diverse giurisdizioni.

I soci membri di RJC devono inoltre conformarsi alla disposizione del Codice di Procedura relativa al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (COP 10). A tal fine i soci membri sono dunque tenuti a gestire le transazioni in contanti in conformità alle leggi locali oppure, in mancanza di tale legislazione, in linea con le raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria.

⁶ Fonte: Linee guida del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI): Persone politicamente esposte, giugno 2013.

⁷ Esistono rischi specifici correlati all'approvvigionamento di oro riciclabile, come indicato nella Sezione 7 della presente guida.

C Approccio all'attuazione consigliato

CdC 2.1: POLITICA E PROCEDURE KYC

L'entità deve documentare una politica e procedure KYC per i partner d'impresa, vale a dire fornitori o clienti di oro, platinoidi o prodotti di gioielleria contenenti questi materiali. Politica e procedure devono, tra le altre cose:

- Stabilire l'identità e, in base alla valutazione del rischio o al diritto applicabile, il titolare effettivo e i proprietari/azionisti della controparte.
- Verificare che la controparte e, ove applicabile, i titolari effettivi non compaiano negli elenchi governativi dei soggetti o delle organizzazioni implicate in riciclaggio di denaro sporco, frode o coinvolgimento con organizzazioni vietate e/o finanziatrici di conflitti.
- Garantire una conoscenza aggiornata della natura dell'attività, delle finanze e delle fonti di approvvigionamento dei materiali.
- Monitorare le transazioni per individuare attività insolite o sospette e riferire alle autorità competenti eventuali transazioni sospette.
- Conservare adeguatamente i dati per un minimo di cinque anni o per il periodo definito dalla normativa nazionale, se più lungo.

È necessaria una valida serie di procedure KYC documentate a supporto delle attività in quattro settori: verifica delle identità, individuazione delle controparti ad alto rischio, verifica dei dati e monitoraggio per rilevare transazioni sospette (si veda la Figura 8).

Figura 8: Quattro settori con procedure documentate essenziali per creare un valido programma KYC



Punti da considerare:

- Le procedure KYC devono consentire di stabilire l'identità di tutte le organizzazioni con cui si fanno affari (vale a dire le controparti), ivi inclusi, in base alla valutazione del rischio o al diritto applicabile, i corrispondenti titolari effettivi. Ciò implica la necessità di raccogliere, esaminare e conservare dati e informazioni utili al fine di verificare l'identità della controparte, ad esempio⁸:
 - Nome della controparte (azienda/organizzazione/persona)
 - Indirizzo della sede legale
 - Indirizzo della sede commerciale
 - Referente e recapiti
 - Data e paese di costituzione
 - Numero di iscrizione al registro delle imprese
 - Nome di eventuali società controllate e controllanti
 - Descrizione dell'attività d'impresa principale (ivi incluse le fonti di materiale)
 - Titolari effettivi (in base al livello di rischio)
 - Azionisti
 - Membri del CdA
 - Organigramma dirigenziale
 - Affiliazioni statali, militari o politiche
 - Informazioni di carattere finanziario
 - Copie di politiche pertinenti (politica KYC, politica per la filiera)
- Assicurare e mantenere una conoscenza aggiornata della controparte, inclusa la natura della sua attività, delle finanze e delle fonti di approvvigionamento dei materiali.
- Individuare le controparti ad alto rischio attraverso strumenti quali la lista dei paesi ad alto rischio e non cooperativi stilata dal Gruppo d'azione finanziaria (GAFI), e stabilirne titolari effettivi e proprietari/azionisti.
- L'individuazione delle controparti ad alto rischio può contribuire a prendere coscienza della propria vulnerabilità al coinvolgimento in attività di riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo. Stabilire indicatori di rischio atti ad esaminare i nuovi clienti o fornitori prima di fare affari con loro per la prima volta, e in seguito continuare a monitorare le transazioni. Se viene individuata una controparte ad alto rischio, seguire la due diligence della filiera (disposizione 1.1) e valutare se applicare adeguate misure di attenuazione oppure porre fine al rapporto commerciale. Tra le controparti più a rischio vi sono quelle con una o più tra le seguenti caratteristiche (per ulteriori informazioni consultare la guida GAFI sull'approccio basato sul rischio):
 - Scarsa conoscenza del settore
 - Richiesta di termini e condizioni finanziarie insolite
 - Mancanza di una sede di attività definita, oppure situata in luoghi insoliti o in paesi ad alto rischio
 - Proposte di transazione insensate
 - Uso di istituti bancari insoliti o distanti
 - Uso di istituti finanziari diversi dalle banche, senza alcun legittimo scopo apparente
 - Frequenti e inesplicati cambiamenti di conti bancari o personale contabile
 - Uso di società senza alcun legittimo motivo di ordine fiscale, legale o commerciale apparente
 - Organigramma insolitamente complesso
 - Coinvolgimento di terzi nelle transazioni
 - Rifiuto di fornire l'identità dei titolari effettivi o di chi detiene le quote di controllo nei casi in cui sarebbe previsto
 - Ricerca dell'anonimato attraverso la conduzione delle normali attività commerciali tramite contabili, legali o altri intermediari
 - Uso dei contanti diverso dalla norma
 - Coinvolgimento di persone politicamente esposte

⁸ L'elenco può variare considerevolmente in base al tipo di azienda e di attività della controparte.

- Assicurarsi che la controparte (e, ove applicabile, i titolari effettivi) non compaia in una watchlist o in un elenco sanzionatorio del governo in causa, ivi incluse le liste stilate nel paese in cui si opera o in cui opera la controparte, e qualsiasi altra lista ritenuta rilevante. Validi riferimenti sono costituiti da:
 - [sito Internet del Jewelers Vigilance Committee](#)
 - [Responsible Minerals Initiative](#)
 - [lista delle persone messe all'indice e indesiderate](#) stilato dall'ufficio di vigilanza sui beni patrimoniali esteri, OFAC (per i soci membri che operano, commerciano o si sono costituiti negli Stati Uniti)
 - programmi software in commercio che consentono di verificare più elenchi sanzionatori contemporaneamente
- Qualora si individui una controparte che figura in una watchlist o in un elenco sanzionatorio, agire a norma di legge; ove applicabile, interrompere il rapporto con detta controparte e presentare una relazione di attività sospetta.
- Dopo aver determinato identità e livello di rischio delle controparti, è importante mantenersi informati e consapevoli della loro attività. Ciò implica verificare che l'organizzazione operi effettivamente come dichiarato: per i fornitori ad alto rischio, recarsi in loco per averne conferma.
- Mettere a punto procedure di monitoraggio atte a individuare transazioni insolite o sospette. Valutare se:
 - instaurare contatti con le forze dell'ordine
 - rivolgersi a fornitori di servizi terzi allo scopo di verificare le informazioni e lo stato del credito dell'azienda e di facilitare il controllo dei nomi all'interno degli elenchi sanzionatori
 - documentare i risultati nell'ambito della strategia generale di gestione del rischio
- Stabilire procedure per comunicare adeguatamente alle autorità preposte eventuali attività sospette.
 - **Nota:** se si individua un rischio di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, stabilire tipologia e scopo dell'attività criminosa non è di responsabilità dell'entità. L'entità ha tuttavia la responsabilità di comunicare tale rischio alle autorità competenti.

CdC 2.2: RESPONSABILITÀ KYC

L'entità deve nominare una persona responsabile dell'attuazione della politica e delle procedure KYC.

Punti da considerare:

- Assicurarsi che politica e procedure KYC siano supervisionate da una persona esperta e opportunamente qualificata, in possesso di:
 - esperienza nel settore e un'ottima conoscenza delle principali controparti;
 - una buona conoscenza delle tecniche di riciclaggio del denaro, e di come potrebbero venire usate nelle transazioni e nelle aree del settore in cui opera.
- Le aziende di grandi dimensioni e quelle ad alto rischio devono predisporre un programma di finanziamento formale di attività di antiriciclaggio e antiterrorismo sotto l'autorità di un quadro superiore designato e, ove appropriato, integrarlo con altri programmi di conformità e sicurezza.
- Valutare se incaricare un revisore ufficiale indipendente di effettuare revisioni e verifiche periodiche del programma KYC.

CdC 2.3: ANALISI KYC

L'entità deve condurre revisioni periodiche della politica e delle procedure KYC attuate per garantirne l'adeguatezza e l'attualità in qualsiasi momento.

Punti da considerare:

- Esaminare periodicamente la politica e le procedure KYC, almeno una volta l'anno.
- Qualora vengano individuate lacune nei dati, documentare e monitorare tutti gli eventuali interventi correttivi intrapresi per garantire validità ed efficacia del programma KYC.
- In base alle dimensioni dell'azienda, assicurarsi di formare adeguatamente il personale sui principi KYC e le procedure di conformità correlate, ivi inclusi gli indicatori di rischio.

PARTE II: GESTIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA

(CdC3) SISTEMI DI GESTIONE E RESPONSABILITÀ**A** *Applicabilità e definizioni*


La presente disposizione si applica a tutti i soci membri che richiedono la certificazione CdC.

Un sistema di gestione comprende tutti i processi gestionali e la documentazione che insieme costituiscono una struttura sistematica atta a garantire che le mansioni siano svolte in modo corretto, coerente ed efficace allo scopo di raggiungere i risultati auspicati, e di ottenere prestazioni sempre migliori.

B *Background*

Per creare una struttura per una CdC occorre innanzitutto istituire un sistema di gestione riguardante tutte le parti della norma CdC applicabili, in tutte le strutture aventi in custodia materiale CdC. Il sistema si compone di tre elementi dinamici che interagiscono tra loro: persone, processi e documenti cartacei. Affinché il sistema funzioni in modo efficiente le persone devono essere addestrate e competenti, e devono comprendere le proprie responsabilità; i processi devono essere impostati in modo da definire quali sono le mansioni e le attività da svolgere; e i documenti cartacei sono necessari per garantire coerenza, misurare i risultati e gestire i dati rilevati (si veda la Figura 9).

Figura 9: Le tre componenti del sistema di gestione interagiscono e sono dinamiche



C *Approccio all'attuazione consigliato*

CdC 3.1- 3.7: SISTEMI DI GESTIONE

- (3.1) L'entità deve disporre di sistemi di gestione documentati volti a garantire il rispetto di tutti i requisiti della norma applicabili nelle strutture aventi in custodia il materiale CdC che sono sotto il suo controllo.
- (3.2) L'entità deve assegnare a un membro del personale e la responsabilità della conformità a tutti i requisiti della norma applicabili.
- (3.3) L'entità deve stabilire e implementare attività di comunicazione e di formazione atte a rendere il personale formato ed informato circa le proprie responsabilità a fronte della presente norma.
- (3.4) L'entità deve gestire i dati relativi a tutti i requisiti della norma applicabili e conservarli per un minimo di cinque anni o per il periodo definito dalla normativa nazionale, se più lungo.
- (3.5) L'entità deve porre in essere sistemi atti a fare fronte a qualsiasi ragionevole richiesta di verifica dei documenti di trasferimento CdC da essa rilasciati.
- (3.6) L'entità deve condurre revisioni periodiche a cadenza almeno biennale dei propri sistemi di gestione per garantirne l'adeguatezza e l'attualità in qualsiasi momento.
- (3.7) L'entità che richiede la certificazione CdC deve essere un socio membro di RJC, o controllata da un socio membro di RJC, in regola, e impegnarsi pertanto a osservare prassi operative responsabili conformi al Codice di Procedura (COP) di RJC.

Punti da considerare:

- Per supportare un approccio del tipo Catena di Custodia procedere come segue:
 - designare un dirigente responsabile che sovrintenda i sistemi e il personale CdC;
 - predisporre o adattare sistemi interni per tenere traccia di tutti i materiali CdC in custodia;
 - identificare tutti i punti del flusso di lavoro in cui c'è il rischio che materiale idoneo o CdC venga mescolato con materiale non idoneo o non CdC, e predisporre controlli per garantire la separazione;
 - comunicare i processi e le procedure a tutto il personale addetto;
 - conservare dati e informazioni a verifica delle dichiarazioni CdC per dimostrare l'efficacia dei controlli.
- I sistemi di gestione possono assumere forme diverse a seconda della natura e delle dimensioni dell'azienda, del livello di automazione e dell'uso dell'informatica, del tipo di materiale gestito, dei punti in cui il materiale potrebbe essere mescolato, e così via. Ad esempio, il sistema di gestione per la separazione del materiale CdC presso un'azienda di affinazione sarà diverso da quello di un piccolo dettagliante.
- In tutti i casi, il revisore CdC dovrà verificare che il sistema di gestione in essere (vale a dire le persone, i processi e la relativa documentazione cartacea) sia in grado di rispettare i requisiti della norma CdC. Tipicamente, questo richiede una serie di elementi di prova, come illustrato nella Tabella 7.

Tabella 7: Esempi del tipo di prove ricercate dai revisori per verificare la conformità alla disposizione 3 della norma CdC

Disposizione	Prova di conformità
3.1	<ul style="list-style-type: none"> • Iniziative atte a identificare e controllare i rischi di non conformità. • Risorse adeguate (finanziarie, umane, di attrezzature, informatiche, ecc.) per lo svolgimento delle mansioni e delle attività previste. • Politiche e procedure (documentate o meno) che vengono comprese e applicate con coerenza. • Un processo interno che controlli regolarmente la concezione e l'efficacia dei controlli.
3.2	<ul style="list-style-type: none"> • Designazione chiara di un dirigente responsabile.
3.3	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione del personale addetto. • Processi di comunicazione per garantire che le informazioni critiche raggiungano i rispettivi clienti e fornitori.
3.4	<ul style="list-style-type: none"> • Dati e documentazione CdC a supporto di tutte le sezioni applicabili della norma. • Dati e documentazione risalenti ad almeno cinque anni prima.
3.5	<ul style="list-style-type: none"> • Sistemi di verifica dei documenti di trasferimento CdC rilasciati dall'azienda.
3.6	<ul style="list-style-type: none"> • Dati delle revisioni del sistema di gestione condotte ogni due anni (e ogniqualvolta l'attività aziendale sia sottoposta a cambiamenti che potrebbero ripercuotersi sul sistema).
3.7	<ul style="list-style-type: none"> • Stato di appartenenza a RJC in qualità di Socio Membro.

(CdC 4) CONTROLLI INTERNI SUI MATERIALI

A Applicabilità e definizioni

La presente disposizione si applica a tutti i soci membri che richiedono la certificazione CdC.

B Background

Sono disponibili diversi tipi di modelli CdC per tenere traccia dei movimenti dei prodotti e delle dichiarazioni associate all'interno della filiera. La norma CdC è concepita per supportare un modello di separazione, o modello per "merce sfusa", che garantisca che il materiale idoneo non venga mescolato con materiale non idoneo (benché sia consentito mescolare materiale idoneo proveniente da due o più fonti certificate, se correttamente documentato). Tuttavia, la norma consente anche il supporto di un più rigido modello di protezione dell'identità, o modello di "tracciabilità e rintracciabilità", che garantisce la separazione del materiale idoneo proveniente da un determinato sito estrattivo da quello proveniente da altre fonti, consentendo di risalire a un unico punto di origine inequivocabile. In ultima analisi, spetta al socio membro di RJC decidere come impiegare la norma CdC a supporto di uno dei due modelli, o di entrambi.

Nella pratica, l'attuazione dei modelli è basata sui cosiddetti "controlli interni", vale a dire misure stabilite al fine di monitorare e controllare il materiale in entrata e in uscita. Per le aziende che trattano sia materiale CdC che non CdC, si tratta essenzialmente di tenere traccia di singoli lotti, fisicamente separati, di materiale CdC a cui è associato un codice univoco.

Molte aziende del settore della gioielleria dispongono già di sistemi di registrazione di queste informazioni (per la gestione del magazzino e del flusso di lavoro, e a supporto del sistema di contabilità finanziaria) che nella maggior parte dei casi si possono facilmente adattare anche al controllo del materiale CdC.

C Approccio all'attuazione consigliato

CdC 4.1: CONTROLLI DI SEPARAZIONE

L'entità deve individuare tutti i punti in cui il materiale idoneo e/o il materiale CdC in sua custodia possa mescolarsi con materiale non idoneo o materiale non CdC, e mettere in atto controlli volti a garantire la separazione.

Punti da considerare:

- Se si desidera rilasciare dichiarazioni CdC è necessario tenere separato il materiale CdC dal materiale non CdC.
- La soluzione più semplice per garantire tale separazione è trattare unicamente materiale CdC. Tuttavia, benché si tratti di una soluzione praticabile per molte imprese estrattive (per le quali la certificazione CdC implica che tutta la produzione idonea può essere venduta come materiale CdC), difficilmente si applica alle aziende a valle del ciclo, caratterizzate da un gran numero di fornitori e filiere complesse.
- Per trattare materiale CdC e materiale non CdC all'interno della stessa sede è necessario attuare:
 - **misure fisiche** per separare il materiale CdC e il materiale non CdC in termini di spazio, ad esempio mediante linee di lavorazione separate, identificazione e scorte di magazzino; oppure
 - **misure temporali** per separare il materiale CdC e il materiale non CdC in termini di tempo, ad esempio mediante lavorazione a lotti sulla stessa linea di produzione o nello stesso spazio di lavoro.

- La lavorazione a lotti è particolarmente indicata per le aziende di affinazione su scala industriale, che producono metalli di purezza elevata utilizzando linee di produzione e procedimenti metallurgici complessi e che mescolano abitualmente materiali da attività estrattiva, riciclabili ed esistenti.
- Per facilitare la separazione nelle aziende di affinazione, la norma CdC consente una mescolanza minima tra lotti separati che si verifichi, ad esempio, per la presenza di sottoprodotti di attività estrattiva nei crogioli o in fluidi di processo intermedio (si veda il Riquadro 9).
- Per facilitare la separazione negli ambienti di produzione, caratterizzati da processi produttivi (quali formazione di lega, fusione, lavorazione meccanica, montaggio, lucidatura e incisione) che di solito implicano macchine o stazioni di lavoro che trattano linee di prodotto differenti, la certificazione a fronte della norma CdC di RJC non richiede la pulitura delle macchine tra lotti CdC e non CdC.
- **Nota:** un prodotto di gioielleria può comprendere componenti fabbricati con materiale CdC e altri con materiale non CdC, purché i componenti CdC siano identificabili separatamente. Ad esempio, a una catena d'oro CdC può essere abbinato un ciondolo d'oro non CdC, perché i due componenti sono identificabili separatamente. Invece, nel caso di un anello d'oro ottenuto dalla fusione di oro CdC mescolato con oro non CdC, il prodotto non è più considerato CdC in quanto non è più possibile distinguere le due fonti.
 - Assicurarsi di registrare e di descrivere accuratamente ogni materiale non CdC nel documento di trasferimento CdC dei prodotti di gioielleria (si veda CdC 10).

RIQUADRO 9: CASO DI STUDIO: AFFINAZIONE DI LOTTI PER LA PRODUZIONE DI ORO FINO

Per produrre oro con una finezza di 999,9 si impiega l'affinazione elettrolitica dell'oro, in base alla quale gli anodi fusi da oro non puro vengono immersi in un elettrolita aurifero in una cella elettrolitica, generalmente per diversi giorni. Gli anodi si dissolvono nell'elettrolita e l'oro di elevata purezza si deposita sui catodi che vengono poi estratti dalla cella recuperando l'oro al termine del processo.

L'elettrolita può essere riutilizzato, ma conterrà una minima quantità di oro dal lotto precedente. Sostituire l'elettrolita riutilizzabile tra materiale CdC e non CdC richiederebbe molto tempo, sarebbe costoso e dispendioso, e RJC ritiene che questa minima mescolanza non infici gli obiettivi o gli scopi della norma CdC. Pertanto RJC consentirà che lo stesso elettrolita sia utilizzato per affinazione di lotti sia CdC sia non CdC. Lo scopo è ridurre al minimo i costi di affinazione nella produzione di oro CdC.

CdC 4.2 E 4.3: CONTROLLI INTERNI

(4.2) I sistemi interni dell'entità devono essere in grado di riconciliare il peso totale di materiale idoneo e/o materiale CdC in custodia con i movimenti in entrata e in uscita del materiale CdC in custodia presso l'entità in un determinato periodo. Se l'entità ha in custodia prodotti di gioielleria contenenti materiale CdC, per la riconciliazione è possibile considerare il conteggio dei pezzi invece del peso.

(4.3) Se l'entità rilascia un documento di trasferimento CdC per materiale CdC identificato come avente una determinata provenienza o altre caratteristiche, i sistemi interni dell'entità devono garantire il rispetto dei requisiti di separazione e riconciliazione di cui alle disposizioni 4.1 e 4.2 a supporto della separazione di tale materiale CdC.

Punti da considerare:

- Per tenere traccia del materiale CdC in custodia ricorrere alla conservazione dei dati e alla gestione del magazzino.
- Assicurarsi che i dati di magazzino consentano di identificare in modo univoco partite, lotti o componenti fisici, e che includano il peso esatto di ciascun lotto.
- Per le aziende a ciclo continuo è possibile definire i lotti utilizzando segmenti temporali specifici, per misurare il flusso di materiale in entrata e in uscita.
- Progettare il sistema di inventario in modo che possa:
 - mostrare in qualsiasi momento posizione, stato e peso di ogni lotto o componente;
 - registrare variazioni di peso dovute alla lavorazione e ai movimenti di magazzino in entrata e in uscita, con controlli in atto allo scopo di garantire che le variazioni rientrino nei normali livelli di tolleranza (si veda il Riquadro 10). Per i prodotti di gioielleria, registrare il conteggio dei pezzi invece del peso.
- Se l'azienda gestisce materiale CdC a supporto della dichiarazione di "tracciabilità e rintracciabilità", il sistema d'inventario deve registrare anche le informazioni sulla provenienza del materiale e supportare ogni ulteriore separazione da altri tipi di materiale CdC.
 - **Nota:** in base alla norma CdC non è necessario separare i materiali CdC per provenienza.

RIQUADRO 10: RICONCILIAZIONE DEL PESO

Relativamente al materiale idoneo in magazzino, il peso registrato per i movimenti in entrata e in uscita non è necessariamente un numero fisso. I processi di affinazione e produzione, infatti, spesso comportano perdite e scarti, con conseguente riduzione del peso. D'altro canto, i processi di produzione di leghe potrebbero comportare un aumento del peso, in quanto al materiale idoneo vengono aggiunti altri materiali e componenti.

Nella fase estrattiva e di affinazione risulta ancora più difficile stimare il peso del materiale idoneo. Saggi, campioni e altre analisi indicano la probabile concentrazione media di metalli nel minerale metallifero e nei residui di lavorazione di sottoprodotti, ma non è possibile conoscere o registrare il peso effettivo se non a lavorazione ultimata e finché il materiale idoneo non viene dichiarato prodotto finito.

CdC 4.4: ESTERNALIZZAZIONE DEI CONTROLLI

I sistemi interni dell'entità devono verificare e documentare che il contenuto di ogni spedizione di materiale CdC ricevuta da e/o inviata ad altre entità certificate, a terzisti esterni o aziende di servizi, sia descritto con precisione dal rispettivo documento di trasferimento CdC. Qualora si rilevi un errore dopo la spedizione del materiale CdC, l'entità e l'altra parte devono documentare l'errore e mettere in atto gli interventi correttivi concordati.

Punti da considerare:

- Stabilire procedure atte a verificare le spedizioni di materiale CdC in entrata e in uscita, e a garantire la presenza di un documento di trasferimento CdC per ciascuna di esse.
- Documentare le procedure di approvazione delle spedizioni di materiale CdC, e includere il requisito della firma di un dipendente responsabile che attesti il contenuto di ciascuna spedizione.
- Utilizzare sistemi efficaci e proporzionati alle dimensioni dell'azienda. Non è necessario dotarsi di apparecchiature o dispositivi informatici costosi e sofisticati. Evitare i sistemi che fanno largo uso di registrazioni manuali perché più inclini all'errore.

(CdC 5) TERZISTI ESTERNI E AZIENDE DI SERVIZI

A Applicabilità e definizioni

La presente disposizione si applica a tutti i soci membri che richiedono la certificazione CdC e che affidano la lavorazione o la fabbricazione di materiale CdC a fornitori non certificati.

Un **terzista esterno** è una persona, azienda o altra attività che prende in custodia il materiale di lavorazione o fabbricazione per conto di un'altra entità.

Un **azienda di servizi** assume la custodia di, e fornisce servizi su, materiale idoneo e CdC, tenendolo separato per conto del cliente senza modificare fisicamente il materiale sotto la propria custodia. Le aziende di servizi comprendono laboratori di classificazione, saggiatori, periti stimatori, imprese di sicurezza e di trasporti.

B Background

Molte aziende del settore della gioielleria, in particolare le piccole imprese e quelle che operano al centro della filiera, affidano il lavoro sui materiali a strutture esterne, come i terzisti esterni (per la lavorazione o la fabbricazione del materiale) e le aziende di servizi (che lavorano sui materiali senza modificarli fisicamente).

I terzisti esterni comprendono aziende di ogni tipo, dai piccoli laboratori ai grandi produttori, che lavorano o fabbricano prodotti per conto di molti clienti, senza differenziare i vari materiali in base all'origine. Le aziende di servizi comprendono laboratori di classificazione, saggiatori, periti stimatori, imprese di sicurezza e di trasporti e nell'ambito dell'attività di routine devono tenere separati i materiali per cliente.

Ai fini della certificazione CdC è importante che le entità esterne siano in grado di segregare il materiale CdC e di mantenere l'integrità della custodia. La norma CdC di RJC prevede diverse disposizioni a garanzia di tale capacità. I fornitori di servizi che non prendono in custodia materiale CdC non vengono considerati aziende di servizi ai sensi della norma CdC, e comunque le aziende di servizi non rientrano nell'ambito di certificazione CdC. I terzisti esterni non certificati CdC devono invece essere inclusi nell'ambito della certificazione.

C Approccio all'attuazione consigliato

CdC 5.1: CONDIZIONI PER L'ESTERNALIZZAZIONE

L'entità non deve trasferire materiale CdC a terzisti esterni o aziende di servizi se non nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. L'entità deve essere la legittima proprietaria del materiale CdC trasferito a terzisti esterni o all'azienda di servizi, e non può rinunciare alla titolarità dello stesso.
- b. L'entità deve valutare il rischio di potenziale non conformità alla presente norma derivante dal coinvolgimento dei terzisti esterni o delle aziende di servizi che prendono in custodia il materiale CdC di proprietà dell'entità, e deve stabilire, in base a tale valutazione, che si tratta di un rischio accettabile.
- c. Il terzista esterno che prende in custodia il materiale CdC dell'entità deve essere incluso nell'ambito di certificazione dell'entità e disporre di un sistema di gestione in essere conforme alla disposizione 4 (circa i controlli interni sui materiali) della presente norma.
- d. Il terzista esterno incluso nell'ambito di certificazione dell'entità non deve esternalizzare alcuna lavorazione di materiale CdC ad altri terzisti.

Punti da considerare:

- Non occorre sottoporre a verifica le aziende di servizi di cui ci si avvale in quanto identificare il materiale del cliente e tenerlo separato da quello degli altri è parte della loro attività quotidiana.
- Tuttavia, quando si dà incarico a un'azienda di servizi è comunque consigliato valutare e documentare i rischi di non conformità alla norma CdC. Nella maggior parte dei casi si tratta semplicemente di riportare informazioni sintetiche nel registro di tutte le aziende di servizi che trattano materiale CdC.
- Consigliare ai terzisti esterni di richiedere la certificazione CdC in proprio (i terzisti esterni certificati CdC non devono essere inclusi nell'ambito di certificazione dell'entità).
- Includere tutti i terzisti esterni non certificati CdC nell'ambito di certificazione dell'entità ai fini della verifica.
- In tutti i casi, assicurarsi:
 - di mantenere la proprietà dei materiali affidati a terzisti esterni;
 - di aver valutato tutti i rischi di non conformità alla norma CdC, ritenendoli accettabili. Per garantire che la conformità a questo requisito possa essere verificata dal revisore è necessario documentare la valutazione del rischio e la definizione di rischio accettabile. La valutazione dei rischi va approvata da un dirigente responsabile e aggiornata ogni 12-18 mesi (in preparazione alle verifiche di certificazione e di sorveglianza). Qualora i rischi siano definiti non accettabili, cercare alternative che consentano di attenuarli, ad esempio lo sviluppo di infrastrutture, l'impiego di fornitori diversi o un approccio graduale alla CdC (si veda il Riquadro 11);
 - che il terzista esterno disponga di sistemi per tenere separato il materiale CdC dal materiale non CdC (in conformità alla disposizione 4 della norma CdC relativa ai controlli interni sui materiali);
 - che il terzista esterno non affidi a sua volta alcuna lavorazione di materiale CdC ad altro terzista esterno;
 - che il terzista esterno possa essere sottoposto a verifica di conformità. Ricordarsi di includere nell'autovalutazione descrizioni ed elementi di prova dei controlli interni sui materiali presso il terzista esterno per assistere i revisori nella valutazione dei rischi.
- Su richiesta dell'entità, o del terzista, RJC può omettere l'identità dei terzisti esterni sottoposti a verifica dallo stato della certificazione pubblicato sul proprio sito Internet.

RIQUADRO 11: FILIERE COMPLESSE

Probabilmente le aziende con filiere complesse, che impiegano più fornitori e terzisti esterni, hanno bisogno di più tempo per adeguarsi a un approccio del tipo catena di custodia. Tra i fattori da valutare nel passaggio vi sono i costi del cambiamento verso la logistica di filiera, quali nuovi approcci alla separazione, finanziamento e approvvigionamento in senso stretto; rapporti e influenza su fornitori e terzisti; e la potenziale limitazione della rosa di fornitori a quelli che sono in grado di trattare materiale CdC. A seconda dei fattori le aziende possono decidere di:

- cominciare solo con una piccola parte di produzione, a titolo di prova; oppure
- cercare di approvvigionare materiale CdC per contribuire a incrementare la fornitura, ma non mantenere la separazione all'interno o presso i terzisti esterni finché volume e/o sistemi non risulteranno adeguati.

Questo approccio non richiede la certificazione CdC, pur supportando gli sforzi a monte per un approvvigionamento responsabile.

CdC 5.2: RESTITUZIONE DEL MATERIALE ESTERNALIZZATO

Relativamente alla restituzione di materiale CdC da parte del terzista esterno o dell'azienda di servizi:

- a. l'entità deve verificare e registrare che i trasferimenti ricevuti dall'entità a seguito della restituzione di materiale CdC siano conformi ai documenti di trasferimento rilasciati dall'entità al momento della spedizione del materiale CdC al terzista esterno o all'azienda di servizi, tenendo conto delle eventuali modifiche al materiale CdC previste a seguito delle attività di lavorazione o fabbricazione svolte dal terzista esterno;
- b. in caso di non conformità, l'entità non rilascerà alcun ulteriore documento di trasferimento CdC per tale materiale.

Punti da considerare:

- Sorvegliare il trasferimento e il rientro del materiale CdC a e da terzi esterni. A questo scopo:
 1. al momento di trasferire materiale CdC a un terzista esterno, compilare il documento di trasferimento CdC con tutte le informazioni richieste sul materiale CdC in questione;
 2. quando rientra il materiale CdC, chiedere al terzista di fornire informazioni su ogni variazione di peso o di materiale a seguito della lavorazione, e registrarle;
 3. utilizzare queste informazioni per redigere il documento di trasferimento CdC che accompagnerà il successivo trasferimento di materiale CdC.
- Qualora vi fossero incongruenze ingiustificate tra le informazioni registrate al momento del trasferimento e quelle registrate al rientro (come ingiustificate variazioni di peso o sostituzioni di materiali) ciò significa che il terzista non ha rispettato la separazione e in tal caso il materiale o i prodotti non possono più essere considerati materiale CdC.

PARTE III: SISTEMI DI CONFERMA DELL'IDONEITÀ DEI MATERIALI

Si può creare materiale CdC solo mediante dichiarazioni di materiale idoneo contenute nei documenti di trasferimento CdC rilasciati da entità certificate CdC.

Le disposizioni 6-8 specificano i requisiti di sistema che devono essere rispettati per poter rilasciare tali dichiarazioni. Leggere la guida alle disposizioni 6-8, unitamente alla guida alle disposizioni 9 e 10, che trattano la gestione delle dichiarazioni di materiale idoneo e dei documenti di trasferimento CdC.

(CdC 6) MATERIALE IDONEO DA ATTIVITÀ ESTRATTIVA

A Applicabilità e definizioni

Questa disposizione si applica a tutte le entità che rilasciano dichiarazioni di materiale idoneo per i materiali da attività estrattiva.

Per i materiali idonei da attività estrattiva la CdC di RJC ha inizio presso il sito minerario. Le imprese estrattive e quelle che si approvvigionano direttamente presso i siti minerari (in genere le aziende di affinazione) possono ugualmente rilasciare dichiarazioni di idoneità per materiale da attività estrattiva, ove applicabile.

Il **materiale esente da conflitto** è materiale che, secondo opportuna indagine di due diligence, non ha provocato impatti negativi associati alle aree di conflitto e ad alto rischio. Tali impatti negativi comprendono gravi violazioni connesse a diritti umani, conflitti o diritti dei lavoratori, sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non statali o forze di sicurezza private che controllano illegalmente i siti minerari, o corruzione e altre dichiarazioni non veritiere e fraudolente circa l'origine dei metalli preziosi.

Il **materiale idoneo da attività estrattiva** è materiale esente da conflitto prodotto utilizzando pratiche estrattive responsabili, come da norma CdC.

I **sottoprodotti di attività estrattiva** comprendono oro o platinoidi affinati da residui di lavorazione (ad esempio fanghiglia) derivati dalla lavorazione metallurgica di altri metalli, quali rame, piombo, zinco o nichel.

Un **sito minerario** è un sito per l'estrazione dal sottosuolo di oro, platinoidi o minerali contenenti quantità commerciabili di oro o platinoidi.

Il **materiale da attività estrattiva** è materiale prodotto da un sito minerario, solitamente sotto forma di concentrato di minerale, lega non pura o materiale affinato.

B Background

Il materiale da attività estrattiva rappresenta la maggioranza dei metalli preziosi presenti sul mercato⁹. Si tratta di un settore soggetto a difficoltà di natura ambientale e sociale. Affrontare direttamente queste difficoltà è essenziale per mantenere l'integrità di una CdC, la quale si basa sulla certezza che il materiale da attività estrattiva immesso nella filiera sia esente da conflitto e prodotto mediante attività estrattiva responsabile. Per una definizione di attività estrattiva responsabile si veda il Codice di Procedura di RJC. Esistono altre definizioni: altre norme e programmi per il settore estrattivo offrono analoghe garanzie di attività estrattiva responsabile rilasciate da terzi e finalizzate ad attenuare i rischi ambientali e sociali.

La necessità di gestire tali rischi è particolarmente importante nel caso delle miniere artigianali e su piccola scala (AEA), che svolgono un ruolo di primo piano nella filiera della gioielleria, sia in termini di sostentamento che di opportunità di sviluppo. Poiché il settore delle AEA è soggetto a rischi ambientali e sociali specifici collegati, ad esempio, al lavoro forzato o minorile, o a rischi per la salute e la sicurezza, RJC ha istituito partnership con varie organizzazioni per la normazione delle AEA al fine di promuovere prassi responsabili in questo settore.


I criteri di idoneità definiti per la CdC devono garantire che il materiale da miniera, proveniente sia da un'attività estrattiva su larga scala che da una miniera artigianale e su piccola scala, sia prodotto in modo responsabile, esente da conflitto e rafforzato da una garanzia di terzi. Tali criteri identificano cinque potenziali fonti di materiale idoneo da attività estrattiva, tutte conformi al COP o equivalente (si veda la Tabella 8). Tutte le fonti devono comunque essere verificate tramite prassi di due diligence e KYC (si veda la Figura 10). È inoltre consentito mescolarle, sebbene venga richiesto di registrare tutte le informazioni in merito, come da disposizione 9.3.

⁹ Secondo il [World Gold Council](#), il materiale da attività estrattiva costituisce il 75% della produzione d'oro, e il 79% di quella di platino (secondo [Johnson Matthey Summary of Platinum Supply & Demand in 2016](#)).

Tabella 8: Fonti di materiale CdC idoneo da attività estrattiva

Disposizione	Prova di conformità
<p>6.1a</p> <p>Siti minerari che rientrano nell'ambito di certificazione CdC di un'entità</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Richiede la certificazione in base al Codice di Procedura RJC e la certificazione CdC. • Al fine di includere le società miste, sono compresi anche i siti minerari in cui l'entità CdC ha un interesse legittimo e le cui strutture rientrano nell'ambito di certificazione CdC di un'altra entità certificata CdC. • In questi casi le dichiarazioni di materiale idoneo sono rilasciate dal sito minerario.
<p>6.1b</p> <p>AEA che operano su concessioni minerarie dell'entità</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lo scopo è supportare la disposizione 33 del Codice di Procedura RJC che prescrive alle imprese estrattive di sostenere la formazione professionale delle AEA. • In questi casi le dichiarazioni di materiale idoneo sono rilasciate dal sito minerario (vale a dire il titolare della concessione).
<p>6.1c</p> <p>Siti minerari o produttori che non sono soci membri di RJC, ma con certificazione conforme a una norma per le AEA riconosciuta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le norme per le AEA vengono identificate attraverso il riconoscimento formale di norme analoghe da parte di RJC. • I sistemi di certificazione per AEA sono riconosciuti. • In questi casi le dichiarazioni di materiale idoneo sono rilasciate dall'entità che si approvvigiona direttamente presso il sito minerario oppure dai produttori, in genere le aziende di affinazione.
<p>6.1d</p> <p>Siti minerari non CdC soggetti a programmi di garanzia per attività estrattive ammessi e convalidati come conformi al Codice di Procedura RJC</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si rivolge a miniere su media e larga scala formalizzate. • I programmi di garanzia per attività estrattive ammessi vengono valutati attraverso il processo di riconoscimento formale di RJC per le parti equivalenti al Codice di Procedura. • L'approccio di convalida viene adottato per confermare che il sito minerario opera secondo uno standard equivalente al Codice di Procedura RJC ed è stato sottoposto a una garanzia di terzi di livello equivalente. • In questi casi le dichiarazioni di materiale idoneo sono rilasciate dall'entità che si approvvigiona direttamente presso il sito minerario, in genere un'azienda di affinazione.
<p>6.1e</p> <p>Lavorazione di residui contenenti tracce di metalli preziosi da cui si possono estrarre sottoprodotti di attività estrattiva</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La dichiarazione di materiale idoneo per sottoprodotti di attività estrattiva può essere rilasciata solo dall'azienda di affinazione del sottoprodotto.

Figura 10: Il percorso verso il materiale idoneo da attività estrattiva



C Approccio all'attuazione consigliato

Le disposizioni da 6.1a a 6.1e individuano le varie fonti di materiale idoneo da attività estrattiva. Ai sensi della norma CdC è consentito mescolarle, ma viene richiesto di registrare tutte le informazioni in merito, come da disposizione 9.3.

CdC 6.1A: SITI MINERARI CERTIFICATI CdC

L'entità deve disporre di sistemi in essere atti ad accertare che il materiale da attività estrattiva per cui l'entità rilascia una dichiarazione di materiale idoneo provenga unicamente dalle seguenti fonti di approvvigionamento:

- siti minerari che rientrano nell'ambito della propria certificazione CdC, o per i quali l'entità è titolare di interessi legittimi, e che rientrano nell'ambito di certificazione CdC di un'altra entità certificata CdC.

Punti da considerare:

- Per i siti minerari che vendono o trasferiscono l'intera produzione senza alcuna mescolanza, la certificazione CdC non presenta particolari difficoltà ed è possibile rilasciare dichiarazioni di materiale idoneo per tutto il materiale da attività estrattiva (si veda il Riquadro 12).
- Lo stesso vale per i siti minerari in cui l'entità ha un interesse legittimo e che rientrano nell'ambito di certificazione CdC di un'altra entità certificata CdC.
- Qualora vi siano punti in cui il materiale idoneo da attività estrattiva, proveniente da siti minerari che rientrano nell'ambito di certificazione dell'entità, potrebbe essere mescolato con materiale non idoneo proveniente da altri siti minerari (ad esempio mediante trasporto e/o lavorazione verso unità di lavorazione in loco dell'entità), per ottenere la certificazione CdC l'entità deve essere in grado di garantire la separazione tra materiale idoneo e non idoneo.

RIQUADRO 12: SITI MINERARI CERTIFICATI CdC

Le entità che possiedono o controllano siti minerari potrebbero valutare di affiancare alla verifica di certificazione COP una verifica di certificazione CdC, allo scopo di incrementare le efficienze e valorizzare al meglio la certificazione per i soci membri.

Dopo avere ottenuto la certificazione CdC, qualora non vi sia mescolanza con materiale non idoneo, i siti minerari dell'entità potranno dichiarare idonea la totalità del materiale prodotto.

L'ambito di certificazione CdC non deve necessariamente coprire tutte le strutture dell'entità, pertanto è possibile limitare inizialmente la certificazione ad alcuni siti, a titolo di prova, per poi adottare per intero un approccio del tipo catena di custodia.

CdC 6.1B: AEA SU CONCESSIONI

L'entità deve disporre di sistemi in essere atti ad accertare che il materiale da attività estrattiva per cui l'entità rilascia una dichiarazione di materiale idoneo provenga unicamente dalle seguenti fonti di approvvigionamento:

- b. imprese di miniere artigianali e su piccola scala (AEA) operanti su concessioni minerarie dell'entità che abbiano preso parte a iniziative di formazione professionale di AEA, e con due diligence a conferma che il materiale proviene da attività estrattive di tali imprese e non da fonti illegali.

Punti da considerare:

- Le entità interessate a dichiarare idoneo materiale prodotto presso AEA operanti su loro concessione, devono dimostrare di rispettare la disposizione 33 del Codice di Procedura di RJC¹⁰.
- Devono inoltre predisporre controlli volti a garantire l'effettiva provenienza del materiale da un'AEA operante in loco (e non da altre AEA) e documentare quanto sopra esposto nell'ambito del processo di due diligence.
- Qualora la produzione dell'AEA si svolga nelle concessioni di esplorazione o di estrazione dell'entità, quest'ultima può acquistarla e dichiararla materiale idoneo, che può essere anche mescolato alla produzione idonea CdC dell'entità prima di essere venduto o trasferito.
- Se nel paese in cui si opera esiste un quadro normativo per le AEA, quelle operanti nelle concessioni dell'entità devono produrre materiale idoneo da attività estrattiva ai sensi della norma CdC nel pieno rispetto di tale quadro normativo.
- Se invece non vige alcun quadro normativo specifico per le AEA, valutare la possibilità di favorirne l'istituzione, ad esempio facilitando la formalizzazione delle AEA proponendo contratti da terzisti o accordi di sfruttamento oppure sostenendo gli sforzi del governo in questo senso.
- Se in dubbio, richiedere il parere di un esperto circa l'approvvigionamento di materiale CdC dalle AEA e nel contesto del processo di verifica.

CdC 6.1C: NORMA RICONOSCIUTA PER AEA RESPONSABILI

L'entità deve disporre di sistemi in essere atti ad accertare che il materiale da attività estrattiva per cui l'entità rilascia una dichiarazione di materiale idoneo provenga unicamente dalle seguenti fonti di approvvigionamento:

- c. siti minerari o produttori certificati in base a una norma relativa ad AEA responsabili riconosciuta da RJC, e con due diligence documentata a conferma che il materiale proviene da detti siti minerari o produttori.

Ai sensi di questa disposizione, le entità possono approvvigionarsi di materiale da attività estrattiva prodotto da AEA responsabili. Le fonti di materiale da AEA sono talvolta certificate in base al Codice di Procedura di RJC, ma più spesso in base a una norma esterna focalizzata allo sviluppo, ideata per affrontare le peculiari difficoltà del settore delle AEA.

¹⁰ Secondo la disposizione 33 del COP "Qualora nelle proprie zone di attività si verifichi attività estrattiva artigianale e su piccola scala (AEA) non sotto il controllo del socio membro, i soci membri del settore estrattivo: a. Si impegnano direttamente con le AEA [...] e b. Partecipano a iniziative [...] che consentano la formazione professionale delle AEA, secondo la situazione".

Punti da considerare:

- Per l'approvvigionamento di materiale idoneo da attività estrattiva presso le AEA, una possibilità è rappresentata dall'impiego di produttori certificati secondo una delle norme del settore riconosciute da RJC (in base a un'analisi tecnica che ne verifichi l'allineamento con il Codice di Procedura). Alla data di redazione del presente documento, esse sono:
 - [la norma Fairmined per l'oro](#); e
 - [la norma Fairtrade per l'oro](#).
- Assicurarsi di disporre di prove documentali che dimostrino la certificazione del materiale approvvigionato; la predisposizione di questi documenti è parte delle attività di due diligence.

CdC 6.1D E 6.2: SITI MINERARI CONVALIDATI

(6.1) L'entità deve disporre di sistemi in essere atti ad accertare che il materiale da attività estrattiva per cui l'entità rilascia una dichiarazione di materiale idoneo provenga unicamente dalle seguenti fonti di approvvigionamento:

- d. siti minerari soggetti a un programma di garanzia per attività estrattive responsabili ammesso da RJC e convalidato come conforme ai requisiti del COP RJC in base alla disposizione 6.2.

(6.2) L'entità che impiega materiale idoneo proveniente da siti minerari soggetti a un programma di garanzia per attività estrattive responsabili ammesso da RJC in base alla disposizione 6.1d deve disporre di apposita documentazione atta a confermare l'esecuzione del seguente processo di convalida:

- a. KYC avanzato per ogni sito minerario utilizzando la relativa lista di controllo RJC avanzata;
- b. analisi documentale della conformità del sito minerario al COP condotta con l'ausilio della Guida pratica di autovalutazione RJC e che tenga conto dello schema per attività estrattive ammesso da RJC;
- c. ulteriori ricerche su relazioni di affidabilità e conformità legale in materia di diritti dei lavoratori e condizioni di lavoro, requisiti di legge nel paese di operatività e una valutazione della conformità del sito minerario;
- d. verifica in loco, o una verifica da parte di terzi, in cui tutte le disposizioni COP siano applicate;
- e. conferma dell'idoneità CdC.

Ai sensi di questa disposizione, le entità possono approvvigionarsi di materiale da attività estrattiva prodotto da imprese estrattive su media e larga scala responsabili e formalizzate. Le fonti di materiale idoneo da attività estrattiva che rientrano in questa categoria devono essere certificate ai sensi del Codice di Procedura di RJC o soggette a uno schema ammesso per attività estrattive.

Punti da considerare:

- Tutti i siti minerari privi di certificazione CdC devono essere convalidati come fonti di materiale CdC idoneo. A questo scopo, l'entità deve essere in grado di confermare che il sito minerario è in grado di produrre materiale:
 - per il quale è stata confermata l'assenza di legami con le aree di conflitto e ad alto rischio (come da disposizione 6.3); e
 - estratto in maniera responsabile (come da definizione del Codice di Procedura di RJC).
- Il processo di convalida prevede un insieme di attività di raccolta dati, coinvolgimento del sito minerario e verifica sul posto. Si articola su quattro fasi, ma il livello di approfondimento di ciascuna di esse varia in base al tipo di sito minerario oggetto della valutazione (si veda [linee guida fase per fase](#)).
- In ogni caso, tale approccio mira a favorire la conoscenza del sito minerario al fine di valutarne la capacità a fornire materiale CdC idoneo. Dopo aver analizzato le informazioni raccolte nell'ambito di ciascuna fase si potrà decidere se passare o meno a quella successiva.
- Il ricorso a questo processo di convalida è inteso unicamente per le entità con approvvigionamento **diretto** dal sito minerario.
- Tale approccio si rivolge alle imprese estrattive formalizzate e su larga scala (e non alle AEA, a cui sono rivolte le disposizioni 6.1b e 6.1c).
- Assicurarsi che il personale addetto alla convalida disponga della necessaria esperienza e che conosca adeguatamente le attività estrattive, le relative certificazioni e i programmi di garanzia, nonché i quadri normativi nazionali vigenti in materia.

RIQUADRO 13: SCHEMI AMMESSI PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

RJC riconosce vari schemi nel proprio Manuale di valutazione, e riconosce altresì numerosi altri quadri e norme che formano parte integrante del Codice di Procedura. Per la convalida di un sito minerario come origine di materiale idoneo ai fini della certificazione CdC, sono due gli schemi per attività estrattive diversi da RJC i cui partecipanti usufruiscono di un processo di convalida limitato:

Il programma TSM (Towards Sustainable Mining) della Mining Association of Canada (MAC).

Tutti i soci membri del MAC devono prendere parte al programma TSM. Le valutazioni vengono condotte in loco. I soci membri del MAC si impegnano ad adottare una serie di principi guida e a comunicare ogni anno gli esiti dell'attuazione in base a 23 indicatori. La verifica si basa su un'autovalutazione con punteggi per ogni indicatore (espressi in lettere) compresi tra livello C e livello AAA. Ogni tre anni, un fornitore di servizi di verifica esamina le autovalutazioni per stabilire se vi sono evidenze sufficienti a supporto dei punteggi per gli adempimenti.

International Council on Mining and Metals (ICMM).

Tutti i soci membri dell'ICMM devono rispettare i requisiti specificati nei 10 principi dell'organizzazione e le enunciazioni a sostegno della posizione. I soci membri dell'ICMM comunicano pubblicamente tutti gli anni i propri adempimenti come da linee guida dell'IRG (Iniziativa di rendicontazione globale) e del supplemento per il settore minerario e dei metalli. Il rispetto della sostenibilità viene garantito da terzi annualmente, a verifica dell'integrità degli adempimenti comunicati.

PROCESSO DI CONVALIDA: LINEE GUIDA FASE PER FASE

Prima di avviare la valutazione per la convalida, stabilire la tipologia del sito minerario oggetto del processo. Ai sensi della norma CdC, solo i siti minerari con certificazione COP o equivalente possono potenzialmente diventare fonti di materiale idoneo da attività estrattiva. Stabilire se si tratta di un sito minerario:

- a. **con certificazione COP:** si tratta di siti minerari certificati, e in quanto tali soddisfano agevolmente i criteri della norma CdC poiché, essendo all'origine della catena, forniscono materiale completamente tracciabile; in più, per ottenere tale certificazione hanno già dimostrato di praticare un'attività estrattiva responsabile, garantita da terze parti;
- b. **soggetto a uno schema per attività estrattive ammesso:** si tratta di siti minerari soggetti a programmi di garanzia per attività estrattive che RJC considera strettamente in linea con il Codice di Procedura dal punto di vista sia dei requisiti che dell'approccio alla garanzia fornita da terzi (si veda il Riquadro 13). RJC esegue un'analisi tecnica al fine di individuare i programmi di garanzia per attività estrattive ammessi, quali:
 - i. **il programma TSM (Towards Sustainable Mining) della Mining Association of Canada (MAC).** I siti minerari con verifica TSM di livello A o superiore per tutti gli indicatori sono considerati equivalenti a quelli certificati COP e dunque soggetti a convalida limitata; e
 - ii. **il quadro di sviluppo sostenibile dell'International Council on Mining and Metals (ICMM).** I siti minerari che nel corso degli ultimi tre anni sono stati inclusi nel campionamento dei siti per la concessione della garanzia sono considerati equivalenti a quelli certificati COP e dunque soggetti a convalida limitata.

Una volta individuato il tipo di sito minerario di cui si effettua la convalida, consultare la Tabella 9 per verificare quali fasi del processo di convalida devono essere portate a termine seguendo le indicazioni riportate qui di seguito.

Al termine del processo di convalida, utilizzare i risultati (ed eventuali raccomandazioni di revisori terzi) per decidere se considerare o meno idoneo per la CdC il materiale proveniente dal sito minerario in questione (si veda Domande e risposte: convalida (Riquadro 15) al termine della sezione).

Tabella 9: Fasi necessarie per la convalida di diversi tipi di siti minerari

Fasi della convalida	Tipo di sito minerario		
	Con certificazione COP RJC	Garanzia riconosciuta - Convalida limitata TSM di livello A o superiore Sito con garanzia ICMM	Garanzia riconosciuta Partecipante al TSM Socio membro dell'ICMM
1 KYC avanzato	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio
2 Analisi documentale (condotta mediante autovalutazione RJC)	Non obbligatoria	Analisi limitata obbligatoria	Non obbligatoria
3 Ulteriori ricerche sulla conformità	Non obbligatorie	Obbligatorie	Non obbligatorie
4 Verifica	Non obbligatoria*	Visita in loco obbligatoria	Verifica da parte di terzi obbligatoria
5 Conferma dell'idoneità	Obbligatoria*	Obbligatoria	Obbligatoria

* A meno che il sito non impieghi materiale proveniente da altre attività estrattive.

FASE 1: KYC AVANZATO

Per tutti i siti minerari

- Utilizzare le informazioni raccolte durante le attività di due diligence del COP (disposizioni 1 e 2) per scoprire se il sito minerario rispetta i requisiti di cui alla disposizione 6.3.
 - **Se non è conforme** alla disposizione 6.3, non può costituire una fonte di materiale CdC idoneo, pertanto il processo di convalida si conclude.
 - **Se è conforme** alla disposizione 6.3, indipendentemente dalla tipologia in cui rientra, è necessario eseguire un esame KYC avanzato (si veda il Riquadro 14).

RIQUADRO 14: KYC AVANZATO

I principi di KYC avanzato comportano la raccolta delle seguenti informazioni:

- Dati sull'azienda (se quotata in borsa e dove)
- Attività aziendale
- Titolari effettivi
- Organigramma dirigenziale
- Informazioni di carattere finanziario
- Informazioni di due diligence, con riferimento al questionario per l'oro da attività estrattiva della Guida all'oro responsabile (Responsible Gold Guidance) dell'LBMA
- Ambiente normativo
- Risorse umane (numero di dipendenti)
- Origine dei metalli preziosi fisici, capacità e prassi estrattive (incluso il trasporto e/o la lavorazione di concentrati provenienti da altri siti minerari)
- Impianto di lavorazione
- Materiali (tipologia e forma del metallo prezioso avviato all'affinazione)
- Trasporto del minerale (dal sito di estrazione all'impianto di lavorazione, fino all'esportazione verso l'azienda di affinazione)
- Politica per una filiera dei metalli preziosi responsabile
- AEA e politica sul finanziamento del terrorismo
- Politica anticorruzione
- Ricorso a terzisti esterni (indicando, per ciascuno di essi, ragione sociale, numero di terzisti e tipo di attività eseguite)
- Programmi di garanzia e principi applicati dal sito minerario, tra cui:
 - **norme per il settore estrattivo:** certificazione COP, ICMM (inclusione nei programmi di garanzia), TSM (punteggio di autovalutazione)
 - **norme riconosciute nell'ambito del COP:** SA 8000, ISO 14001, OSHAS 18001
 - **requisiti specifici per il COP:** EITI (Extractive Industries Transparency Initiative, Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive), IGR, codice internazionale per la gestione del cianuro
 - **principi e linee guida:** Principi Guida delle Nazioni Unite su Impresa e Diritti Umani, Principi Volontari delle Nazioni Unite sulla Sicurezza e i Diritti Umani (UN VP), linee guida OCSE sulla due diligence per le filiere di approvvigionamento responsabile di minerali da aree di conflitto e ad alto rischio, guida UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente) su consapevolezza e preparazione alle emergenze a livello locale
 - **altre norme:** norma del World Gold Council per l'oro da aree non interessate da conflitto (WGC CFGS), progetti della Società Finanziaria Internazionale – International Finance Corporation (IFC) e applicazione delle norme ambientali e sociali dell'IFC

UNA VOLTA COMPLETATO IL KYC AVANZATO:

- Se il sito minerario è certificato COP e non utilizza materiale proveniente da altri siti (o raccoglie solo materiale proveniente da altre fonti certificate COP o AEA conformi ai requisiti di cui alla disposizione 6.1b o 6.1c), impiegare le informazioni del KYC avanzato per stabilire se il sito rispetta o meno la disposizione 6.3 (ossia se è stato confermato che non vi sono legami con le aree di conflitto e ad alto rischio) e può quindi essere considerato una fonte di materiale CdC idoneo.
- Se il sito minerario è certificato COP ma utilizza anche materiali provenienti da altre fonti, **procedere alla Fase 4**.
- Se il sito minerario dispone di garanzia TSM di livello A o negli ultimi tre anni è stato incluso nella garanzia ICMM, **procedere alla Fase 2**.
- Se il sito minerario partecipa al TSM o è membro dell'ICMM, ma non corrisponde alla descrizione di cui sopra, **procedere alla Fase 4**.

FASE 2: ANALISI DOCUMENTALE

Per i siti minerari certificati TSM e ICMM soggetti a convalida limitata (siti con garanzia TSM di livello A o superiore e garanzia ICMM)

- Con l'ausilio della Guida pratica di autovalutazione RJC, analizzare i sistemi e le prassi del sito minerario e valutarne la conformità ai requisiti del Codice di Procedura di RJC.
- Le disposizioni COP il cui rispetto è garantito da TSM e ICMM sono escluse dalla valutazione ed è necessario eseguire solo un'analisi limitata (si veda [Appendice 4](#)).
- Collaborare a stretto contatto con il sito minerario al fine di raccogliere tutte le informazioni necessarie all'analisi, tra cui:
 - la Guida pratica di autovalutazione RJC completa di tutte le risposte alle domande applicabili;
 - prove della conformità alle disposizioni COP escluse grazie ad altri meccanismi (ad esempio, copie delle certificazioni ISO, relazioni dell'IRG, e così via).
- **Nota:** se lo si desidera, è possibile presentare ulteriori prove di conformità alle disposizioni COP, che verranno analizzate in una fase successiva del processo di convalida (ad esempio, prove della conformità alle norme di adempimento dell'IFC).

AL TERMINE DELL'ANALISI DOCUMENTALE:

- Procedere alla Fase 3.

FASE 3: ULTERIORI RICERCHE SULLA CONFORMITÀ

Per i siti minerari certificati TSM e ICMM soggetti a convalida limitata (siti con garanzia TSM di livello A o superiore e garanzia ICMM)

- Esaminare le informazioni e la documentazione di supporto raccolte nel corso dell'analisi documentale limitata per individuare le aree di maggior interesse per cui è necessario dare seguito alle ricerche con una visita in loco nel corso della Fase 4.
- Tali aree devono comprendere tutte le disposizioni per le quali è stata segnalata una non conformità all'interno della Guida pratica di autovalutazione RJC.
- Inoltre, devono includere tutte le disposizioni per le quali sono state individuate potenziali non conformità o misure di attenuazione nella documentazione relative ad altri programmi, certificati e quadri di garanzia per il settore estrattivo (si veda la Tabella 10).
- In particolare, ricercare prove di conformità alle disposizioni COP su diritti dei lavoratori e condizioni di lavoro (disposizioni 13-20) non trattate in dettaglio dalle certificazioni TSM o ICMM. A questo scopo sarà necessario analizzare la normativa nazionale ed esaminare qualsiasi relazione o accusa credibile circa la conformità legale del sito minerario, tra cui:
 - i relativi requisiti di legge nel paese in cui si opera, con particolare attenzione alla comparabilità con le disposizioni 13-20 del Codice di Procedura;
 - cause giudiziarie promosse contro il sito minerario ancora in corso, scioperi o azioni sindacali svoltesi di recente nel sito, o qualsiasi altro resoconto pubblico di violazioni del diritto del lavoro locale presso il sito minerario; e
 - la relazione dell'IRG sull'azienda, allo scopo di individuare le politiche lavorative aziendali e le condizioni di lavoro, oltre a eventuali difficoltà riscontrate nel sito minerario descritte nella relazione.

AL TERMINE DI ULTERIORI RICERCHE SULLA CONFORMITÀ:

- Procedere alla Fase 4.

Tabella 10: Documentazione chiave da analizzare per l'individuazione delle aree di interesse

Documenti da analizzare	Che cosa ricercare
Report di avanzamento del TSM e relazioni annuali dell'IGR	<ul style="list-style-type: none"> Tutti i risultati e/o le misure di attuazione riguardanti la conformità alle disposizioni COP. Le ricerche condotte in questo senso possono portare a includere nelle aree di interesse una disposizione prima esclusa dall'analisi documentale¹¹.
Relazioni ISO 14001 e/o OSHAS 18001	<ul style="list-style-type: none"> Qualsiasi disposizione non trattata nelle relazioni di certificazione: <ul style="list-style-type: none"> verificare in particolare le disposizioni 21.2, 21.6, 21.7 (nelle relazioni OSHAS 18001) e le disposizioni 23.1, 23.3, 24.2, 25.1 25.2, 39.1, 39.2 (nelle relazioni ISO 14001).
Relazioni relative ad altri quadri e norme (ivi inclusi il codice internazionale per la gestione del cianuro, WGC CFGS, EITI, UN VP e il Global Compact delle Nazioni Unite (UN GC))	<ul style="list-style-type: none"> Qualsiasi problematica che possa suggerire la non conformità a una o più disposizioni COP.
Requisiti di legge nei paesi in cui si opera e nella sede centrale dell'azienda	<ul style="list-style-type: none"> Conformità alle disposizioni COP del caso (in particolare, le disposizioni 4 (Conti finanziari), 10 (Riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo) e 23 (Sostanze pericolose)).

FASE 4: VERIFICA

Per i siti minerari certificati COP che raccolgono e lavorano materiali provenienti da altri siti su larga scala o da AEA non conformi alla disposizione 6.1b o 6.1c. Per i soci membri del TSM e dell'ICMM non soggetti a convalida limitata.

- Il livello di garanzia assegnato alla fonte di materiale CdC idoneo deve essere equivalente a quello richiesto per la certificazione COP. Pertanto, a meno che il sito e le relative fonti dispongano di certificazione COP, è necessario effettuare un'ulteriore verifica.
- Se il sito minerario è certificato COP¹², o se è un socio membro del TSM o dell'ICMM soggetto a convalida limitata (sito con garanzia TSM di livello A e garanzia ICMM), è richiesta una visita in loco.
- Se il sito minerario è un socio membro del TSM con garanzia inferiore al livello A per tutti gli indicatori o un membro dell'ICMM che negli ultimi tre anni non è stato incluso nel campionamento dei siti per la concessione della garanzia, è richiesta una verifica da parte di terzi.
- In tutti i casi, l'entità certificata CdC può scegliere di sottoporre il sito minerario a una verifica da parte di terzi.

Visita in loco: punti da considerare

- Le visite in loco permettono di valutare la conformità del sito minerario alle disposizioni COP individuate come aree di interesse durante la Fase 3.
- Condurre la visita con il proprio personale, soggetti terzi incaricati o entrambi.
 - Stabilire il tipo di competenze necessarie per la visita in loco per decidere chi coinvolgere. Deve trattarsi di qualcuno che conosca adeguatamente le attività estrattive, le relative certificazioni e i programmi di garanzia, nonché i quadri normativi nazionali vigenti in materia. Il team deve comprendere personale competente in tutte le aree di interesse individuate durante la Fase 3. Durante la verifica CdC si deve poter dimostrare che il personale ha esperienza pertinente e ha utilizzato lo strumento di autovalutazione del Codice di Procedura per valutare la conformità del sito minerario alle disposizioni COP.
- Utilizzare tutti gli strumenti che si ritengono adeguati a registrare le informazioni raccolte durante la visita, ma assicurarsi di includere tra questi la Guida pratica di autovalutazione.
- Se il sito minerario raccoglie e lavora materiale proveniente da fonti esterne, durante la visita assicurarsi che il materiale CdC idoneo venga effettivamente tenuto separato dal materiale non idoneo, e che venga rispettata la disposizione 4.1 relativa ai controlli interni sui materiali.
- Se non altrimenti identificato come area di interesse durante la Fase 3, quanto segue può essere escluso dalle visite in loco:
 - qualsiasi disposizione COP contemplata da certificazioni, programmi o norme riconosciute da RJC (ISO 14001, OSHAS 18000, il codice internazionale per la gestione del cianuro, WGC CFGS, EITI, UN VP e UN GC);
 - disposizioni COP 13-20 su lavoro e condizioni lavorative.

¹¹ Ad esempio, la disposizione 34 del COP sul reinsediamento non prevede l'analisi documentale di cui alla Fase 2 per i soci membri dell'ICMM. Tuttavia, se la relazione dell'IGR di cui alla Fase 3 indica che presso il sito minerario in questione sono state prese misure di attenuazione per problematiche di reinsediamento, durante la visita in loco prevista per la Fase 4 sarà necessario inserire il reinsediamento tra le aree di interesse.

¹² La visita in loco presso il sito minerario certificato COP è richiesta solo nel caso in cui il sito si approvvigioni di materiale presso altre fonti (LSM non certificate COP o AEA che non rispettano la disposizione 6.1b o 6.1c). Per tutti gli altri siti minerari certificati COP, le informazioni del KYC avanzato sono sufficienti per decidere se attribuire o meno l'idoneità CdC senza effettuare una visita in loco.

Verifica da parte di terzi: punti da considerare:

- Assicurarsi che tutte le verifiche da parte di terzi siano condotte da un revisore accreditato da RJC e conformemente al Manuale di valutazione RJC.
- Per i soci del TSM la verifica può escludere tutte le disposizioni COP per le quali è stato ottenuto il livello A o superiore. In caso contrario, sarà necessario includere nella verifica tutte le disposizioni COP¹³.
- Non è necessario che il sito minerario sottoposto a verifica diventi socio membro di RJC per poter essere dichiarato fonte di materiale CdC idoneo. Si consiglia tuttavia di incoraggiare i siti minerari che sono fonti verificate di materiale CdC idoneo a diventare soci di RJC. Posto che non venga rilevata alcuna non conformità principale, ricordare loro che ai fini della certificazione RJC possono utilizzare, per un periodo massimo di 12 mesi, i risultati della verifica di terzi.

DOPO UNA VISITA IN LOCO O UNA VERIFICA DA PARTE DI TERZI:

- Procedere alla Fase 5 per stabilire se il sito minerario può essere considerato o meno una fonte di materiale CdC idoneo.

FASE 5: CONFERMA DELL'IDONEITÀ*Per tutti i siti minerari*

- Prima di poter rilasciare le dichiarazioni di idoneità bisogna decidere se il processo di convalida ha confermato che il materiale proveniente dal sito minerario o dai produttori in questione è conforme alla disposizione 6.3 (ossia se ha confermato che non vi sono legami con le aree di conflitto e ad alto rischio) ed è stato estratto in maniera responsabile. In tal caso il materiale è CdC idoneo.
- Utilizzare le informazioni raccolte durante il processo di convalida, ivi incluse raccomandazioni specifiche rilasciate a scopo indicativo dai revisori terzi.
- Basare la propria decisione sulla conformità del sito minerario al COP nel suo complesso, secondo quanto definito dalle soglie stabilite nel Manuale di valutazione RJC:
 - ai fini dell'idoneità CdC le non conformità **secondarie** sono accettate;
 - le non conformità **principali**, invece, non possono essere accettate finché non vengono risolte e verificate da un soggetto indipendente.
- A seconda del tipo di sito minerario di cui si effettua la convalida, è possibile basare la decisione su diversi aspetti della conformità:
 - per i siti minerari certificati COP, basare la decisione sulla conformità complessiva rilevata nella Fase 1 (KYC avanzato);
 - se il sito minerario certificato COP raccoglie materiale anche da altre fonti che non sono CdC idonee, basare la decisione di non conformità alla disposizione 4.1 sui controlli interni sui materiali;
 - per i soci membri del TSM o dell'ICMM soggetti a convalida limitata, basare la decisione sulla conformità alle aree di interesse principali incluse nella visita in loco;
 - per gli altri soci membri del TSM o dell'ICMM, basare la decisione sui risultati relativi alla conformità stabiliti dalla verifica condotta da terzi.

¹³ Le uniche eccezioni alla regola sono costituite dalle disposizioni di cui al Manuale di valutazione RJC, *Tabella 2: Riconoscimento di certificazioni esistenti*.

RIQUADRO 15: DOMANDE E RISPOSTE: CONVALIDA

È possibile convalidare un sito minerario che nel suo impianto di lavorazione tratta minerale o concentrato di metallo?

Sì. Se il sito si approvvigiona presso altri siti certificati COP, il materiale può essere incluso automaticamente tra il materiale CdC idoneo. È importante a questo scopo che il sito fornisca evidenze oggettive in proposito.

Se il sito si approvvigiona presso AEA conformemente alla disposizione 6.1b (per le AEA operanti su concessioni minerarie dell'entità) o alla disposizione 6.1c (per le AEA responsabili riconosciute in base ad apposita norma, ad esempio Fairmined), il materiale può essere incluso tra il materiale CdC idoneo. È importante a questo scopo che il sito fornisca evidenze oggettive in proposito.

Se il sito raccoglie minerale da altre fonti, questo può ancora essere considerato materiale CdC idoneo, previa visita in loco per assicurarsi che il materiale prodotto dal sito sia separato da quello proveniente da fonti esterne, come da disposizione 4.1 sui controlli interni sui materiali.

Quando deve essere portata a termine la convalida?

Prima della valutazione della certificazione CdC e prima di rilasciare dichiarazioni di idoneità.

Tutte le informazioni raccolte durante il processo di convalida (come analisi documentali e visite in loco) devono risalire a non oltre 18 mesi dalla data della verifica CdC o della verifica di sorveglianza.

Con che frequenza bisogna convalidare le fonti?

La convalida completa va effettuata solamente all'inizio del rapporto commerciale.

Tuttavia, il processo di convalida è continuo, pertanto le entità sono tenute ad aggiornare costantemente le informazioni in loro possesso su tutte le fonti di materiale CdC idoneo, con particolare attenzione ai rischi individuati durante la convalida completa.

È inoltre richiesta la ripetizione periodica delle singole fasi, come descritto di seguito:


- Fase 1 (KYC avanzato): a discrezione dell'entità.
- Fase 2 (analisi documentale): almeno ogni tre anni.
- Fase 3 (ulteriori ricerche sulla conformità): di continuo per la conformità legale; conformemente ai periodi di certificazione per le relazioni sulle certificazioni esistenti.
- Fase 4 (verifica): almeno ogni tre anni.

È possibile optare per una verifica del sito minerario da parte di terzi?

Sì. Concordando con il sito minerario una verifica di conformità al COP condotta da terzi è possibile procedere senza attenersi alle fasi della convalida. Il sito minerario non è obbligato a diventare socio membro di RJC.

Figura 11: Struttura decisionale: esplorazione del processo di convalida

Si applica ai siti minerari certificati COP o membri del TSM o dell'ICMM



CdC 6.1E: SOTTOPRODOTTO

L'entità deve disporre di sistemi in essere atti ad accertare che il materiale da attività estrattiva per cui l'entità rilascia una dichiarazione di materiale idoneo provenga unicamente dalle seguenti fonti di approvvigionamento:

- e. sottoprodotti di attività estrattiva contenenti tracce di metalli preziosi per i quali solo l'azienda di affinazione può rilasciare una dichiarazione di materiale idoneo.

Punti da considerare:

- Ai sensi della norma CdC, le aziende di affinazione certificate CdC possono recuperare oro e/o platinoidi idonei da residui derivati dalla lavorazione metallurgica di metalli al di fuori dell'ambito di certificazione di RJC, come rame, piombo e zinco (si veda il Riquadro 16).
- L'approvvigionamento dei residui di lavorazione (o "sottoprodotti di attività estrattiva") può essere condotto presso entità certificate e non certificate CdC.
- Dopo aver recuperato il sottoprodotto di attività estrattiva, l'azienda di affinazione deve rilasciare una dichiarazione di materiale idoneo e avviare la CdC del metallo prezioso appena separato.

RIQUADRO 16: I SOTTOPRODOTTI NELLA PRATICA

I siti minerari per l'estrazione di diversi metalli possono produrre concentrato a basse concentrazioni (spesso inferiori all'1%) di metalli preziosi, recuperabili dopo una lavorazione iniziale del metallo primario.

Si prenda ad esempio concentrato proveniente da una miniera di rame. Questo viene dapprima fuso, quindi affinato tramite un procedimento di raffinazione elettrolitica. I residui di lavorazione, detti "fanghi anodici", contengono tracce di oro che possono essere recuperate mediante ulteriore affinazione da parte di un operatore specializzato. L'oro così ottenuto è denominato sottoprodotto di attività estrattiva.

CdC 6.3: CONFERMA DELL'ASSENZA DI EFFETTI NEGATIVI

L'entità che rilascia una dichiarazione di materiale idoneo relativa a materiale da attività estrattiva deve disporre di due diligence documentata conforme alla disposizione 1 a conferma di una delle seguenti dichiarazioni:

- il sito minerario (o i siti minerari) da cui viene estratto il materiale, e le relative rotte di trasporto, non si trova in aree di conflitto e ad alto rischio; oppure
- il sito minerario (o i siti minerari) da cui viene estratto il materiale, e le relative rotte di trasporto, si trova in aree di conflitto e ad alto rischio, ma è confermato che la produzione, la lavorazione e il trasporto del materiale non hanno alcun legame con tali aree; oppure
- il materiale è un sottoprodotto di attività estrattiva i cui fornitori sono stati esaminati conformemente ai sistemi e alle procedure di KYC di cui alla disposizione 2.

Punti da considerare:

- Sfruttando la due diligence condotta in conformità alla disposizione 1, confermare lo status di materiale esente da conflitto.
- Registrare nella documentazione di due diligence ogni informazione pertinente. La Tabella 11 mostra il livello di dettaglio minimo richiesto per ogni status di materiale esente da conflitto.
- In caso di dubbi sul fatto che l'area in questione sia esente da conflitto o ad alto rischio, richiedere la consulenza di terzi.
- Assicurarsi che non vi siano lacune nelle informazioni relative all'attenuazione continua del rischio per il materiale CdC (in caso contrario non potrà essere dichiarato idoneo).

Tabella 11: Requisiti circa la documentazione di due diligence per confermare lo status di materiale esente da conflitto:

Status "esente da conflitto"	Informazioni richieste	Frequenza di aggiornamento
1. Il sito minerario e le rotte di trasporto del materiale da attività estrattiva non si trovano in aree di conflitto o ad alto rischio.	<ul style="list-style-type: none"> Le informazioni che hanno permesso di stabilirlo I metodi utilizzati per acquisire tali informazioni Eventuali problematiche di rilievo Il nome del responsabile 	Ogni tre anni o al variare delle condizioni.
2. Il sito minerario e le rotte di trasporto del materiale da attività estrattiva attualmente non si trovano in aree di conflitto o ad alto rischio, ma lo erano , ed è probabile che lo fossero nei cinque anni precedenti o che siano a rischio di diventarlo in futuro.	<ul style="list-style-type: none"> Quanto sopra esposto, oltre a: una valutazione dell'attuale livello di sicurezza e stabilità politica 	Almeno annualmente per i primi tre anni di certificazione CdC, o al variare delle condizioni. Se durante questo periodo le condizioni non cambiano, e sono passati oltre cinque anni da quando l'area era considerata a rischio, questa può essere considerata esente da conflitto, come da punto 1 sopracitato.
3. Il sito minerario o le rotte di trasporto del materiale da attività estrattiva si trovano in aree di conflitto o ad alto rischio.	<ul style="list-style-type: none"> Quanto sopra esposto, oltre a: determinazione che la produzione, la lavorazione e il trasporto del materiale idoneo da attività estrattiva non hanno provocato impatti negativi associati alle aree di conflitto e ad alto rischio. 	Almeno annualmente o al variare delle condizioni.
4. (Per le aziende di affinazione che dichiarano sottoprodotti di attività estrattiva idonei) I fornitori di residui di lavorazione sono stati esaminati conformemente alle procedure di KYC grazie alle quali si è potuta determinare l'assenza di dichiarazioni false finalizzate a occultare mediante sottoprodotti l'origine dell'oro da attività estrattiva.	<ul style="list-style-type: none"> Le informazioni che hanno permesso di stabilirlo I metodi utilizzati per acquisire tali informazioni Eventuali problematiche di rilievo Il nome del responsabile 	Ogni tre anni o al variare delle condizioni.

(CdC 7) MATERIALE IDONEO RICICLATO

A Applicabilità e definizioni

La disposizione sui materiali idonei riciclati si applica a tutte le entità che rilasciano dichiarazioni di materiale idoneo per i materiali riciclati.

Il **materiale idoneo riciclato** proviene da un'entità certificata CdC a partire da materiali riciclabili esaminati conformemente ai requisiti della norma CdC.

Per **proprietà** si intendono i beni di un privato o di una famiglia.

I **sogetti privati** agiscono unicamente a proprio nome: non rappresentano alcun gruppo, azienda o organizzazione, e non trattano commercialmente i materiali.

I **materiali riciclabili** sono metalli preziosi (come prodotti al consumatore finale o materiali usati, prodotti contenenti metalli preziosi, metalli derivati da rottami e scarti di lavorazione e materiali risultanti dalla fabbricazione di prodotti) già precedentemente affinati e successivamente sottoposti a un nuovo processo di affinazione o altra lavorazione intermedia a valle, per iniziare un nuovo ciclo di vita come materiale riciclato.

Conformemente alle linee guida OCSE, RJC definisce l'origine dell'oro riciclato come il punto in cui il materiale diventa riciclabile, vale a dire quando l'oro viene raccolto per essere reimmesso nel settore del metallo e recuperare il proprio valore intrinseco (ad esempio un'azienda di affinazione, un'azienda specializzata nel riciclo, un collezionista o altri operatori intermedi a valle). Secondo RJC questa definizione di origine si applica anche ai platinoidi. Tuttavia, dato che anche in altri settori (ad esempio quello dell'elettronica) i materiali vengono lavorati, recuperati e riciclati, RJC definisce l'inizio della CdC del materiale riciclato come l'entità che converte o affina il materiale fino a ottenere una qualità commerciabile e a raggiungere le specifiche necessarie per il nuovo ingresso nella catena del valore. In genere si tratta di un'azienda di affinazione o un produttore di leghe.

B Background

Secondo il [World Gold Council](#), l'oro riciclato ammonta già a un terzo circa delle scorte di oro a livello globale. La quasi totalità dell'oro riciclato (90%) proviene da oro riciclato di valore elevato, come gioielli, prodotti da investimento e suppellettili. Il restante 10% proviene da oro industriale riciclato, come componenti industriali di scarto e RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Tuttavia, la percentuale di oro industriale riciclato è destinata ad aumentare, dato che la domanda crescente di apparecchiature elettroniche, unita a cicli di vita dei prodotti sempre più brevi, sta portando ad un aumento dei RAEE. Anche la tecnologia per il recupero di metalli preziosi da RAEE e scarti industriali è in via di perfezionamento, sebbene si tratti di un procedimento più complesso rispetto al tradizionale riciclo di metalli preziosi da prodotti di gioielleria, data la natura multicomponentiale dei prodotti da riciclare.

RJC supporta il riciclo dei metalli in quanto prassi responsabile, in grado di ridurre considerevolmente l'utilizzo di energia e di materiali vergini nel settore della gioielleria e dell'orologeria. Si tratta però di una prassi che deve essere attentamente monitorata, dato il rischio di effetti negativi sui diritti umani nelle attività di raccolta e smaltimento del materiale riciclato e il fatto che l'industria del riciclo rappresenta un potenziale canale per le attività criminali.

Le filiere dell'oro riciclabile di valore elevato sono infatti esposte ad attività di riciclaggio di oro e denaro sporco (fonte: [GAFI](#) e [OCSE](#)), tra cui, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo:

- organizzazioni criminali impegnate a riciclare i proventi di attività illegali attraverso la compravendita di oro;
- oro estratto in aree di conflitto o ad alto rischio e trasformato in gioielli per occultarne la vera origine;
- gioielli e suppellettili rubati e venduti in contanti presso negozi di compro oro o banchi dei pegni.

Le filiere dei RAEE presentano diversi rischi. Secondo l'[OIL](#) e l'[OMS](#), nella filiera del riciclo dei RAEE operano settori sia formali che informali. Nell'economia informale, lavoratori e minori impiegati nello smaltimento dei RAEE utilizzando tecniche primitive di estrazione dei metalli sono esposti a sostanze pericolose e soggetti a condizioni di lavoro altrettanto pericolose. Tossine, metalli pesanti e particelle rilasciate dalla combustione dei RAEE contaminano e inquinano l'aria, il suolo e l'acqua, con effetti negativi sull'ecosistema locale, nonché sui lavoratori e sulle comunità del luogo.

Per tutti questi motivi, la [norma CdC di RJC](#) obbliga le entità a dotarsi di sistemi atti ad evitare l'ingresso nella CdC di materiali riciclabili provenienti da fonti illegali o aventi effetti negativi sui diritti umani o sull'ambiente.

C Approccio all'attuazione consigliato

CdC 7.1: FONTI DI MATERIALI RICICLABILI

L'entità deve disporre di sistemi in essere atti ad accertare che il materiale riciclato per cui l'entità rilascia una dichiarazione di materiale idoneo provenga unicamente dalle seguenti fonti di approvvigionamento:

- oro o platinoidi di valore elevato: metalli preziosi derivati da rottami e scarti di lavorazione di gioielleria e di processi di fabbricazione, oppure prodotti di metallo prezioso usati, come gioielli; sono esclusi i prodotti da investimento;
- oro o platinoidi per uso industriale: RAEE o componenti industriali, come pile a combustibile e catalizzatori esausti.

Punti da considerare:

- I materiali riciclabili sono costituiti da prodotti al consumatore finale o prodotti usati contenenti metalli preziosi, componenti industriali di scarto, rottami e scarti di lavorazione, che vengono sottoposti a un nuovo processo di affinazione al fine di recuperare il proprio valore finanziario (si veda il Riquadro 17).
- I materiali idonei da rottami e scarti di affinazione o lavorazione che vengono raccolti e riutilizzati internamente, non possono successivamente essere considerati materiale idoneo riciclato, a meno che non derivino esclusivamente da materiali idonei riciclati. In caso contrario, gli scarti riutilizzati possono conservare lo status CdC, ma senza essere considerati materiale riciclato; inoltre, devono essere definiti una "combinazione di materiale da attività estrattiva, riciclato e/o esistente", come da disposizioni 9.1.d e 9.3 della presente norma. Verificare e applicare il diritto vigente sulle dichiarazioni ambientali, ad esempio in merito alla certificazione ISO 14021.

RIQUADRO 17: ESEMPI DI MATERIALI RICICLABILI

MATERIALI RICICLABILI DI VALORE ELEVATO

- Gioielleria
- Suppellettili
- Materiali dentali
- Scarti di fabbricazione, inclusi ritagli di lavorazione; spazzature da banco di lavoro e da pavimenti; polveri d'oro dai crogioli, mattoni e gas effluenti dalla fornace; guanti e grembiuli da lavoro e maschere antipolvere indossati dagli addetti alla fornace; composti e panni per la lucidatura
- Coppelle da laboratorio per prove

MATERIALI RICICLABILI INDUSTRIALI

- Circuiti stampati e chip elettronici
- Connettori di apparecchi telefonici, tablet e altri dispositivi elettrici
- Catalizzatori automobilistici esausti
- Catalizzatori industriali esausti
- Pile a combustibile

- I prodotti da investimento, come l'oro proveniente da banche dell'oro e investitori privati (ad esempio barre e monete in oro da investimento), non sono considerati una fonte di materiale riciclabile per la CdC.
- Le fonti di materiale di valore elevato sono caratterizzate da un alto contenuto di oro o platinoidi legati a uno o più metalli di altro tipo. Il procedimento di separazione e riciclo di questi materiali è relativamente semplice, e coinvolge un numero limitato di entità (si veda la Figura 12).
- Il riciclo da fonti industriali, ad esempio da RAEE, è considerevolmente più complesso perché prevede il recupero di materiali di diversa natura. Pertanto, la catena del valore delle fonti industriali è generalmente più lunga e coinvolge un maggior numero di entità (si veda la Figura 13).

Figura 12: Il riciclo di oro di valore elevato è un procedimento relativamente semplice





Figura 13: Il riciclo di oro industriale è un procedimento lungo e complesso



CdC 7.2: CRITERI DI ACCETTAZIONE

L'entità deve fornire alle controparti criteri documentati circa le fonti e le tipologie di metalli preziosi riciclati accettabili, tra cui:

- aziende in attesa di approvazione per diventare fornitori commerciali autorizzati dell'entità;
- soggetti privati e agenzie/proprietà che desiderano vendere metalli sotto forma privata;
- clienti certificati CdC che acquistano materiale CdC presso l'entità.

Punti da considerare:

- Per conseguire e conservare la certificazione CdC sono necessari criteri documentati per tutte le fonti e le tipologie di materiali riciclabili accettate dall'entità.
- Per favorire la conformità e la trasparenza, questi criteri devono essere condivisi con tutte le controparti coinvolte nel commercio di materiali nell'ambito della CdC, ad esempio pubblicandoli sul sito Internet dell'entità oppure distribuendoli durante le negoziazioni commerciali.

CdC 7.3: APPROVAZIONE DEI FORNITORI COMMERCIALI

L'entità deve disporre di procedure documentate e dati per l'approvazione di nuovi fornitori commerciali, tra cui:

- procedure KYC condotte come da disposizione 2 e atte a stabilire il titolare effettivo e i proprietari/azionisti di tutti i fornitori, non solo di quelli ad alto rischio;
- determinazione, sensata, dell'origine del materiale riciclabile;
- conduzione, come da disposizione 1, di una due diligence della filiera produttiva in materia di diritti umani e salvaguardia ambientale, a partire dal punto di origine del materiale riciclabile;
- mancata approvazione del fornitore qualora le informazioni acquisite durante il processo di approvazione forniscano una ragionevole prova per sospettare effetti negativi sui diritti umani o per dubitare della legittimità del fornitore e/o delle sue fonti.

I fornitori commerciali dell'entità sono persone o organizzazioni impegnate nella compravendita di metalli preziosi. A seconda della struttura del mercato locale e della catena del valore del riciclo, tra i fornitori commerciali si possono considerare banchi dei pegni, collezionisti intermediari e operatori specializzati nello smaltimento dei RAEE.

Punti da considerare:

- Prima di avviare un rapporto commerciale con un nuovo fornitore, l'adozione di un approccio basato sul rischio può contribuire a tracciare una mappa della filiera e a valutare in modo più efficace il rischio di ingresso nella CdC di fonti di materiali illegali. Tale valutazione richiede:
 - L'esecuzione di un processo KYC, come da disposizione 2. L'impiego di strumenti gratuiti, come il questionario KYC per l'oro riciclabile della London Bullion Market Association.
 - L'individuazione del titolare effettivo e dei proprietari/azionisti di tutti i fornitori (anche se non richiesto dalla valutazione del rischio o dal diritto applicabile).
 - Sforzi ragionevoli compiuti in buona fede per stabilire l'origine dei materiali riciclabili provenienti dal fornitore nei casi in cui l'origine di tali materiali non è l'entità stessa (vale a dire quella che raccoglie i materiali riciclabili). La raccolta di informazioni sull'origine attraverso la collaborazione con i fornitori. La valutazione e la verifica delle dichiarazioni dei fornitori con azioni proporzionate al rischio, ad esempio attraverso la richiesta di informazioni a monte della filiera, oltrepassando i fornitori di primo livello.
 - La conduzione di attività di due diligence sui diritti umani e la salvaguardia dell'ambiente nella filiera dei materiali riciclabili, come da Fase 2 della disposizione 1, al fine di valutare i rischi presenti nella filiera del riciclo. La valutazione particolarmente attenta dei rischi associati all'economia informale del riciclo dei RAEE, dato il rilascio nell'ambiente di sostanze pericolose, l'esposizione di lavoratori e minori a tali sostanze chimiche, e la pericolosità delle condizioni di lavoro. La due diligence deve individuare e valutare i rischi presenti lungo la catena del valore del riciclo, fino al punto di origine del materiale riciclabile. A questo scopo è possibile condurre una ricerca documentale presso fonti credibili, quali rendiconti dell'ONU, governativi, di ONG e mezzi di comunicazione affidabili.
- La Tabella 12 riporta i tipi di indicatori di rischio che segnalano un potenziale rischio di effetti negativi nella filiera dei RAEE per il quale si consigliano indagini più approfondite.

Tabella 12: Indicatori di rischio della filiera dei RAEE

Tipo di indicatore di rischio	Descrizione dell'indicatore di rischio
Località di origine e transito del materiale	Il materiale ha origine da o è stato trasportato attraverso un'area in cui il riciclo informale dei RAEE è pratica comune.
Indicatori di rischio dei fornitori	I fornitori o altre aziende note a monte del ciclo operano in una località in cui il riciclo informale dei RAEE è pratica comune.
	È noto che i fornitori o altre aziende note a monte del ciclo si sono approvvigionati di materiale proveniente da un'area in cui il riciclo informale dei RAEE è pratica comune.

- Se dopo attente indagini non si è ancora certi della legittimità del possibile futuro fornitore, o qualora si rilevino nella filiera effetti negativi su ambiente e diritti umani, evitare di instaurare rapporti con il fornitore e comunicare eventuali attività sospette alle autorità preposte, conformemente alle leggi locali.
- Se si sta attuando la CdC per la prima volta, adottare l'approccio basato sul rischio per tutti i fornitori di materiali per la CdC esistenti.

CdC 7.4: MONITORAGGIO DEI FORNITORI COMMERCIALI

L'entità deve disporre di procedure documentate e dati per il monitoraggio dei fornitori commerciali. In aggiunta a due diligence e KYC, come da disposizioni 1 e 2, tali procedure devono comprendere:

- a. Una conoscenza aggiornata dell'origine del materiale riciclabile.
- b. Una revisione delle politiche e delle procedure di due diligence e KYC del fornitore commerciale qualora fosse appurato che rappresenti un alto rischio di introdurre fonti illegali nella filiera. In proporzione al livello di rischio, devono essere effettuate visite al sito atte a verificare i sistemi e i dati registrati del fornitore.
- c. Esclusione del fornitore dalla produzione di materiale CdC qualora vi sia una ragionevole prova (come transazioni, attività o associazioni insolite o sospette del fornitore) per dubitare della legittimità del fornitore e/o delle sue fonti e, a seguito di indagini, si rilevi che non possano essere esenti da sospetti. Le transazioni, attività o associazioni sospette eventualmente individuate devono essere comunicate alle autorità preposte, conformemente alle leggi locali.

Punti da considerare:

- Sottoporre a monitoraggio tutti i fornitori commerciali i cui materiali sono destinati alla CdC (si veda il Riquadro 18).
- Sottoporre a monitoraggio e ad attento vaglio tutte le transazioni con il fornitore per accertarsi che siano sempre conformi alla propria conoscenza della filiera.
- Qualora vengano acquisite prove o informazioni che forniscano ragionevole motivo di dubitare della legittimità di un fornitore o delle sue fonti, escludere immediatamente il fornitore dalla produzione di materiale CdC idoneo e mettere in atto controlli interni sui materiali al fine di evitare l'ingresso di tale materiale nella CdC.

RIQUADRO 18: DUE FASI PER IL MONITORAGGIO DEI FORNITORI COMMERCIALI

- | | |
|---|---|
| <p>1. Una conoscenza aggiornata dell'origine del materiale</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Per origine del materiale riciclabile si intende il punto della filiera in cui il materiale viene affidato all'azienda di affinazione o specializzata nel riciclo o altro operatore. Qualora non sia essa stessa l'origine, l'entità deve compiere sforzi ragionevoli in buona fede per stabilire l'origine dei materiali e determinarne la legalità. • Richiedere ai fornitori informazioni sulle loro fonti di materiale per lo meno su base annua. • Integrare queste informazioni con i dati raccolti in base alla disposizione 7.3a. • Richiedere ai fornitori di comunicare ogni eventuale cambiamento delle fonti di materiale e valutare i rischi di introduzione nella CdC di fonti illegali. • Valutare e verificare le dichiarazioni dei fornitori adottando misure proporzionali al rischio. In base all'origine del materiale, potrebbe essere necessario richiedere informazioni a monte della filiera. |
| <p>2. Conduzione di attività di due diligence avanzate</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Chiedere ai fornitori che presentano il livello di rischio più elevato di comunicare politiche e procedure di due diligence e KYC per poterle analizzare; inoltre, effettuare una visita in loco per verificare i sistemi e i dati registrati del fornitore. • Analizzare ogni anno (o più di frequente se necessario) politiche e procedure dei fornitori con il livello di rischio più elevato. • Assicurarsi che tutti i fornitori si impegnino a comunicare eventuali cambiamenti delle fonti o cambiamenti significativi della loro attività aziendale, e sottoporre a nuova analisi le politiche e le procedure di due diligence e KYC dei fornitori alla luce di tali cambiamenti. |

CdC 7.5: FONTI PRIVATE

Relativamente ai materiali riciclabili con approvvigionamento diretto presso soggetti privati e agenzie/proprietà:

- a. L'entità deve disporre di procedure documentate e dati che consentano di provare:
 - l'identità del venditore; e
 - l'identificazione del prodotto di gioielleria o di altro prodotto contenente i materiali riciclabili.
- b. L'entità deve prendere ragionevoli provvedimenti e indagare al fine di stabilire che i materiali riciclabili sono di proprietà del venditore e assicurarsi che non provengano da fonti illegali.

Punti da considerare:

- I "soggetti privati" agiscono unicamente a proprio nome: non rappresentano alcun gruppo, azienda o organizzazione, e non trattano commercialmente i materiali.
- Il termine "proprietà" si riferisce ai beni di un privato o di una famiglia.
- L'approvvigionamento diretto di materiali da soggetti privati e agenzie/proprietà comporta un certo qual rischio di acquistare merci rubate e di finanziare attività criminali. Pertanto, si raccomanda alle entità che utilizzano queste modalità di approvvigionamento di materiali riciclabili di conservare i dati relativi ad ogni acquisto, tra cui:
 - prova dell'identità del venditore (ad esempio una fotocopia del documento d'identità o del passaporto); e
 - identificazione del materiale acquistato, ivi inclusa documentazione fotografica di ciascun articolo.
- Prendere ragionevoli provvedimenti atti a stabilire che i materiali sono di proprietà del venditore e ad assicurarsi che non provengano da fonti illegali. Ad esempio, chiedersi se volume e forma dei materiali forniti siano adeguati al profilo del venditore e alle informazioni in proprio possesso circa la filiera locale e i relativi rischi.
- I materiali riciclabili provenienti da soggetti privati e agenzie/proprietà vengono forniti sotto forma di metalli preziosi riciclabili non ritrasformati, come gioielli o suppellettili contenenti metalli preziosi, generalmente nella loro forma originale.
- Soggetti privati e agenzie/proprietà non sono venditori commerciali di materiale riciclabile, pertanto si consiglia di rifornirsi presso di loro solo saltuariamente.
- Sottoporre a monitoraggio tutte le transazioni con soggetti privati e agenzie/proprietà e avviare opportune indagini in caso di volumi elevati o vendite frequenti di materiali riciclabili, per assicurarsi che non provengano da fonti illegali.

(CdC 8) MATERIALE IDONEO ESISTENTE

A Applicabilità e definizioni

Questa disposizione si applica a tutte le entità che rilasciano dichiarazioni di materiale idoneo per materiale esistente.

I metalli preziosi da investimento sono oro o platinoidi sotto forma di monete, lingotti o barre.

Le banche dell'oro e dei metalli preziosi sono banche di investimento con funzione di grossisti che trattano grandi quantità di oro fino.

Il materiale esistente è costituito da oro o platinoidi esistenti prima del 1° gennaio 2012, data di entrata in vigore della norma CdC di RJC. Il materiale idoneo esistente deve essere corredato di dati affidabili a riprova della data di titolarità, di estrazione e/o di fabbricazione. La data di affinazione deve essere indicata in modo permanente con un marchio, verificata dall'azienda di affinazione oppure stabilita mediante dati della banca depositaria o dati di inventario. Nel caso in cui la data di affinazione dell'oro non sia indicata, può essere dedotta confrontando il marchio apposto dall'azienda di affinazione con l'elenco LBMA degli "ex fonditori e saggianti di barre oro" certificate, la cui operatività è cessata prima del 1° gennaio 2012.

Nella filiera della gioielleria qualsiasi entità può fungere da punto di partenza del materiale esistente. Di solito si tratta di aziende di affinazione, produttori di leghe, collezionisti o fabbricanti di gioielli.

B Background

Per materiale esistente si intendono scorte già esistenti di materiale antecedente al 1° gennaio 2012, a cui non si applicano i requisiti CdC. I soci membri di RJC possono procurarsi il materiale idoneo esistente da scorte esistenti di metalli preziosi (ad esempio scorte di oro/platinoidi fisicamente disponibili presso le banche dell'oro), a condizione che sia collegabile a una data anteriore al 1° gennaio 2012. Se il materiale esistente proviene da una fonte legittima, il suo utilizzo non può avere effetti negativi incrementali e pertanto questo approccio può essere considerato conforme alle prassi di attività estrattiva responsabile promosse da RJC.

C Approccio all'attuazione consigliato

CdC 8.1 E 8.2: FONTI E DATI REGISTRATI

(8.1) L'entità deve disporre di sistemi in essere atti ad accertare che il materiale esistente per cui l'entità rilascia una dichiarazione di materiale idoneo provenga unicamente da materiale affinato prima del 1° gennaio 2012.

(8.2) Qualora la data di affinazione non compaia come elemento permanente sul materiale idoneo esistente, l'entità deve assicurarsi di ottenere e conservare prova documentata dell'anno in cui l'oggetto è stato prodotto o coniato in base ai dati contenuti su un numero di serie o a un marchio dell'azienda di affinazione impresso sull'oggetto o ad altro marchio permanente o caratteristica fisica.

Punti da considerare:

- Confermare la data di affinazione del materiale utilizzando il numero di serie o il marchio dell'azienda di affinazione stampigliato sul materiale. Ricordarsi di verificare qual era lo status dell'azienda nel periodo di affinazione del materiale.
- La conferma può essere utilizzata per emettere dichiarazioni di materiale idoneo relative al materiale esistente (se incluse nell'ambito della certificazione).
- Conservare i dati relativi a tutti i materiali.
- Includere le prove utilizzate per stabilire l'anno di affinazione se la data non compare sul materiale.

PARTE IV: RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE SULLA CATENA DI CUSTODIA

Il materiale CdC viene controllato mediante i documenti di trasferimento CdC creati dall'entità rilasciante e consegnati all'acquirente. La presente sezione definisce i requisiti previsti dalla norma CdC per questi documenti.

(CdC 9) DICHIARAZIONI DI MATERIALE IDONEO

A Applicabilità e definizioni

Questa disposizione si applica a tutte le entità che redigono dichiarazioni di materiale idoneo per materiale CdC.

I documenti di trasferimento CdC sono rilasciati dalle entità certificate CdC in conformità alla norma CdC di RJC e includono tutte le informazioni necessarie per il trasferimento del materiale CdC a un'altra struttura.

Le dichiarazioni di materiale idoneo dimostrano all'entità ricevente che il materiale in questione soddisfa i requisiti della norma CdC di RJC, avviano la catena di custodia e sono parte del documento di trasferimento CdC.

B Background

La CdC ha inizio con una dichiarazione di materiale idoneo redatta da un'entità certificata CdC all'interno di un documento di trasferimento CdC.

Tale dichiarazione di materiale idoneo dimostra all'entità ricevente che il materiale in questione soddisfa i requisiti della norma CdC di RJC e costituisce il fondamento di tutte le successive prove di idoneità all'interno della filiera. Per questo motivo è essenziale dotarsi di sistemi affidabili, in grado di garantire che solo il materiale veramente idoneo sia corredato dell'apposita dichiarazione.

Per materiali idonei si intendono oro o platinoidi:

- da attività estrattiva (come da definizione della disposizione 6);
- riciclati (come da definizione della disposizione 7);
- esistenti (come da definizione della disposizione 8);
- un insieme delle tipologie sopra esposte, ciascuna delle quali deve rispettare i relativi criteri di idoneità.

Le informazioni che devono essere riportate nelle dichiarazioni di materiale idoneo incluse nei documenti di trasferimento CdC variano in base al tipo di materiale idoneo.

RIQUADRO 19: DICHIARAZIONE DI PLATINOIDI IN LEGA

I platinoidi sono un componente comune, per quanto minimo, di molte leghe d'oro, ma la loro inclusione nei documenti di trasferimento CdC dipende dalla descrizione:

- leghe o prodotti di gioielleria descritti come "oro": indipendentemente dalla finezza, l'inclusione di platinoidi non richiede l'identificazione nel documento di trasferimento CdC;
- leghe o prodotti di gioielleria descritti come "platino" o "palladio": è necessario identificare nel documento di trasferimento CdC l'inclusione di tale metallo primario.

C Approccio all'attuazione consigliato

CdC 9.1 E 9.2: MATERIALE DA ATTIVITÀ ESTRATTIVA

(9.1) L'entità che rilascia una dichiarazione di materiale idoneo in un documento di trasferimento CdC deve documentare che il materiale idoneo provenga:

a. da attività estrattiva, conformemente alla disposizione 6 della presente norma.

(9.2) Per il materiale idoneo da attività estrattiva l'entità deve allegare al documento di trasferimento CdC:

a. una dichiarazione di provenienza da aree non interessate da conflitto che identifichi l'applicabilità della disposizione 6.3a, 6.3b o 6.3c;

b. qualora si applichi la disposizione 6.3b (il materiale proviene da aree di conflitto o ad alto rischio, per le quali è stata però confermata l'assenza di impatti negativi), un allegato con la sintesi della due diligence condotta dall'entità per quel materiale;

c. se si tratta di materiale da attività estrattiva, il paese o i paesi in cui è stato estratto;

d. se si tratta di sottoprodotto di attività estrattiva, il paese o i paesi in cui è stato affinato.

Punti da considerare:


- Per una dichiarazione di materiale idoneo destinata a materiale da attività estrattiva, il documento di trasferimento CdC deve includere:
 - un'identificazione del tipo di trasferimento e di materiale (si veda la Figura 14); e
 - una dichiarazione di materiale esente da conflitto.

Figura 14: Esempio di documento di trasferimento CdC con dichiarazione di materiale idoneo per oro da attività estrattiva

Tipo di trasferimento (selezionare un'opzione)					
<input checked="" type="checkbox"/>	Dichiarazione di materiale idoneo che avvia la CdC				
<input type="checkbox"/>	Dichiarazione di materiale idoneo che avvia la CdC per la dichiarazione di provenienza da aree non interessate da conflitti fornita per il materiale da attività estrattiva				
<input type="checkbox"/>	Successivo trasferimento CdC, tipo di materiale CdC unico				
<input type="checkbox"/>	Successivo trasferimento CdC, prodotti di gioielleria contenenti più di un tipo di materiale CdC				
Tipo di materiale incluso nel trasferimento (selezionare le opzioni appropriate)					
	Oro	Platino	Palladio	Rodio	
					Da attività estrattiva
					Sito minerario certificato CdC
					Fairtrade
					Fairmined
					Sito minerario ICMM
					Sito minerario TSM
					Sottoprodotto di miniera
		<input checked="" type="checkbox"/>			Riciclato
					Esistente
					Combinazione dei suddetti

- La dichiarazione di materiale idoneo deve mostrare i risultati della due diligence relativi alle aree di conflitto e ad alto rischio e confermare una (e solo una) delle enunciazioni di cui alla disposizione 6.2 (si veda la Figura 15).
- Oltre all'enunciazione di cui alla disposizione 6.2:
 - se il materiale non è stato estratto in aree di conflitto o ad alto rischio è necessario identificare i paesi di estrazione;
 - se il materiale è stato estratto in aree di conflitto o ad alto rischio (con assenza di effetti negativi confermata), è necessario identificare i paesi di estrazione e allegare una sintesi delle attività di due diligence;
 - se il materiale estratto è un sottoprodotto occorre identificare i paesi di affinazione.

Figura 15: Esempio di documento di trasferimento CdC ed elementi necessari per il materiale da attività estrattiva



- Per sostenere l'attuazione delle linee guida OCSE e dell'art. 1502 della legge Dodd-Frank, tutti i successivi documenti di trasferimento CdC dovranno includere anche informazioni circa la provenienza del materiale, specificando se proviene o meno dalla RDC o paesi limitrofi (per ulteriori dettagli sulle informazioni richieste dalla legge Dodd-Frank e un esempio di come inserirle in un documento di trasferimento CdC, si veda la disposizione 10 della norma CdC).

CdC 9.1 E 9.3: MATERIALE RICICLATO, ESISTENTE E MISTO

(9.1) L'entità che rilascia una dichiarazione di materiale idoneo in un documento di trasferimento CdC deve documentare che il materiale idoneo sia:

- riciclato, conformemente alla disposizione 7 della presente norma; oppure
- esistente, conformemente alla disposizione 8 della presente norma; oppure
- una combinazione di materiale da attività estrattiva, riciclato e/o esistente, ciascuno conformemente alle disposizioni della presente norma.

(9.3) Al momento di avviare la CdC per il materiale che sarà mescolato con materiale CdC esistente prima del trasferimento ad altra struttura, l'entità deve registrare in un documento di trasferimento CdC interno una dichiarazione di materiale idoneo.

Punti da considerare:

- Per redigere una dichiarazione di materiale idoneo per materiale riciclato, esistente o misto, è necessario che il documento di trasferimento CdC identifichi il tipo di trasferimento e di materiale (si veda la Figura 16).
- Se si mescola materiale idoneo con materiale CdC esistente prima di trasferirlo a un'altra entità, è necessario dapprima includere una dichiarazione di materiale idoneo in un documento di trasferimento CdC interno che dovrà essere debitamente registrato (si veda il Riquadro 20).

Figura 16: Esempio di documento di trasferimento CdC con dichiarazione di materiale idoneo per platino riciclato

Tipo di trasferimento (selezionare un'opzione)					
<input checked="" type="checkbox"/>	Dichiarazione di materiale idoneo che avvia la CdC				
<input type="checkbox"/>	Dichiarazione di materiale idoneo che avvia la CdC per la dichiarazione di provenienza da aree non interessate da conflitti fornita per il materiale da attività estrattiva				
<input type="checkbox"/>	Successivo trasferimento CdC, tipo di materiale CdC unico				
<input type="checkbox"/>	Successivo trasferimento CdC, prodotti di gioielleria contenenti più di un tipo di materiale CdC				
Tipo di materiale incluso nel trasferimento (selezionare le opzioni appropriate)					
	Oro	Platino	Palladio	Rodio	
					Da attività estrattiva
					Sito minerario certificato CdC
					Fairtrade
					Fairmined
					Sito minerario ICMM
					Sito minerario TSM
					Sottoprodotto di miniera
		<input checked="" type="checkbox"/>			Riciclato
					Esistente
					Combinazione dei suddetti

RIQUADRO 20: TRASFERIMENTI INTERNI ALLA CdC

Il documento di trasferimento CdC è generalmente facoltativo per i trasferimenti interni tra le strutture, purché rientrino nello stesso ambito di certificazione.

Fa eccezione il caso in cui si voglia mescolare materiale CdC esistente con materiale idoneo per il quale si intende rilasciare una dichiarazione di materiale idoneo (ad esempio, aggiungere a un prodotto di gioielleria CdC non finito materiali riciclati per i quali si sta avviando una catena di custodia). In questo caso, prima di mescolare i materiali si dovrà emettere un documento di trasferimento CdC interno completo di dichiarazione di materiale idoneo. Successivamente, al momento del trasferimento a un'entità esterna, verrà emesso un documento di trasferimento CdC per "fonti miste".

Benché non obbligatoria, l'emissione di documenti di trasferimento CdC interni facilita la separazione e la corretta registrazione dei dati. In ogni caso, i documenti di trasferimento CdC eventualmente impiegati per un trasferimento interno devono rispettare tutti i requisiti di cui alla disposizione 10.2.

(CdC 10) DOCUMENTI DI TRASFERIMENTO CdC

A Applicabilità e definizioni

Questa disposizione si applica a tutte le entità che trasferiscono materiale CdC sotto la custodia di un'altra struttura.

Il **timbro di certificazione CdC** è costituito da parole o simboli stampigliati su un prodotto a dimostrazione che è stato fabbricato con materiale CdC.

Il **materiale CdC (oro o platinoidi CdC)** è corredato da una dichiarazione di materiale idoneo da entità certificata CdC che viene trasferita secondo la norma CdC di RJC. Il materiale CdC può essere materiale da attività estrattiva, riciclato o esistente (si vedano le definizioni di materiale idoneo).

I **documenti di trasferimento CdC** sono rilasciati dalle entità certificate CdC in conformità alla norma CdC di RJC e includono tutte le informazioni necessarie per il trasferimento del materiale CdC a un'altra struttura.

B Background

Quando il materiale CdC viene trasferito a un'altra azienda, per conservare il proprio status deve essere corredato da un documento di trasferimento CdC.

Tale documento deve registrare efficacemente la sequenza di custodia del materiale nei vari passaggi che compongono la filiera e, inoltre, fornisce al ricevente importanti informazioni atte a provare lo status del materiale CdC a ogni successivo trasferimento.

Il documento di trasferimento CdC ammette una dichiarazione di materiale idoneo oppure un trasferimento successivo, ma non entrambi. Per determinati tipi di materiale è necessario includere ulteriori informazioni nel documento di trasferimento.

- I documenti completi di dichiarazioni di materiale idoneo per materiale da attività estrattiva devono includere anche una dichiarazione di materiale esente da conflitto (si veda la Figura 15).
- I documenti con successivi trasferimenti CdC devono includere anche informazioni utili ai fini della legge Dodd-Frank, vale a dire specificare se il trasferimento comprende o meno oro proveniente dalla RDC e/o paesi limitrofi (si veda la Figura 17).

C Approccio all'attuazione consigliato

CdC 10.1: REQUISITI DEI DOCUMENTI DI TRASFERIMENTO

L'entità deve garantire che il documento di trasferimento CdC accompagni e, ove possibile, venga fisicamente allegato a ogni spedizione o trasferimento di materiale CdC inviato ad altre strutture certificate, a terzi esterni o ad aziende di servizi.

Punti da considerare:

- Se possibile, allegare sempre fisicamente il documento di trasferimento alla spedizione di materiale CdC.
- Se ciò non fosse possibile, collegare l'identificativo della spedizione o simile (ad esempio il marchio di un'azienda di affinazione) al documento di trasferimento CdC, di modo che l'entità ricevente possa collegare le singole informazioni al relativo materiale.

CdC 10.2: ELEMENTI OBBLIGATORI

L'entità deve accertarsi che i documenti di trasferimento CdC contengano tutte le informazioni richieste come da modello di cui all'Appendice 1 della norma CdC di RJC.

Punti da considerare:

- È possibile utilizzare il modello di documento di trasferimento CdC di RJC riportato nell'Appendice 1 della norma CdC.
- Se si preferisce non utilizzare il modello fornito, assicurarsi che **tutti i documenti di trasferimento CdC** contengano i dati seguenti (obbligatorî):
 - la data di trasferimento;
 - un codice univoco del trasferimento;
 - identità, indirizzo e numero di certificazione CdC dell'entità (ivi incluse le date di inizio e fine validità del certificato CdC);
 - identità e indirizzo dell'entità che riceve il materiale e, se certificata CdC, il numero di certificazione;
 - il nome di un responsabile che, in caso di necessità, possa verificare le informazioni contenute nel documento di trasferimento;
 - una dichiarazione per confermare che le informazioni contenute nel documento di trasferimento siano conformi alla norma CdC di RJC.
- Peso o quantità degli articoli in materiale CdC.
 - Tipo di trasferimento (dichiarazione di materiale idoneo o successivo trasferimento CdC).
 - Il tipo di materiale contenuto nel trasferimento (per i trasferimenti CdC successivi, ricavare le informazioni dal documento di trasferimento CdC ricevuto insieme al materiale).
- I documenti di trasferimento CdC per il **materiale da attività estrattiva** devono includere anche:
 - la relativa dichiarazione di materiale esente da conflitto (per le dichiarazioni di materiale idoneo si vedano le disposizioni 9.1 e 9.2); oppure
 - le informazioni richieste ai fini della Legge Dodd-Frank (per i trasferimenti CdC successivi si veda il Riquadro 21).

RIQUADRO 21: USO DEI DOCUMENTI DI TRASFERIMENTO CdC AI FINI DELLA LEGGE DODD-FRANK

- L'art. 1502 della legge degli Stati Uniti Dodd-Frank richiede a tutte le aziende emittenti di oro, stagno, tungsteno o tantalio di comunicare annualmente se i prodotti contengono materiale proveniente dalla RDC o da un paese limitrofo. In caso affermativo l'azienda emittente è tenuta a redigere una relazione sui minerali da conflitto verificata da terzi che illustri, tra le altre cose, l'approccio alla due diligence adottato.
- Per facilitare la redazione, i documenti di trasferimento CdC relativi a oro da attività estrattiva o misto di cui alla norma CdC possono includere (in aggiunta ai normali requisiti):
 - identificazione di oro proveniente dalla RDC o paesi limitrofi, compreso il paese d'origine e l'azienda di affinazione;
 - attività di due diligence a monte e garanzia dello status "esente da conflitto RDC" (mediante certificazione indipendente).
- Per un esempio di informazioni richieste ai fini della Legge Dodd-Frank all'interno di un documento di trasferimento CdC si veda la Figura 17.

Figura 17: Esempio di informazioni richieste ai fini della Legge Dodd-Frank all'interno di un documento di trasferimento CdC

B Selezionare un'opzione	Informazioni sulla RDC e sui paesi limitrofi ai fini della Legge Dodd Frank/Dodd-Frank Act (da compilarsi a cura di tutte le entità certificate CdC aventi in custodia oro da attività estrattiva o misto)
	Il trasferimento non comprende oro proveniente dalla RDC e da paesi limitrofi.
✓	Il trasferimento comprende oro proveniente dalla RDC e da paesi limitrofi, per cui l'azienda di affinazione dell'oro ha trattenuto una sintesi delle attività di due diligence richieste.
	Paese/i in cui è stato estratto il materiale: TANZANIA Azienda/e di affinazione: IMPIANTO DI AFFINAZIONE DI WITWATERS, SUDAFRICA

- I documenti di trasferimento CdC relativi a **prodotti di gioielleria CdC contenenti materiale non CdC** devono includere anche un'attestazione che descriva accuratamente il materiale non CdC (si veda il Riquadro 22). Per indicazioni circa le dichiarazioni sui prodotti con componenti non CdC, si veda anche la disposizione 11.2.

RIQUADRO 22: DESCRIZIONE DI MATERIALE NON CdC

Ai sensi della norma CdC di RJC, i prodotti di gioielleria possono contenere materiale non CdC, purché documentato con chiarezza nei documenti di trasferimento CdC.

Si consideri, ad esempio, una catena in oro costituita da una catena in oro CdC, un fermaglio in oro non CdC e un piccolo diamante, dove i componenti sono elettroplaccati in rodio. In questo esempio il documento di trasferimento CdC deve includere una dichiarazione di trasparenza come:

“Catene in oro CdC. Fermagli in oro realizzati con oro non CdC. Placcatura in rodio non CdC.”

Le dichiarazioni di trasparenza non CdC **non** devono includere:

- materiali che non rientrano nell'ambito della norma CdC (ad esempio diamanti, altri metalli in leghe, placcatura o rivestimento, cuoio o altre pietre preziose);
 - platinoidi in leghe d'oro con qualsiasi grado di finezza (salvo nei casi in cui l'omissione di tale informazione possa generare confusione).
- Se si sta avviando una CdC per alcuni o tutti i materiali in questione, è necessario includere nel documento di trasferimento CdC una dichiarazione di materiale idoneo (si veda CdC 9).
 - Se si miscela materiale idoneo con materiale CdC, la dichiarazione deve essere inclusa in un documento di trasferimento CdC interno (si veda CdC 9).

CdC 10.3: INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI NEI DOCUMENTI DI TRASFERIMENTO

Qualora il documento di trasferimento CdC contenga informazioni ulteriori sull'entità, sul materiale idoneo o sulla sua provenienza, l'entità deve accertarsi che tali informazioni siano supportate da evidenza oggettiva.

Punti da considerare:

- A propria discrezione, aggiungere al documento di trasferimento CdC informazioni supplementari, quali:
 - **Informazioni sull'origine.** Ad esempio, paese d'origine del materiale da attività estrattiva o nome del sito minerario (o del paese) in cui sono stati raccolti o lavorati i materiali esistenti o riciclati. Queste informazioni sono obbligatorie per i modelli di CdC di tipo “tracciabilità e rintracciabilità”, che risalgono fino all'origine del materiale (e devono essere rafforzate dai controlli interni sui materiali di cui alla disposizione 4.3).
 - **Ulteriori certificazioni o accreditamenti.** Ad esempio, da parte di organismi di normazione nazionali o internazionali riconosciute, come l'ISO (International Organization for Standardization, Organizzazione internazionale per la normazione) e simili. In tutti i casi è necessario identificare la norma e documentare prove oggettive della propria conformità alla stessa (ad esempio il numero di certificazione).
 - **Precedenti numeri di documenti di trasferimento CdC.** Non è necessario riportare nei documenti di trasferimento CdC informazioni sui fornitori o altri partner d'impresa, ma in alcuni casi può essere preferibile. Ad esempio, includendo il numero di riferimento del documento di trasferimento CdC di un'azienda di affinazione si agevolano eventuali successive richieste di informazioni circa la CdC, consentendo alle aziende a valle del ciclo di contattare direttamente l'azienda di affinazione (piuttosto che risalire lungo la catena).
 - **Altre informazioni importanti.** Ad esempio, collegamenti a pagine Internet che riportano la politica per la filiera relativa a materiali provenienti da aree di conflitto e ad alto rischio, referenti e recapiti relativi al meccanismo di reclamo, riferimenti utili ai fini delle relazioni di due diligence o informazioni generiche sull'azienda e l'attività.

- Corredare tutte le informazioni con prove oggettive, e se necessario metterle a disposizione del revisore.
- Predisporre procedure per la verifica di tutte le informazioni incluse nei documenti di trasferimento CdC, sia per la ricezione che per l'invio di materiale CdC, controllando anche che le informazioni contenute nel documento corrispondano al contenuto fisico della spedizione.
- Se si dispone di risorse sufficienti, valutare la possibilità di introdurre una regola in base alla quale l'approvazione delle spedizioni in entrata e in uscita richiede la firma di due persone, unitamente alla registrazione dei dati di spedizione, ad esempio mediante un registro siglato.
- Comunicare e risolvere prontamente qualsiasi errore restituendo al mittente l'intera spedizione oppure concordando misure correttive con l'altra parte. A tal fine potrebbe essere necessario annullare il documento iniziale sostituendolo con un altro (benché si debba comunque registrare ogni eventuale errore e anomalia).
- A sostegno della CdC, registrare e mettere a disposizione tutti i documenti di trasferimento CdC ricevuti da altre entità certificate CdC.
- In caso di smarrimento di un documento è possibile chiedere all'entità emittente di fornirne una nuova copia, sebbene questa non sia tenuta ad ottemperare alla richiesta. Qualora il revisore riscontri prove della mancanza di documenti, o del fatto che i documenti vengono regolarmente persi e sostituiti con nuove copie, si rischia una non conformità principale e la perdita del certificato CdC.

(CdC 11) DICHIARAZIONI SUI PRODOTTI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

A Applicabilità e definizioni

Questa disposizione si applica alle entità che rilasciano dichiarazioni in merito a materiale CdC in prodotti di gioielleria.

Per **prodotti di gioielleria finiti** si intendono gioielli nella forma definitiva venduti ai consumatori per il proprio uso. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono considerati tali bracciali, anelli, collane, orecchini e orologi, e possono essere costituiti da numerosi componenti.

I **componenti di gioielleria** sono parte fisicamente integrante di un prodotto di gioielleria più grande, con caratteristiche ben definite e separabili. I componenti possono essere assemblati in prodotti di gioielleria finiti oppure semi-lavorati.

I **prodotti di gioielleria** sono gioielli, o componenti, finiti o semi-lavorati.

Il **timbro di certificazione CdC** è un marchio costituito da parole o simboli stampigliati su un prodotto a dimostrazione che è stato fabbricato con materiale CdC.

B Background

Benché la norma CdC di RJC non richieda alle aziende certificate di informare i clienti circa i materiali (CdC o non CdC) contenuti nei loro prodotti di gioielleria, alcune aziende scelgono di farlo utilizzando dichiarazioni scritte o rappresentazioni visive. È dunque importante che qualsiasi dichiarazione o rappresentazione sul materiale CdC sia accurata e conforme alla garanzia fornita dalla norma CdC di RJC, e che tutte le dichiarazioni verbali fatte, ad esempio, presso il punto vendita, siano corrette, chiare e conformi alle informazioni contenute nel documento di trasferimento CdC del prodotto.

C Approccio all'attuazione consigliato

CdC 11.1 E 11.2: RILASCIO DI DICHIARAZIONI

(11.1) Se l'entità rilascia dichiarazioni ai consumatori in merito a materiale CdC in prodotti di gioielleria, tali dichiarazioni devono essere redatte per iscritto e non devono contenere informazioni non coerenti con i documenti di trasferimento CdC di cui alla fornitura del materiale CdC. L'entità deve fornire indicazioni chiare sulle modalità di accesso a suddette dichiarazioni, ad esempio tramite sito Internet, direttamente presso il punto vendita o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione accessibile al pubblico. Le dichiarazioni di cui sopra devono essere conformi ai diritti di legge..

(11.2) È possibile rilasciare dichiarazioni in merito a prodotti di gioielleria che includono componenti non CdC che RJC ha identificato per l'esclusione. Deve essere messa a disposizione dei clienti o dei consumatori una descrizione dei componenti CdC presenti nel prodotto.

Punti da considerare:

- Le dichiarazioni sul materiale CdC possono essere rilasciate da:
 - fornitori: aziende di affinazione e produttori di gioielli (finiti, semilavorati o singoli componenti);
 - venditori al dettaglio: chi vende prodotti di gioielleria finiti ai consumatori finali.
- I fornitori di singoli componenti possono rilasciare dichiarazioni CdC solo se il componente è realizzato unicamente con materiale CdC.
- Sebbene l'obiettivo di fornitori e venditori al dettaglio di prodotti di gioielleria dovrebbe essere il trattamento esclusivo di componenti CdC, RJC conosce le difficoltà connesse all'approvvigionamento di alcuni componenti minori nel rispetto della certificazione CdC, come nel caso di componenti provenienti da fornitori altamente specializzati o con filiere complesse, oppure soggetti a brevetti di produzione esclusivi. Per questo motivo le dichiarazioni CdC sono ammesse anche per i prodotti di gioielleria con alcuni componenti secondari non CdC (si veda la Tabella 13).

Tabella 13: Componenti non CdC di orologi e prodotti di gioielleria che possono essere esclusi dalle dichiarazioni CdC

Componenti da escludere	
Orologi	<ul style="list-style-type: none"> Giunti, fermi, viti e perni*
Gioielleria	<ul style="list-style-type: none"> Chiusure per orecchini: a farfalla, a chiodo, a gancetto, a monachella, a clip, Andralok e Andraslide Fermagli per bracciali e collane: ad anello, a moschettone, a cassetta, lunette per medaglioni Altro**: sistemi di chiusura Alpa, molle, ganci a molla, chiusura deployante, chiusura a scatto, ganci e mollette in filo metallico o rivetti utilizzati per l'applicazione di montature e altri ornamenti, perni e dadi per il fissaggio di ornamenti intercambiabili

* Tutto l'oro e/o i platinoidi utilizzati per la cassa, il fondello, la fibbia e il bracciale devono essere CdC. Qualsiasi altro componente può essere escluso.

** Ivi inclusi componenti secondari in oro e/o platinoidi che rappresentano una piccola parte del peso e del volume totali del prodotto.

- È consentito utilizzare altri componenti non CdC non presenti nella Tabella 13 se si dimostra che:
 - il componente è una parte secondaria del prodotto (ad esempio in proporzione minima rispetto al peso); e
 - il componente non è disponibile come materiale CdC in circostanze ragionevoli.
- Segnalare a RJC tutti i componenti esclusi in queste circostanze, in modo che possa redigere un elenco sempre aggiornato dei prodotti esclusi.
- In ogni caso, se si rilasciano dichiarazioni in merito a materiale CdC nei propri prodotti di gioielleria, assicurarsi di fornire sempre ai clienti informazioni corrette.
- Se si decide di utilizzare tali dichiarazioni nell'ambito di una campagna promozionale, scegliere con cura parole e presentazione, accertarsi che la dichiarazione fornisca informazioni accurate e rappresentative e rendere disponibili ulteriori informazioni, ad esempio attraverso un sito Internet (tramite codice QR) o altre piattaforme di comunicazione di pubblico dominio.
- Per i prodotti contenenti componenti non CdC esclusi, includere una descrizione chiara dei componenti CdC nell'ambito della sezione dedicata a ulteriori informazioni. Quanto riportato in questa sezione deve coincidere con i documenti di trasferimento e rispettare questa disposizione.

CdC 11.3: DIPENDENTI E DICHIARAZIONI

L'entità deve porre in essere sistemi atti a garantire che tutti i dipendenti, ivi inclusi gli addetti alle vendite, non rilascino ai consumatori dichiarazioni verbali in merito al materiale CdC non coerenti con le dichiarazioni scritte.

Punti da considerare:

- Designare un responsabile al quale spetti l'approvazione di qualsiasi descrizione scritta o visiva del materiale CdC e che ne garantisca chiarezza e correttezza.
- Formare il personale per garantire che le dichiarazioni verbali sul materiale CdC siano conformi alle dichiarazioni scritte.
- In particolare, si richiede di formare il personale di vendita su quanto può o non può essere detto (si veda il Riquadro 23).
- Tenere un registro dei materiali formativi utilizzati e un elenco dei membri del personale a cui è stata impartita la formazione.
- Si ricordi che, come da norma CdC, tali controlli si applicano unicamente alle dichiarazioni sulla CdC e di norma non riguardano qualità o prezzo dei prodotti. Sono invece incluse le dichiarazioni che citano le informazioni sulla CdC a supporto di altre dichiarazioni riguardanti altre caratteristiche. Ad esempio, citare il paese di fabbricazione a supporto di una dichiarazione relativa alla qualità o alla perizia della lavorazione ha rilevanza, pertanto tale citazione deve rispettare la norma CdC.

RIQUADRO 23: DICHIARAZIONI NON ACCETTABILI

Tutto il personale deve evitare di rilasciare dichiarazioni inappropriate o inaccettabili circa il materiale CdC che possano confondere o indurre in inganno i clienti. Ad esempio:

- descrivere esplicitamente un prodotto di gioielleria come composto interamente di materiale CdC quando solo alcune parti (che non compaiono nella Tabella 13) contengono materiale CdC;
- rilasciare dichiarazioni circa il paese di origine o di fabbricazione di un prodotto non supportate dalle informazioni contenute nei documenti di trasferimento CdC.

CdC 11.4: USO DEL LOGO RJC

Se utilizza il logo RJC, l'entità deve garantire il rispetto delle regole di utilizzo del logo, dei marchi commerciali e della Proprietà Intellettuale. Qualora utilizzi il logo RJC e/o i timbri di certificazione CdC associati a prodotti di gioielleria contenenti materiale CdC, l'entità deve accertare che il loro utilizzo sia chiaramente riferito solo al materiale CdC.

Punti da considerare:

- Se l'azienda è certificata CdC, è possibile utilizzare i timbri di certificazione CdC presenti sul materiale CdC anche a fini promozionali. Tali timbri possono includere parole e/o simboli.
- Allo stesso modo è utilizzabile anche il logo di RJC. Ogni utilizzo del logo di RJC deve rispettare le regole dell'organizzazione e non deve creare confusione con il materiale non CdC. Richiedere una copia delle regole ("Regole di utilizzo del logo, dei marchi commerciali e della Proprietà Intellettuale") inviando un messaggio e-mail all'indirizzo info@responsiblejewellery.com.
- Se si acquista materiale CdC ma non si dispone della certificazione CdC non è consentito riprodurre il logo di RJC o i timbri di certificazione CdC, ma è tuttavia possibile utilizzarli sul materiale CdC nel caso fossero già presenti (perché applicati da un'azienda certificata CdC) quando si è ricevuto il materiale. Ad esempio, è possibile vendere un prodotto di gioielleria riportante sull'etichetta il logo di RJC, ma non è consentito riprodurre il logo sul cartellone pubblicitario per quel prodotto, a meno che l'azienda non sia certificata CdC.
- Intraprendere qualsiasi misura finalizzata ad evitare che i prodotti escano dalla CdC per poi rientrarvi. In pratica, ciò implica assicurarsi che i clienti siano ben consci del fatto che non possono vendere come materiale CdC prodotti contrassegnati con il logo di RJC o i timbri di certificazione CdC, a meno che non siano essi stessi certificati CdC e possano produrre la relativa documentazione di trasferimento CdC. Ad esempio, una barra d'oro con marchio venduta a una banca dell'oro e dei metalli preziosi non certificata non potrà poi essere rivenduta a un fabbricante di gioielli certificato e utilizzata come materiale CdC.

APPENDICI

APPENDICE 1: ESEMPIO DI POLITICA SUI MATERIALI PROVENIENTI DA AREE DI CONFLITTO

La seguente bozza può essere modificata o adattata alle singole aziende.

1. [NOME AZIENDA] è un'azienda [BREVE DESCRIZIONE DELL'AZIENDA]. La presente politica conferma l'impegno della [NOME DELL'AZIENDA] a rispettare i diritti umani, ad astenersi da azioni che contribuiscono a finanziare conflitti, e a rispettare le pertinenti risoluzioni sanzionatorie delle Nazioni Unite e le leggi che applicano dette risoluzioni.
2. [NOME DELL'AZIENDA] è socio membro certificato del Responsible Jewellery Council (RJC). In quanto tali, ci impegniamo a fornire prova, tramite verifica esterna indipendente, del fatto che:
 - a. rispettiamo i diritti umani in conformità alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e ai Diritti Fondamentali sul Lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro;
 - b. non esercitiamo né tolleriamo la corruzione attiva o passiva, il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo;
 - c. sosteniamo la trasparenza dei pagamenti statali e le forze di sicurezza compatibili con la tutela dei diritti nell'industria estrattiva;
 - d. non forniamo supporto diretto o indiretto a gruppi armati illegali;
 - e. istituiamo processi attraverso cui le parti in causa possono esprimere problematiche relative alla filiera della gioielleria.
3. Ci impegniamo inoltre a esercitare la nostra influenza per prevenire abusi da parte di altri. *[L'azienda può inserire la descrizione di come intende prendere in considerazione i rischi di non conformità alla politica per la filiera da parte dei suoi fornitori, e di come potrebbe intervenire per evitare o contenere il rischio. Valutare inoltre se inserire informazioni sul meccanismo di gestione dei reclami per consentire agli interessati di riferire le problematiche riguardanti materiali da aree di conflitto. Il modello di politica della guida alla due diligence dell'OCSE (OECD Due Diligence Guidance Model Policy) potrebbe servire da riferimento nella messa a punto della propria politica. Quanto segue è una sintesi del Modello di politica OCSE con particolare riferimento all'oro. Le aziende che inseriscono i platinoidi nel proprio ambito di certificazione CdC possono modificare di conseguenza lo schema o predisporre dichiarazioni più semplici delle proprie linee programmatiche, secondo i casi.]*
4. **Riguardo a gravi abusi associati all'estrazione, al trasporto e al commercio di oro**
Non intendiamo tollerare né trarre profitto da, contribuire a, assistere o favorire:
 - a. torture, trattamento crudele, disumano e degradante;
 - b. lavoro forzato o obbligatorio;
 - c. le peggiori forme di lavoro minorile;
 - d. violazioni e abusi dei diritti umani;
 - e. crimini di guerra, violazioni del diritto internazionale umanitario, crimini contro l'umanità o genocidio.
5. Cesseremo immediatamente ogni impegno con fornitori a monte della filiera, qualora riscontrassimo un ragionevole rischio che siano impegnati con o si approvvigionino da o siano collegati a una controparte che commette gli abusi descritti al paragrafo 4.
6. **Riguardo al sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non governativi**
Non intendiamo tollerare il sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non governativi, compreso tra l'altro il procacciamento di oro da, l'effettuazione di pagamenti a o l'assistenza o la fornitura di apparecchiature a gruppi armati non governativi o a loro affiliati che, in modo illegale:
 - a. controllano siti minerari, rotte di trasporto, punti di commercializzazione dell'oro e attori a monte nella filiera; e/o
 - b. tassano o estorcono denaro o oro nei siti minerari, lungo le rotte di trasporto o nei punti di commercializzazione dell'oro, o da intermediari, società di esportazione o commercianti internazionali.
7. Cesseremo immediatamente ogni impegno con fornitori a monte della filiera, qualora riscontrassimo un ragionevole rischio che si approvvigionino da, o siano collegati a una controparte che fornisce sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non governativi, come descritto al paragrafo 6.
8. **Riguardo a forze di sicurezza pubbliche o private**
Confermiamo che il ruolo delle forze di sicurezza pubbliche o private è di garantire la sicurezza dei lavoratori, degli impianti, delle apparecchiature e della proprietà, ai sensi di legge, compresa la legge che tutela i diritti umani. Non intendiamo fornire sostegno diretto o indiretto a forze di sicurezza pubbliche o private che commettono gli abusi di cui al paragrafo 4, o che agiscono in modo contrario alla legge, come da paragrafo 6.
9. **Riguardo a corruzione attiva o dichiarazione falsa sull'origine dell'oro**
Non intendiamo offrire, promettere o richiedere tangenti e intendiamo opporci alla sollecitazione di tangenti, alla richiesta di occultare o di dissimulare l'origine dell'oro, o di dichiarare il falso in materia di tasse, imposte, tariffe e royalty pagate ai governi a scopo di estrazione, commercio, movimentazione, trasporto ed esportazione di oro.
10. **Riguardo al riciclaggio di denaro**
Intendiamo sostenere gli sforzi e contribuire alla efficace eliminazione del riciclaggio di denaro laddove identificassimo il ragionevole rischio di riciclaggio di denaro derivante da o collegato all'estrazione, al commercio, alla movimentazione, al trasporto o all'esportazione di oro.
Firmato/approvato:
Data di entrata in vigore:

APPENDICE 2: ESEMPI DI DOCUMENTAZIONE/PROVE RELATIVE ALLA FASE 1.C. DELLE LINEE GUIDA OCSE

Requisito	Tipi di materiale	Tipi di entità	Livello di rischio	Fase OCSE corrispondente	Scopo	Esempi di documentazione/prove (non tutti obbligatori)
<p>1. Informazioni circa la forma, il tipo e la descrizione fisica dei materiali in oro e contenenti oro</p> <p>2. Informazioni comunicate dal fornitore su peso e saggio dei materiali in oro e contenenti oro in entrata e determinazione di peso e saggio dell'oro in entrata e in uscita. Data dei movimenti in entrata e in uscita, degli acquisti e delle vendite, e un sistema di riconciliazione dei movimenti in entrata e in uscita</p>	Tutti	Tutti	Tutti	Fase 1, Sezione I (C)	Predisporre un sistema che garantisca trasparenza, raccolta delle informazioni e controllo della filiera. Riconciliare il peso totale di materiale idoneo e/o materiale CdC con i movimenti in entrata e in uscita in un determinato periodo.	<ul style="list-style-type: none"> • Documento di trasferimento CdC • Documenti doganali di esportazione • Risultati dei saggi • Documentazione a conferma della fonte/della certificazione conformemente a una norma per il settore estrattivo riconosciuta • Documenti per l'identificazione dei fornitori diretti • Contratti e/o accordi di acquisto stipulati con i fornitori diretti contenenti la descrizione del materiale secondario (riciclato) • Dati e documentazione di magazzino • Fatture e documentazione di vendita • Documentazione di trasporto/spedizione • Dati di riconciliazione in formato elettronico o cartaceo
3. Dati dei fornitori, ivi incluse informazioni su KYC e due diligence conformi alle 40 raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI)	Tutti	Tutti	Tutti	Fase 1, Sezione I (C)	Predisporre un sistema che garantisca trasparenza, raccolta delle informazioni e controllo della filiera.	<ul style="list-style-type: none"> • Licenze commerciali • Organigramma e numero di iscrizione al registro dell'azienda • Dati di identificazione individuali • Questionari KYC • Dati dei controlli a fronte degli elenchi governativi pertinenti
4. Documentazione verificabile per gli acquisti in contanti	Tutti	Tutti	Tutti	Fase 1, Sezione I (C)	Evitare quando possibile gli acquisti in contanti e assicurarsi che gli acquisti in contanti inevitabili siano supportati da documentazione verificabile	<ul style="list-style-type: none"> • Ricevute
5. Identificare l'origine del materiale (relativamente al materiale da attività estrattiva implica l'identificazione dell'esatto sito minerario di origine)	Tutti	Impresa estrattiva, azienda di affinazione	Tutti	Fase 1, Sezione I (C)	Predisporre un sistema che garantisca trasparenza, raccolta delle informazioni e controllo della filiera	<ul style="list-style-type: none"> • Certificato ufficiale del paese d'origine • Licenze minerarie ufficiali • Contratto riportante il nome del sito minerario • Altra documentazione riportante il nome del sito minerario • Immagini degli articoli con data stampigliata (per il materiale riciclato) • Dati corrispondenti a un numero di serie o a un marchio (per il materiale esistente)
6. Prova dell'impegno nei confronti dei fornitori allo scopo di facilitare l'applicazione della due diligence e lo sviluppo delle capacità	Tutti	Tutti	Tutti	Fase 1, Sezione I (D)	Per rafforzare l'impegno dell'azienda nei confronti dei fornitori	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di riunioni • Corrispondenza con i fornitori • Accordi e piani scritti

Requisito	Tipi di materiale	Tipi di entità	Livello di rischio	Fase OCSE corrispondente	Scopo	Esempi di documentazione/prove (non tutti obbligatori)
7. Codici di riferimento interno univoci assegnati a ciascun movimento in entrata e uscita, per barra, lingotto o lotto di materiale accettato e prodotto, ed esposizione e/o stampigliatura dei codici su tutti gli articoli in uscita	Tutti	Impresa estrattiva, azienda di affinazione	Tutti	Fase 1, Sezione II (A-C)	Raccomandazioni specifiche per imprese estrattive, aziende di riciclo e aziende di affinazione	<ul style="list-style-type: none"> • Informazioni su supporto cartaceo o elettronico sui codici di riferimento univoci assegnati a ciascuna vendita/ricezione di materiale • Documento di trasferimento CdC
8. Esame preliminare di tutte le spedizioni per verificare che siano conformi alle informazioni sulle tipologie di oro comunicate dal fornitore. Verificare le informazioni su peso e qualità dell'oro fornite dal produttore e/o dallo spedizioniere, e registrare i risultati di tali verifiche	Tutti	Azienda di affinazione	Tutti	Fase 1, Sezione II (C)	Raccomandazioni specifiche per le aziende di affinazione	<ul style="list-style-type: none"> • Risultati dei saggi interni • Dati risultanti dalle verifiche interne sul peso
9. Identificazione delle aziende di affinazione dell'oro a monte del ciclo	Tutti (affinato)	A valle del ciclo	Tutti	Fase 1, Sezione II (E)	Raccomandazioni specifiche per le aziende a valle del ciclo	<ul style="list-style-type: none"> • Documenti per l'identificazione del fornitore • Documento di trasferimento CdC • Marchi dell'azienda di affinazione stampigliati sul materiale d'oro
10. Verifica che l'azienda di affinazione ha condotto le attività di due diligence definite dal supplemento per il settore dell'oro	Tutti (affinato)	A valle del ciclo	Tutti	Fase 1, Sezione II (E)	Raccomandazioni specifiche per le aziende a valle del ciclo	<ul style="list-style-type: none"> • Riferimenti a verifiche riconosciute • Documentazione sulla valutazione del rischio e le politiche per la filiera del fornitore
11. Analizzare il contesto di ogni località	Da attività estrattiva	Impresa estrattiva	Tutti	Fase 2, Sezione I (A)	Stabilire se i produttori di oro estraggono o trasportano l'oro in aree di conflitto o ad alto rischio	<ul style="list-style-type: none"> • Documentazione per la Fase 1 • Relazioni delle ricerche condotte da governi, organizzazioni internazionali, ONG, mezzi di comunicazione • Mappe • Relazioni ONU • Sanzioni ONU in materia di sicurezza • Letteratura di settore
12. Individuare tutti i siti minerari e/o le fonderie presso cui i produttori acquistano oro da attività estrattiva proveniente da altre fonti (AEA incluse)	Da attività estrattiva	Impresa estrattiva	Tutti	Fase 2, Sezione I (B)	Stabilire inoltre se i produttori di oro acquistano l'oro presso aree di conflitto o ad alto rischio	<ul style="list-style-type: none"> • Relazioni di tracciabilità • Contratti con i fornitori e/o documentazione di trasporto • Dichiarazioni sui siti minerari o relazioni delle visite • Documentazione KYC (ivi inclusi i titolari effettivi) • Politiche dei fornitori (conformi alle linee guida OCSE)

Requisito	Tipi di materiale	Tipi di entità	Livello di rischio	Fase OCSE corrispondente	Scopo	Esempi di documentazione/prove (non tutti obbligatori)
13. Effettuare un'analisi approfondita del contesto di tutte le località a rischio e delle prassi di due diligence dei fornitori a rischio	Da attività estrattiva	Impresa estrattiva	Elevato	Fase 2, Sezione I (C)	Effettuare una mappatura delle circostanze concrete delle attività a rischio del produttore di oro e di altre fonti di oro, sia esistenti che previste	<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazioni sui siti minerari o relazioni delle visite • Relazioni sul monitoraggio degli incidenti • Documentazione/registri di trasporto • Licenze di esercizio • Mappe • Dati sulla produzione mineraria • Indagini geologiche • Relazioni di tracciabilità • Dati di monitoraggio degli incidenti • Prove del pagamento di tasse e royalty a funzionari governativi • Relazioni delle ricerche condotte da governi, organizzazioni internazionali, ONG, mezzi di comunicazione • Prove dei pagamenti a forze di sicurezza pubbliche o private
14. Individuare gli indicatori di rischio nella filiera dell'oro	Tutti	Azienda di affinazione	Tutti	Fase 2, Sezione II (B)	Stabilire il livello di rischio in filiera	<ul style="list-style-type: none"> • Documentazione per la Fase 1 • Relazioni delle ricerche condotte da governi, organizzazioni internazionali, ONG, mezzi di comunicazione • Mappe • Relazioni ONU • Sanzioni ONU in materia di sicurezza • Letteratura di settore
15. Effettuare un'analisi approfondita del contesto di tutte le località a rischio e delle prassi di due diligence dei fornitori a rischio	Tutti	Azienda di affinazione	Elevato	Fase 2, Sezione II (C)	Effettuare una mappatura delle circostanze concrete delle filiere a rischio dell'azienda, sia esistenti che previste	<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazioni sui siti minerari o relazioni delle visite • Relazioni sul monitoraggio degli incidenti • Documentazione/registri di trasporto • Licenze di esercizio • Mappe • Dati sulla produzione mineraria • Indagini geologiche • Relazioni di tracciabilità • Prove del pagamento di tasse e royalty a funzionari governativi • Relazioni delle ricerche condotte da governi, organizzazioni internazionali, ONG, mezzi di comunicazione • Prove dei pagamenti a forze di sicurezza pubbliche o private • Documentazione KYC (ivi inclusi i titolari effettivi, ove applicabile)

Requisito	Tipi di materiale	Tipi di entità	Livello di rischio	Fase OCSE corrispondente	Scopo	Esempi di documentazione/prove (non tutti obbligatori)
16. Altre prove preliminari della due diligence attuata dall'azienda di affinazione al fine di verificare se ha individuato (o avrebbe ragionevolmente potuto individuare) indicatori di rischio all'interno della propria filiera	Tutti	A valle del ciclo	Tutti	Fase 2	Raccomandazioni specifiche per le aziende a valle del ciclo	<ul style="list-style-type: none"> • Relazioni di valutazione del rischio dei fornitori • Relazioni di verifica dei fornitori
17. Comunicare i risultati ai quadri superiori designati	Tutti	Tutti	Elevato	Fase 3	Ideare e attuare una strategia di risposta ai rischi individuati	<ul style="list-style-type: none"> • Registrazioni/verbali di riunioni interne • Relazioni interne • Corrispondenza interna
18. Ideare e adottare un piano di gestione del rischio	Tutti	Tutti	Elevato	Fase 3	Ideare e attuare una strategia di risposta ai rischi individuati	<ul style="list-style-type: none"> • Piano di gestione dei rischi documentato • Prove oggettive dell'adozione del piano di gestione dei rischi da parte dei quadri superiori
19. Monitorare e tenere traccia degli adempimenti riguardanti l'attenuazione del rischio	Tutti	Tutti	Elevato	Fase 3	Ideare e attuare una strategia di risposta ai rischi individuati	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di riunioni, corrispondenza con attori della filiera riguardante l'attenuazione del rischio • Relazioni sugli adempimenti • Dati relativi al meccanismo di denuncia • Relazioni su incidenti di filiera, ivi incluse prove delle azioni intraprese a seguito di tali relazioni • Dati relativi alla sospensione/risoluzione dei contratti con i fornitori

APPENDICE 3: ESEMPIO DI MECCANISMO DI DENUNCIA: PROCEDURA SEMPLICE PER PICCOLE IMPRESE

La seguente bozza può essere modificata o adattata alle singole aziende.

[INSERIRE IL NOME DELL'AZIENDA] ha istituito la presente procedura di denuncia per raccogliere le problematiche riguardanti circostanze nella filiera che interessano oro e/o platinoidi da aree di conflitto.

[NOME DELL'ALTO DIRIGENTE] è responsabile dell'applicazione e della revisione della presente procedura.

Le parti interessate possono comunicare le problematiche via e-mail o per telefono a:

[NOME]

[TELEFONO]

[INDIRIZZO E-MAIL]

Al ricevimento di un reclamo intendiamo intervenire per:

- ottenere un rendiconto preciso del reclamo;
- spiegare la nostra procedura di gestione dei reclami;
- determinare come l'autore del reclamo vorrebbe che lo stesso fosse gestito;
- decidere chi internamente è in grado di gestire il reclamo, o di assistere l'inoltro del reclamo ad altra entità, ad esempio il relativo fornitore, o un'istituzione, ad esempio una pertinente organizzazione settoriale;
- qualora le problematiche possano essere gestite internamente, reperire ulteriori informazioni, se possibile e adeguato;
- identificare eventuali nostri interventi, o monitorare la situazione;
- comunicare all'autore del reclamo eventuali decisioni o esiti;
- conservare per almeno cinque anni la documentazione dei reclami pervenuti e del conseguente procedimento interno.

Firmato/approvato:

Data di entrata in vigore:

APPENDICE 4 : MATERIALE DA ATTIVITÀ ESTRATTIVA PROVENIENTE DA SITI MINERARI CONVALIDATI: DISPOSIZIONI COP NON SOGGETTE AD ANALISI DOCUMENTALE PER ICMM E TSM

Quanto segue è un confronto tra TSM, ICMM e COP RJC. La tabella elenca le deroghe per TSM (livello A) e ICMM (sito con garanzia) nell'ambito dell'approccio di convalida di cui alla disposizione 6.2 della CdC.

Le deroghe sono concesse solo quando il requisito TSM/ICMM è completamente equivalente o superiore alla disposizione del COP¹⁴.

DISPOSIZIONE DI RJC	DISPOSIZIONE SECONDARIA	ICMM	TSM	ALTRI MECCANISMI A DIMOSTRAZIONE DELLA CONFORMITÀ
Requisiti generali di RJC (disposizioni 1-4)				
1. Conformità legale	1.1	Deroga	Deroga	
2. Politica e implementazione	2.1	Deroga	Deroga	
	2.2	Deroga	Includere	
3. Rendicontazione	3.1	Deroga	Deroga	
	3.2	Deroga	Includere	Relazione IGR
4. Conti finanziari	4.1	Includere	Includere	Requisiti per le aziende quotate in borsa
	4.2	Includere	Includere	
RJC: filiere responsabili e diritti umani (disposizioni 5-12)				
5. Partner d'impresa	5.1	Deroga	Includere	
	5.2	Deroga	Includere	
6. Diritti umani	6.1	Includere	Includere	Principi guida delle Nazioni Unite
	6.2	Includere	Includere	WGC CFGS Linee guida OCSE
7. Approvvigionamento da AEA	7.1	Includere	Includere	WGC CFGS
8. Sviluppo sociale	8.1	Deroga	Deroga	
9. Corruzione e pagamenti facilitatori	9.1	Includere	Includere	IRG
	9.2	Includere	Includere	IRG
	9.3	Includere	Includere	IRG
10. Riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo	10.1	Includere	Includere	Normativa nazionale
	10.2	Includere	Includere	Normativa nazionale
11. Sicurezza	11.1	Deroga	Includere	UN VP
	11.2	Includere	Includere	UN VP
	11.3	Deroga	Includere	UN VP
	11.4	N/A	N/A	
12. Dichiarazioni di provenienza	12.1	N/A	N/A	
RJC: diritti dei lavoratori e condizioni di lavoro (disposizioni 13-20)				
13. Condizioni generali di impiego	13.1-13.3	Includere	Includere	Normativa nazionale e relazione dell'IGR
14. Orario di lavoro	14.1-14.4	Includere	Includere	Normativa nazionale e relazione dell'IGR

¹⁴ Molte disposizioni del COP per cui non è prevista deroga sono fortemente allineate a ICMM e TSM, pertanto dimostrarne la conformità non dovrebbe presentare particolari difficoltà per i siti minerari.

DISPOSIZIONE DI RJC	DISPOSIZIONE SECONDARIA	ICMM	TSM	ALTRI MECCANISMI A DIMOSTRAZIONE DELLA CONFORMITÀ
15. Retribuzione	15.1	Deroga	Includere	Normativa nazionale e relazione dell'IGR
	15.2-15.6	Includere	Includere	Normativa nazionale e relazione dell'IGR
16. Procedure disciplinari e per risolvere vertenze aziendali	16.1-16.3	Includere	Includere	Normativa nazionale e relazione dell'IGR
17. Lavoro minorile	17.1-17.3	Includere	Includere	Normativa nazionale e relazione dell'IGR
18. Lavoro forzato	18.1-18.3	Includere	Includere	Normativa nazionale e relazione dell'IGR
19. Libertà di associazione e contrattazione collettiva	19.1	Includere	Includere	Normativa nazionale e relazione dell'IGR
	19.2	Includere	Includere	Normativa nazionale e relazione dell'IGR
	19.3	Includere	Includere	Normativa nazionale e relazione dell'IGR
20. Non discriminazione	20.1	Deroga	Includere	Normativa nazionale e relazione dell'IGR
RJC: salute, sicurezza e ambiente (disposizioni 21-25)				
21. Salute e sicurezza	21.1	Deroga	Deroga	OSHAS 18001
	21.2	Includere	Deroga	
	21.3	Includere	Deroga	
	21.4	Deroga	Deroga	
	21.5	Includere	Deroga	
	21.6	Includere	Deroga	
	21.7	Deroga	Deroga	
	21.8	Deroga	Deroga	
	21.9	Deroga	Deroga	
	21.10	N/A	N/A	
22. Gestione ambientale	22.1	Deroga	Includere	ISO 14001
	22.2	Deroga	Includere	
	22.3	Includere	Includere	
23. Sostanze pericolose	23.1	Includere	Includere	ISO, normativa nazionale
	23.2	Includere	Includere	
	23.3	Includere	Includere	ISO
24. Rifiuti ed emissioni	24.1	Deroga	Deroga	ISO
	24.2	Deroga	Deroga	ISO
25. Uso delle risorse naturali	25.1	Deroga	Deroga	ISO
	25.2	Includere	Includere	ISO

DISPOSIZIONE DI RJC	DISPOSIZIONE SECONDARIA	ICMM	TSM	ALTRI MECCANISMI A DIMOSTRAZIONE DELLA CONFORMITÀ
Diamanti, oro e platinoidi (disposizioni 26-28)				
26. Informativa sui prodotti		N/A	N/A	
27. Certificazione del processo di Kimberley e sistema di garanzie del World Diamond Council		N/A	N/A	
28. Classificazione e stima		N/A	N/A	
Attività estrattiva responsabile (disposizioni 29-40)				
29. Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive	29.1	Deroga	Deroga	EITI
30. Impegno verso la comunità	30.1	Deroga	Deroga	
	30.2	Includere	Deroga	
31. Popolazioni indigene e libero assenso preliminare in conoscenza di causa	31.1	Deroga	Deroga	
	31.2	Deroga	Deroga se livello AAA	
	31.3	Deroga	Deroga se livello AAA	Standard di performance 7 dell'IFC
32. Valutazione dell'impatto	32.1	Deroga	Deroga	
	32.2	Deroga	Deroga	
	32.3	Deroga	Deroga	
33. AEA	33.1	Includere	Includere	Relazione IGR
34. Reinsediamento	34.1	Deroga	Includere	Relazione IGR
35. Risposta d'emergenza	35.1	Deroga	Deroga	
36. Biodiversità	36.1	Deroga	Deroga	
	36.2	Deroga	Deroga	
	36.3	Deroga	Deroga	
	36.4	Deroga	Deroga	
	36.5	Deroga	Deroga	
37. Residui e materiale detritico	37.1	Deroga	Deroga	
	37.2	Deroga	Deroga	
	37.3	Includere	Deroga	
	37.4	Includere	Deroga	
38. Cianuro	38.1	Includere	Includere	Codice internazionale gestione cianuro
39. Mercurio	39.1	Deroga	Includere	ISO
	39.2	Deroga	Includere	ISO
40. Ripristino ambientale e chiusura di siti minerari	40.1	Deroga	Deroga	
	40.2	Deroga	Deroga	
	40.3	Deroga	Deroga	
	40.4	Deroga	Deroga	

GLOSSARIO

Ambito di certificazione CdC: è definito dall'entità che richiede la Certificazione CdC e deve comprendere:

1. tutte le strutture controllate dall'entità che questa intende utilizzare per l'estrazione, la lavorazione, la fabbricazione, l'immagazzinamento/stoccaggio, la movimentazione, la spedizione, il ricevimento e la commercializzazione di materiale CdC;
2. tutti i terzisti esterni che l'entità intende impiegare per la lavorazione e la fabbricazione del materiale CdC;
3. i tipi di materiale CdC (oro e/o platinoidi) da includere nell'ambito di certificazione CdC;
4. gli eventuali tipi di materiale per cui l'entità intende rilasciare dichiarazioni di materiale idoneo.

Aree di conflitto e ad alto rischio (CAHRA): definite dalle linee guida OCSE come aree caratterizzate dalla presenza di conflitto o altri rischi di danni alle persone. L'aggressione armata può presentarsi sotto varie forme, ad esempio un conflitto a carattere internazionale o non internazionale, che coinvolge due o più Stati, oppure guerre di liberazione, rivolte, guerre civili, e così via. Le aree ad alto rischio possono comprendere aree caratterizzate da instabilità politica o repressione, debolezza delle istituzioni, insicurezza, dissesto delle infrastrutture civili e violenza diffusa. Tali aree sono spesso caratterizzate da diffuse violazioni dei diritti umani e del diritto nazionale e internazionale. Può trattarsi di una regione, di un paese, di un'area interna a un paese oppure che attraversa uno o più confini nazionali. Le attività situate in queste aree non sono necessariamente complici del conflitto.

Attività estrattiva, o miniera, artigianale e su piccola scala (AEA): in riferimento alle attività estrattive condotte da individui, gruppi, famiglie o cooperative senza l'ausilio (o con il minimo impiego) di mezzi meccanici, per lo più nel settore informale (illegale) del mercato.

Attività illegale: attività che viola il diritto internazionale oppure la sovranità, le leggi o i regolamenti nazionali. Il "sostegno diretto o indiretto" a gruppi armati illegali non comprende imposte, tariffe e royalty versate dalle aziende ai governi dei paesi in cui operano.

Azienda di affinazione: entità impegnata nella separazione e affinazione di oro e platinoidi fino a ottenere una qualità commerciabile.

Azienda di servizi: azienda che assume la custodia di, e fornisce servizi su, materiale idoneo e CdC, tenendolo separato per conto del cliente senza modificare fisicamente il materiale sotto la propria custodia. Le aziende di servizi comprendono laboratori di classificazione, saggiatori, periti stimatori, imprese di sicurezza e di trasporti e non sono incluse nell'ambito di certificazione dell'entità.

Banca dell'oro e dei metalli preziosi: banca di investimento con funzione di grossista che tratta grandi quantità di oro fino.

Catena di Custodia (CdC): una sequenza documentata di custodia del materiale nei vari passaggi che compongono la filiera. Il materiale CdC viene realizzato in base a una dichiarazione di materiale idoneo e trasferito da un'azienda a un'altra lungo la filiera mediante rilascio di un documento di trasferimento CdC.

Collezionista: entità che raccoglie oro e/o platinoidi per la successiva affinazione o conversione fino a ottenere una qualità commerciabile.

Componente: parte fisicamente integrante di un prodotto di gioielleria più grande, con caratteristiche ben definite e separabile. I componenti possono essere assemblati in prodotti di gioielleria finiti oppure semi-lavorati.

Conflitto: aggressione armata, violenza diffusa e/o violazione diffusa dei diritti umani.

Conformità: prassi operative del socio membro, quali politiche programmatiche, sistemi, procedure e processi, attuati in modo conforme alla norma.

Controllo: il controllo da parte di un'entità prevede una o più delle seguenti condizioni:

1. proprietà diretta o indiretta, o controllo (singolo o a seguito di un accordo con altri Membri) del 50% o più dei diritti o quote (o equivalente) dell'azienda o struttura controllata;
2. facoltà diretta o indiretta (anche a seguito di un accordo con altre entità) di rimuovere, nominare o incaricare almeno metà dei membri del Consiglio di amministrazione (o equivalente) dell'azienda o struttura controllata;
3. gestione giornaliera o esecutiva dell'azienda o struttura controllata;
4. qualsiasi concetto di "controllo" legalmente riconosciuto analogo a quelli precedentemente descritti in 1. e 2., in tutte le rilevanti giurisdizioni.

Sebbene le sopracitate definizioni afferiscano al controllo in contesto d'impresa, gli stessi principi si applicheranno analogamente ad altri accordi aziendali, inclusi franchising, licenze e controllo da parte di un individuo o di una famiglia, ove possibile.

Convalida: processo di controllo e dichiarazione di ammissibilità di materiale idoneo da attività estrattiva proveniente da programmi di garanzia per attività estrattive riconosciuti da RJC.

Custodia: possesso fisico di materiale CdC a fini di produzione, lavorazione, commercializzazione, fabbricazione, confezionamento, etichettatura o vendita al dettaglio.

Diamante: minerale naturale essenzialmente composto da carbonio puro cristallizzato avente struttura cubica nel sistema isometrico, con un grado di durezza pari a 10 della scala di Mohs, una gravità specifica di 3,52 circa e un indice di rifrazione approssimato di 2,42.

Dichiarazione di materiale idoneo: dichiarazione di materiale idoneo rilasciata da un'entità CdC in un documento di trasferimento CdC per avviare una Catena di Custodia.

Documento di trasferimento CdC: documento contenente le informazioni richieste per il trasferimento di materiale CdC a un'altra entità, e rilasciato da un'entità certificata CdC secondo la norma CdC di RJC.

Documento di trasferimento CdC interno: un documento di trasferimento CdC in cui l'emittente e il destinatario rientrano nello stesso ambito di certificazione. Quando si effettua una dichiarazione di materiale idoneo per il materiale che sarà mescolato con il materiale CdC esistente, un documento di trasferimento CdC interno deve essere rilasciato e registrato prima che il materiale mescolato sia trasferito.

Due diligence: indagini condotte al fine di valutare i rischi correlati ad aree di conflitto e ad alto rischio.

Entità: un'impresa o simile responsabile dell'attuazione della norma CdC.

Entità certificata CdC: entità in tutto o in parte di un socio membro di RJC che si attiene alle parti applicabili della norma CdC di RJC, come da verifica da parte di un revisore accreditato RJC.

Esente da conflitto: espressione utilizzata per descrivere materiale che, secondo opportuna indagine di due diligence, non ha provocato alcun impatto negativo associato alle aree di conflitto e ad alto rischio. Tali impatti negativi comprendono gravi violazioni dei diritti umani o dei lavoratori, sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non statali o forze di sicurezza private che controllano illegalmente i siti minerari, e corruzione o altre dichiarazioni non veritiere e fraudolente circa l'origine dei metalli preziosi.

Fonti illegali: fonti di materiale che contravvengono al diritto applicabile, o coinvolte in attività estrattive illegali, finanziamento di conflitto, riciclaggio di denaro sporco, finanziamento di attività terroristica, o proventi di reato.

Gioielleria: ornamento realizzato con metalli preziosi (compresi oro e platinoidi), spesso montato con pietre preziose. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono considerati articoli di gioielleria bracciali, anelli, collane, orecchini e orologi. Prodotti di gioielleria finiti, nella forma definitiva, e venduti ai consumatori per il proprio uso. Possono comprendere numerosi componenti: gli orologi, ad esempio, sono costituiti da molti pezzi realizzati in materiali diversi.

Good Delivery (buona consegna) LBMA: barre oro conformi alle specifiche di Good Delivery definite dalle LBMA Good Delivery Rules (Regole di buona consegna dell'LBMA). Le specifiche comprendono peso accettabile per oncia di oro fino, purezza e aspetto fisico (ad esempio la presenza di marchi e la qualità della superficie). Le barre oro conformi alle specifiche di Good Delivery rispettano le disposizioni della Guida all'oro responsabile (Responsible Gold Guidance).

Gruppo armato illegale: un gruppo armato, incluse forze di sicurezza pubbliche o private, che:

- controlla illegalmente i siti minerari, le rotte di trasporto o i punti di commercializzazione dei minerali;
- tassa illegalmente o estorce denaro o minerali nei siti minerari, nei punti di accesso a detti siti, lungo le rotte di trasporto o nei punti di commercializzazione dei minerali;
- tassa illegalmente o estorce denaro a intermediari, società di esportazione o commercianti internazionali;
- partecipa o è complice del conflitto.

Know Your Counterparty/Conosci la tua Controparte (KYC): principi stabiliti al fine di combattere il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento del terrorismo. I principi KYC richiedono alle imprese di determinare l'identità di tutte le organizzazioni con cui trattano, di conoscere chiaramente i loro rapporti d'affari e, entro limiti ragionevoli, di individuare e reagire a schemi di transazione insoliti o sospetti.

Legge Dodd-Frank (Dodd-Frank Act): articolo 1502 della legge degli Stati Uniti Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (legge sulla riforma di Wall Street e la tutela del consumatore). La legge richiede a chi rilascia documenti ai sensi della Legge degli Stati Uniti sullo scambio di titoli (US Securities Exchange Act) di rivelare se eventuali minerali da conflitto utilizzati nei propri prodotti provengono dalla RDC e da paesi limitrofi.

Legittimo: che non proviene da fonti illegali.

London Bullion Market Association (LBMA): associazione che rappresenta il mercato londinese dell'oro e dell'argento fisico, e costituisce la norma di fatto per quanto riguarda l'oro fisico saggio e qualitativamente garantito.

Marchio: simbolo di marchio registrato di un'entità. Il marchio di un'azienda di affinazione o zecca spesso è stampigliato sulla superficie della barra, del lingotto, della moneta o simile in oro o platinoidi, o applicato in modo permanente su un contenitore sigillato. Sovente il marchio è associato a un numero di serie o a una data che consentono di verificare l'anno di produzione o di conio del metallo prezioso.

Materiale: oro e/o platinoidi.

Materiale CdC (oro o platinoidi CdC): materiale con dichiarazione di materiale idoneo da entità certificata CdC che viene trasferito secondo la norma CdC di RJC. Può essere materiale idoneo da attività estrattiva, materiale riciclato o materiale esistente (si vedano le definizioni di materiale idoneo).

Materiale da attività estrattiva o da miniera: materiale prodotto da un sito minerario, solitamente sotto forma di concentrato di minerale, lega non pura o materiale affinato.

Materiale idoneo: oro o platinoidi idonei a diventare materiale CdC secondo la norma CdC di RJC.

Materiale esistente: oro o platinoidi esistenti prima del 1° gennaio 2012, data di entrata in vigore della Guida all'oro responsabile (Responsible Gold Guidance) dell'LBMA e della norma CdC di RJC. Il materiale idoneo esistente deve essere corredato di dati affidabili a riprova della data di titolarità, di estrazione e/o di fabbricazione. La data di affinazione deve essere indicata in modo permanente con un marchio, verificata dall'azienda di affinazione oppure stabilita mediante dati della banca depositaria o dati di magazzino. Nel caso in cui la data di affinazione dell'oro non sia indicata, può essere dedotta confrontando il marchio apposto dall'azienda di affinazione con l'elenco LBMA degli "ex fonditori e saggiatori di barre oro" certificate, la cui operatività è cessata prima del 1° gennaio 2012.

Materiali riciclabili: metalli preziosi (come prodotti al consumatore finale o materiali usati, prodotti contenenti metalli preziosi, metalli derivati da rottami e scarti di lavorazione e materiali risultanti dalla fabbricazione di prodotti) già precedentemente affinati e successivamente sottoposti a un nuovo processo di affinazione o altra lavorazione intermedia a valle, per iniziare un nuovo ciclo di vita come materiale riciclato.

Metalli preziosi: termine collettivo per designare oro e platinoidi.

Metalli preziosi da investimento: oro o platinoidi sotto forma di monete, lingotti o barre.

Minerale da conflitto: secondo la definizione di cui all'art. 1502 della legge degli Stati Uniti Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (legge sulla riforma di Wall Street e la tutela del consumatore) sono considerati "minerali da conflitto" columbite-tantalite (coltan), cassiterite, oro, wolframite, o loro derivati (tantalio, stagno, tungsteno e oro); o altri minerali e loro derivati definiti dal Segretario di Stato degli Stati Uniti come finanziati conflitti nella RDC e nei paesi limitrofi.

Non conformità: si verifica quando le politiche programmatiche, i sistemi, le procedure e i processi adottati da un socio membro non rispettano appieno la norma. Per non conformità secondaria si intende una discontinuità isolata di adempimento, di disciplina o di controllo. Per non conformità principale si intende il mancato rispetto di una disposizione nella sua interezza per i seguenti motivi: perché i necessari controlli non sono stati posti in essere o non sono stati efficaci, oppure perché sussiste una serie di non conformità secondarie reiterate e persistenti (a dimostrazione che la norma non viene applicata adeguatamente).

Norma per le AEA responsabili: iniziativa di carattere volontario inerente le prassi estrattive responsabili e rivolta alle AEA, che prevede una certificazione, una verifica o altre forme di garanzia. Le norme per le AEA riconosciute da RJC in merito alla presente norma sono delineate nella Guida alla norma CdC.

Oro: raro elemento metallico di colore giallo con simbolo chimico Au e numero atomico 79.

Paese limitrofo: definito in relazione all'art. 1502 della legge degli Stati Uniti sulla riforma di Wall Street e la tutela del consumatore (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) come paese che ha in comune un confine internazionalmente riconosciuto con la Repubblica Democratica del Congo (RDC), e comprende Angola, Burundi, Repubblica Centrafricana, Kenya, Repubblica del Congo, Ruanda, Sud Sudan, Tanzania, Uganda e Zambia.

Platinoidi: elementi metallici preziosi con proprietà fisiche e chimiche simili che sono tendenzialmente presenti insieme negli stessi giacimenti minerali. I platinoidi considerati nella presente norma sono:

- rodio: simbolo chimico Rh, numero atomico 45
- palladio: simbolo chimico Pd, numero atomico 46
- platino: simbolo chimico Pt, numero atomico 78

Prodotto di gioielleria: gioielli, o componenti, finiti o semi-lavorati.

Programma di garanzia, o schema, per attività estrattive: iniziativa di carattere volontario inerente le attività estrattive responsabili, che ne definisce i requisiti e prevede una certificazione, una verifica o altre forme di garanzia. Gli schemi per attività estrattive riconosciuti da RJC in merito alla presente norma sono delineati nella Guida alla norma CdC.

Provenienza: punto di partenza della Catena di Custodia per materiale idoneo o materiale CdC

Responsible Minerals Initiative: (già Conflict-Free Sourcing Initiative) iniziativa istituita dai membri della Responsible Business Alliance e della Global e-Sustainability Initiative e rivolta alle aziende affinché, nell'ambito delle proprie filiere, affrontino la questione dell'approvvigionamento responsabile di minerali.

Revisore accreditato: organizzazione o persona terza indipendente che rispetta i criteri oggettivi di selezione di RJC ed è accreditata per eseguire le verifiche relative a RJC.

Sensibile al conflitto: le linee guida di International Alert del 2005 definiscono prassi aziendali sensibili al conflitto quelle che considerano l'intero spettro delle problematiche in grado, ora o in futuro, di causare o scatenare un conflitto. Nel contesto della norma CdC, l'approvvigionamento sensibile al conflitto prevede sistemi di gestione efficaci, comprensivi di politiche, misure di valutazione e attenuazione del rischio e meccanismi di reclamo per le attività di due diligence dirette alle problematiche del conflitto.

Sistema di gestione: processi e documentazione che insieme costituiscono una struttura sistematica atta a garantire che le mansioni siano svolte in modo corretto, coerente ed efficace allo scopo di raggiungere i risultati auspicati, e di ottenere prestazioni sempre migliori.

Sito minerario: sito per l'estrazione dal sottosuolo di oro, platinoidi o minerali contenenti quantità commerciabili di oro o platinoidi

Socio membro: in riferimento a un membro commerciale di RJC. Si tratta di un'azienda:

- attivamente impegnata per motivi commerciali nella filiera dell'oro e dei platinoidi;
- che non ricopre il ruolo di consulente, revisore o altra entità analoga;
- che si impegna a rispettare i principi del Codice di Procedura di RJC aventi carattere prevalente in materia di etica aziendale, diritti sociali, umani e adempimenti inerenti alla protezione ambientale e ai sistemi di gestione;
- che si impegna a far eseguire la valutazione di verifica da parte di un revisore accreditato a fronte dei principi del Codice di Procedura RJC secondo i requisiti di RJC;
- che si impegna a versare la quota annuale di associazione come membro commerciale di RJC.

Il socio membro può comprendere una o più entità e strutture.

Sottoprodotto di attività estrattiva: oro o platinoidi affinati da residui di lavorazione (ad esempio fanghiglia) derivanti dalla lavorazione metallurgica di altri metalli, quali rame, piombo, zinco o nichel.

Struttura: sedi o attività con custodia di materiale idoneo o materiale CdC

Terzista esterno: persona, azienda o altra attività che prende in custodia il materiale di lavorazione o fabbricazione per conto di un'altra entità. I terzisti esterni non certificati CdC devono essere inclusi nell'ambito della certificazione CdC.

Timbro di certificazione CdC: parole o simboli stampigliati su un prodotto a dimostrazione che è stato fabbricato con materiale CdC

Verifica di certificazione: la verifica condotta da una terza parte indipendente per garantire che i sistemi di gestione della Catena di Custodia siano stati applicati nel rispetto delle disposizioni della norma CdC applicabili.

Verifica di sorveglianza: la verifica di sorveglianza CdC verifica che i sistemi di gestione CdC restino conformi alla norma CdC. Tale verifica va svolta entro 12-24 mesi dal rilascio della Certificazione CdC. L'ambito della verifica di sorveglianza deve comprendere il controllo di campioni di documenti di trasferimento CdC, eventuali dichiarazioni ai consumatori e relativi dati, e deve verificare l'attuazione di eventuali interventi correttivi per non conformità riscontrate durante la verifica di certificazione.

RIFERIMENTI DI GLOSSARIO

Guida OCSE alla due diligence per filiere responsabili di minerali da aree di conflitto e ad alto rischio (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas), 2016.

ULTERIORI INFORMAZIONI E RISORSE

- Commissione Europea – Spiegazione del regolamento UE:
<http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/conflict-minerals-regulation/regulation-explained/>
- Relazione del GAFI – Money laundering/ terrorist financing risks and vulnerabilities associated with gold (Rischi e vulnerabilità associate all'oro con fini di riciclaggio del denaro e di finanziamento del terrorismo):
<http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML-TF-risks-vulnerabilities-associated-with-gold.pdf>

INIZIATIVE E NORMATIVE CHIAVE

- I Principi Guida delle Nazioni Unite su Impresa e Diritti Umani sono stati approvati all'unanimità dagli Stati membri delle Nazioni Unite nel 2011.
In base a tali principi guida, le aziende hanno la responsabilità di assicurarsi che le proprie attività non finanzino pratiche lesive e abusi. La conduzione di attività di due diligence basate sul rischio è raccomandata come metodo pratico ed efficace per far fronte a tale responsabilità.
- Le Linee guida OCSE alla due diligence per filiere responsabili di minerali da aree di conflitto e ad alto rischio (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas), adottate nel maggio 2011, si prefiggono di incoraggiare le aziende dell'intera filiera a rispettare i diritti umani ed evitare di contribuire al conflitto attraverso le decisioni e le prassi di acquisto del materiale. Le linee guida OCSE si applicano a tutti i minerali e hanno portata globale, con supplementi specifici su stagno, tantalio, tungsteno e oro. Il quadro di due diligence dettagliato in cinque fasi è alla base della gestione responsabile della filiera globale dei minerali. Relativamente all'oro riciclato, in base alle linee guida OCSE le aziende sono tenute a condurre attività KYC e di due diligence sui fornitori di rottami d'oro al fine di assicurarsi che questo canale merceologico non venga impiegato per il riciclaggio di oro da attività estrattiva.
- Le Linee guida alla due diligence per le filiere di minerali responsabili della CCCMC cinese sono state redatte sul solco dei Principi Guida delle Nazioni Unite su Impresa e Diritti Umani e delle Linee guida OCSE alla due diligence per le filiere responsabili di minerali da aree di conflitto e ad alto rischio. Queste linee guida forniscono indicazioni a tutte le aziende cinesi che estraggono e/o impiegano risorse minerarie e prodotti correlati e operano in un qualsiasi punto della filiera dei minerali per consentire loro di identificare, prevenire e attenuare il rischio di contribuire a conflitti e a gravi violazioni dei diritti umani e il rischio di gravi colpe. Le linee guida prevedono un modello di due diligence della filiera basato sul rischio articolato in cinque fasi e valido per tutti i minerali. Tuttavia, la CCCMC (China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers and Exporters, Camera di commercio cinese degli importatori e degli esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici) ha come futuro obiettivo prioritario la pubblicazione di protocolli di verifica e documentazione supplementare su oro, stagno, tungsteno e tantalio.